



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 88

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 05/05/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405295143

Esito: RINVIO AL 06/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA.....3
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO PERRONE LUCA.....27

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 05/05/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, la parola all'Avvocato Vozza.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Presidente, eccellentissima Corte, ieri ho, sostanzialmente,
ultimato la parte compilativa, della mia discussione, passerò adesso rapidamente ad una
disamina dei capi di imputazione, delle contestazioni che concretamente vengono mosse
al mio assistito.

Permettetemi, però, prima di passare appunto dell'analisi dettagliata delle incolpazioni rivolte

all'Ingegnere Capogrosso, di rappresentare innanzitutto la definizione delle Migliori Tecniche Disponibili. Tanto se n'è parlato, anche questo fa parte del patrimonio di ognuno, non vi leggerò ovviamente pedissequamente la norma – faccio, chiaramente riferimento all'Articolo 5, comma 1, lettera l) ter del Testo Unico Ambientale, che recepisce la Direttiva numero 75 del 2010, ossia la cosiddetta direttiva con acronimo IED: Industrial Emissions Directive, richiamando la vostra attenzione soltanto sulla definizione di disponibili, ossia le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli.

Vedete, il Pubblico Ministero ci ha addebitato un uso retorico delle MTD, o dei limiti di legge, quasi volessimo schermarci, quasi volessimo utilizzarle come un pretesto, come una via di fuga rispetto alle contestazioni e rispetto alle responsabilità che ha individuato il Pubblico Ministero e che ci ha rivolto.

Ebbene, non è così, non è assolutamente così, e non è vero - come sostenuto dal Pubblico Ministero - che gli imputati, in ispecie l'Ingegnere Capogrosso, si sia abbandonato - per così dire - all'inazione, all'inerzia, laddove non vi fosse una BAT di riferimento. Cioè, che sostanzialmente abbia agito pensando: "Va bene, anche se posso intervenire per ridurre le emissioni, finché una BAT non lo prevede, finché una BAT non me lo indica, io continuo così come sono, perpetuo lo status quo e non intervengo". È assolutamente il contrario. Prova ne siano non soltanto gli example plants di cui ci siamo occupati ieri, ma in generale tutti i presidi ambientali che hanno anticipato le BAT. Salvo poi, il Pubblico Ministero, leggerli in una chiave addirittura di addebito nei confronti dell'imputato. Questa è stata la condotta dell'Ingegnere Capogrosso, muovendosi sempre in un ambito di consolidata legalità.

Attenzione, quello che vi dicevo nell'incipit del mio intervento, non si è mai accontentato: "Sono entro i limiti, sto fermo". Per quanto io rispetti la legge, per quanto io sia ampiamente e in maniera assolutamente indiscutibile e refutabile, entro i limiti che la legge mi impone, ciò nonostante, mi dedico a una incessante, continua, costante opera di miglioramento.

Dicevo, la questione dei limiti normativi, o delle Migliori Tecniche Disponibili, attiene evidentemente al tema del rischio consentito e della condotta concretamente esigibile. Le Migliori Tecniche Disponibili, così come i limiti posti da specifiche norme nazionali, sono il frutto di bilanciamenti, all'interno dei quali si è già tenuto conto dei beni giuridici dell'ambiente e della salute, contemperandone la tutela con altri

concorrenti interessi, quali la libertà di iniziativa economica e il diritto al lavoro.

In questo senso, le Migliori Tecniche Disponibili ed i limiti, rappresentando gli strumenti attraverso i quali si perviene all'individuazione di un punto di equilibrio... Ricordate, il punto di equilibrio virtuoso. In quest'ottica sanciscono la liceità delle condotte che ad esse si conformino, senza che questo assetto possa subire modifiche deteriori, alla luce di valutazioni effettuate ex post. Questo perché? Viene in rilievo l'esigenza di non sacrificare l'affidamento che il privato ha riposto ex ante nella liceità del proprio operato, conforme alle norme vigenti, e tanto sia sotto il profilo del principio di colpevolezza, sub specie di prevedibilità delle conseguenze giuridico-penali delle proprie condotte, quanto con riguardo, evidentemente, alla configurabilità dell'elemento psicologico dei reati contestati.

Guardate, vorrei citarvi soltanto due arresti, anzi tre, della Corte Costituzionale, il Giudice delle leggi, relativi proprio alla vicenda Ilva. Faccio riferimento alla sentenza numero 85 del 2013 e alla numero 58 del 2018. 85/2013. Sì, sì, la terza dopo, perché queste hanno lo stesso oggetto e si riferiscono esattamente alla vicenda – per così dire – Ilva. 85/2013 e 58/2018. "Spetta al legislatore e alle autorità amministrative competenti fissare i limiti e lo svolgimento lecito delle attività al contempo pericolose e socialmente utili, sulla scorta di bilanciamenti tra i molteplici interessi di rango costituzionale coinvolti, purché ciò avvenga conformemente ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Non è invece ammissibile, una volta che tali limiti siano stati legittimamente fissati, che sia il Giudice penale, attraverso una valutazione ex post, effettuata a fronte dell'eventuale verifica dell'offesa, a riposizionare secondo la sua valutazione il limite della legalità, poiché ciò confliggerebbe con il già richiamato principio di colpevolezza nonché, al tempo stesso, con il principio di separazione dei poteri".

Cioè, cosa si vuol dire? L'approccio dell'individuo, oggi imputato, rispetto a un contesto, a una problematica, a una vicenda, va valutato innanzitutto ponendosi – come dire? - nei suoi panni nel momento in cui ha agito. In questo senso la valutazione ex ante. E se io ho agito nella perfetta, piena e fondata consapevolezza di rispettare i dettami tecnici e giuridici vigenti, come si può pensare che questa condotta sia connotata dal carattere della colpevolezza? Come si può ritenere conciliabile questa condotta con il dolo, ossia con la coscienza e volontà di violare un precetto penale?

Le pronunce che vi ho citato, peraltro – e qui veniamo alla terza – si collocano nel solco delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 312 del 1996 che, riferendosi agli obblighi del datore di lavoro, gli impone, sì, di adottare le tecniche generalmente praticate, così concludendo: "Ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenza dei diversi settori, ma se

essa sia accolta nello standard di un certo settore della produzione industriale. Diligente sarà quindi – secondo il Giudice delle leggi – colui il quale impieghi le misure di sicurezza generalmente applicate".

Guardate che in termini aulici, in termini giuridici, tecnici, quello che la Corte costituzionale ci dice è quello che io in maniera molto più banale e molto più approssimativa ho cercato di rappresentarvi, cioè di ricondurre questa vicenda in un alveo di normalità.

Quanto poi al carattere vincolante delle decisioni della commissione, di cui tanto si è occupato il Pubblico Ministero, innanzitutto è ormai chiaro a tutti che esse sono indirizzate agli stati membri e non all'operatore privato. Questo mi pare di tale palmare evidenza da non abbisognare ulteriori commenti da parte mia. "Di regola, i valori limiti nazionali devono essere fissati in maniera tale che le emissioni non superino i limiti massimi delle BAT, prevedendo al contempo che gli stati, mediante l'esercizio della discrezionalità tecnica, che compete alla Pubblica Amministrazione, possano prevedere condizioni di autorizzazioni meno rigide". Cioè, autorizzare limiti superiori a quelli previsti dalle BAT.

Pensate, questo è il principio generale, ho fatto esplicito riferimento all'Articolo 15, paragrafo 4: valori limite di emissioni meno severi, e paragrafo 5: deroga temporanea alle disciplina sulle BAT, sempre della Direttiva IED 75 del 2010. Questo è il quadro generale. Cioè, il quadro normale, se mi consentite l'abuso di questo termine, è questo. L'Autorità Amministrativa Nazionale, nel concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, può motivatamente derogare anche ai limiti massimi. Noi abbiamo un'AIA rilasciata nel 2011 che, invece, pone delle prescrizioni aventi ad oggetto limiti massimi ben inferiori a quelli normativamente previsti su base nazionale, e ciò nonostante ci troviamo a rispondere di delitti così gravi, come il disastro doloso e avvelenamento, e di seguito gli altri.

Queste sono le BAT, Pubblico Ministero, queste sono le MTD, questo è il senso del rispetto del limite di legge. Il principio di legalità, il rischio consentito, la liceità, l'affidamento che fa l'operatore, a fronte di una valutazione che non può essere sovvertita in sede giudiziaria, ed è una valutazione che viene posta ex ante dall'organo a ciò legittimato, istituzionalmente competente, che quando fissa un limite non lo fa in maniera capotica ma lo fa in maniera prudentiale, perché ha valutato che il rispetto di quel limite rappresenti il punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

Ed allora mi sembra surreale, francamente - lasciatemelo dire - che il mio cliente debba rispondere di disastro doloso. Disastro doloso, a fronte di investimenti effettuati nel periodo 1995/2011 di oltre 4 milioni e mezzo di euro. Stiamo parlando di 9 mila miliardi di lire, e passa. 4 miliardi, ho detto 4 milioni?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – 4 miliardi e mezzo di euro, dei quali specificamente ambientali oltre 1 miliardo e 100 milioni, senza dimenticare però quello che abbiamo detto ieri, ossia del concetto del Process Integrated, rispetto al quale anche gli investimenti non esclusivamente ambientali, quindi quelli ulteriori rispetto al miliardo e 100 milioni, comunque hanno una ricaduta e un effetto benefico anche in materia ambientale. Oltre 500 milioni di euro, oltre mille miliardi di lire, investiti nelle cokerie; oltre 130 milioni investiti negli altoforni; oltre 135 milioni di euro investiti in Agglomerato e Area Parchi; oltre 160 milioni di euro investiti in Area Acciaieria, e oltre 200 milioni di euro investiti nelle altre parti impiantistiche, e a fronte di tutto questo si contesta cosa? "Di aver operato e non impedito, con continuità e piena consapevolezza, la dispersione di sostanze dannose per la salute dei cittadini e dei lavoratori".

Ebbene, avrete verosimilmente già sentito diverse volte il richiamo alla sentenza numero 327 del 2008 della Corte Costituzionale, che tenta di delineare una nozione unitaria di disastro i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. "Sul piano dimensionale si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie". Evento distruttivo di proporzioni straordinarie. "Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone". Evento distruttivo di proporzioni straordinarie.

Bene, la definizione è espressamente ripresa nella sentenza della Cassazione penale, Sezione Prima, numero 7941 del 19 novembre 2014, la celeberrima sentenza Eternit, ed ancora, oltre che numerose altre pronunce, nella sentenza più recente, Sezione Quarta della Cassazione Penale, 07 maggio 2020, numero 13843, il cosiddetto caso Solvei, laddove si parla – appunto – di un disastro qualificato come accadimento macroscopico e dirompente.

Allora, è evidente che il concetto di straordinarietà, di eccezionalità dell'evento disastro può essere apprezzato soltanto con una valutazione comparativa, perché è chiaro a tutti che già da un punto di vista del significato lessicale del termine "eccezionale, straordinario", sta a dire quantomeno raro, se non addirittura unico.

E vediamo allora, dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria in Puglia dell'anno 2010, 2011 e 2012, cominciamo a vedere: rispetto all'ambito regionale la situazione di Taranto era così peculiare, era così straordinaria, era così eccezionale? Bene, troverete a pagina 14 della relazione annuale sulla qualità dell'aria in Puglia dell'anno 2010 i valori annui medi di P.M.10 nelle stazioni di traffico, industriali e fondo. Lo si vede già dal grafico, Taranto non versa in una situazione eccezionale, neanche le centraline del Quartiere

Tamburi, i cui valori sono superati – ad esempio – dalla stazione di Torchiarolo (Brindisi) e di Bari Savoia, che registra solo il traffico veicolare; hanno valori più alti, valori medi più alti rispetto a quelli dei Tamburi, e tutti gli altri di tutte le numerose centraline di rilevazione sono omogenei rispetto al valore di Taranto. Ma dove si evince, anche da un punto di vista proprio di immediata percezione visiva, quanto peraltro confermato dai dati? La straordinarietà, l'eccezionalità, l'anomalia tarantina non esiste, non è vero.

Uguualmente dicasi per il numero di superamenti del limite giornaliero di PM10, pagina 15 della medesima relazione.

A pagina 16 apprezzerete, invece, il trend di concentrazione del PM10 per le cinque province pugliesi. Vedrete come a Lecce, a Foggia, a Brindisi e a Bari si registrino valori costantemente più alti negli anni di riferimento rispetto a Taranto. PM10. Osserverete poi, nelle successive pagine 24 e 25, come anche le concentrazioni rilevate dei metalli normati siano enormemente al di sotto dei limiti previsti. Lo stesso apprezzamento deriva dalla lettura delle relazioni del 2011 e del 2012, laddove apprezzerete, ancora una volta, tanto il dato puntuale, inteso come dato numerico, analitico, quantitativo, quanto il dato visivo degli istogrammi.

Basterebbe questo, basterebbe questo per comprendere la realtà! La realtà concreta, storica, fattuale, non immaginifica.

Vi abbiamo poi prodotto, all'udienza del 13 gennaio del 2021, documentazione scientifica concernente le rilevazioni di PM10 e di benzoapirene in altre città italiane, in altre regioni italiane. Ricorderete che i periti rappresentano una concentrazione media di PM10, nelle stazioni di Archimede e Machiavelli, ossia nel Rione Tamburi, nel periodo considerato dal 2004 al 2010, una concentrazione media di 34,9 microgrammi su metro cubo. 34,9. Con un limite stabilito dal Decreto Legislativo 155 del 2010 di 40. Limite 40, Archimede e Machiavelli i valori più alti, 34,9. E anche da questo punto di vista, io, francamente – ma confesso la mia inadeguatezza verosimilmente - non capisco come si possa teorizzare un disastro, un disastro, così come spiegato, così come configurato dalla Corte Costituzionale, in una situazione di pacifico rispetto del limite di legge. Com'è possibile pensare a un accadimento straordinario di devastante impatto?

Ma non basta, perché il contributo che attraverso questi documenti abbiamo voluto apportare a questa vicenda processuale è anche un contributo di natura comparativa. Raffrontiamo il dato tarantino, non soltanto col limite di legge, caliamolo nella realtà concreta dei fatti, e raffrontiamolo con quanto viene rilevato nelle altre città italiane, partendo da uno studio proprio del Professor Biggeri: "Health impact assessment of fine particle pollution at the regional level". Studio sulla Lombardia. Periodo considerato 2003/2006.

Ricordate la media di Taranto delle centraline con i valori più alti, 34,9. Ricordatelo sempre. E ricordate anche un'altra cosa: che il limite di 40 di cui abbiamo parlato, in ragione del Decreto Ministeriale numero 60 del 02 aprile del 2002, prevedeva anche un margine di tolleranza del 20%, quindi il limite reale era 48. Taranto, Archimede, Machiavelli 34,9.

Dicevo, vediamo cosa accade nel resto di Italia, perché qui non vige il principio della extraterritorialità di Taranto. Va bene? Vediamo cosa accade nel resto di Italia. Concentrazioni medie anni 2003/2006 di PM10. E spero di aver fugato ogni dubbio sul fatto che sia assolutamente comparabile il PM10 tarantino con quello di altre città, atteso che – come ha detto lo stesso Dottor Esposito - la concentrazione di diossine nel PM10 è del tutto ininfluenza. Bergamo 46,1; Brescia 49,4; Busto Arsizio 44,7; Como 43,6; Cremona 53,5; Milano 52,5 e così via. Non ve li leggo tutti, li leggerete, li abbiamo prodotti. Questa è la situazione della Lombardia, mi direte. Così come illustrata dal Professor Biggeri, non da altri.

Vedrete, abbiamo prodotto anche degli studi di Legambiente, la nostra controparte processuale, l'ente che si è costituito Parte Civile insistendo per la condanna degli imputati, reclamando un cospicuo risarcimento dei danni asseritamente subiti. Vedeteli i dati di Legambiente, ve li abbiamo prodotti: anno 2007, 2008, 2009 e 2010, numero di superamenti del limite di 35 giorni l'anno, e riguardo al limite giornaliero di 50 microgrammi su metro cubo. Torino nel 2007: 190 superamenti; Cagliari: 162; Vicenza: 140, e così via. Li leggerete, sono tanti. Così come leggerete anche l'annuario dei dati ambientali ISPRA del 2010, riferito al 2009, prodotto alla medesima udienza. Per indice, li troverete tutti qui. Non intendo però trascorrere trenta minuti a leggervi questi dati. Ma, quando li leggerete, tenete sempre presente il faro, il valore di riferimento: Taranto 34,9. Taranto/Tamburi. Nel 2009: Alessandria 49; Asti 44; Torino 51; Bergamo 43, con numeri di superamento del valore di 50 giornaliero molto molto alti. 115 giorni, 87, 130. Vedrete. Non vuole essere una lettura che mi rendo conto diventa noiosissima, ma vedeteli questi valori, vi prego. Sono tutti. Si parla del Piemonte, della Lombardia, sono tutte le regioni italiane, e i valori sono pressoché tutti ampiamente superiori a quelli registrati a Taranto. Lo stesso dicasi per il PM 2,5; lo stesso dicasi per il numero dei superamenti del limite medio giornaliero di 50 microgrammi su metro cubo nel 2011 e 2012.

Io non voglio tediare, i documenti ci sono, li leggerete. Leggerete anche quelli sul benzoapirene, di uno studio ISPRA del 2009, dove erano monitorate 12 città italiane, e vedete i dati nel 2009. Ricorderete quella intercettazione di Assennato: "Metterei la firma per 1,3 a Taranto". Lombardia (Brescia) 1,8; Bolzano 2,9; Belluno 1,9. Analogamente dicasi per

uno studio condotto a Roma, dove hanno posizionato le centraline sul tetto di tre scuole nel 2011, sempre valori di 1,5. Ed allora, anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista comparativo, al lume del quale va effettuata la valutazione in ordine alla straordinarietà, alla eccezionalità della situazione tarantina, voi davvero potete pensare di sostenere questa tesi motivandola in una sentenza di condanna per un reato così grave?

Io credo che la vostra valutazione si fermerà all'insussistenza del disastro, così come va correttamente intesa, e così come in maniera insuperabile è stato definito dalla Corte costituzionale.

Mi corre però l'obbligo di effettuare un rapido passaggio che concerne, invece, l'elemento psicologico del reato contestato. Anche qui, il Pubblico Ministero ha cercato – come dire? – di evadere un tema monolitico, ormai pacifico, costante nella suprema Corte di Cassazione. Lo troverete ancora nella sentenza cosiddetta Eternit, lo troverete nella sentenza cosiddetta Tamoil, ossia Cassazione penale, Sezione Prima, numero 44528 del 2019. "L'evento disastro deve essere sorretto da dolo intenzionale, ossia deve essere previsto come finalità originaria perseguita dall'agente". E' questo il senso della formula "fatto diretto a cagionare un disastro", che esprime la finalizzazione soggettiva della condotta, il che impedisce di ritenere... impedisce di ritenere compatibile simile formula non solo con il dolo eventuale, ma anche con il dolo diretto. E guardate, il Pubblico Ministero sul tema introduce un altro argomento suggestivo, dice: "Beh, attenzione, sono consapevole che esiste questo orientamento ma, se noi dovessimo dividerlo, noi dovremmo pensare di lasciare impunte determinate condotte". Perché, lo dice il Pubblico Ministero: "E' ovvio che non c'è l'intenzione di provocare il disastro negli odierni imputati. Non posso pensare che avessero come finalità delle loro condotte, delle loro azioni, dei loro comportamenti quella di provocare un disastro".

So cosa dice, ormai da decenni, la suprema Corte di Cassazione e introduco però un argomento elementare suggestivo: se così fosse, avremmo un vuoto normativo, avremmo un iato punitivo rispetto a determinate condotte. Bene, non è affatto così. Non è affatto così, perché la soluzione la troviamo in quella che vi ho citato prima, ossia la sentenza cosiddetta Tamoil del 2019. "In coerenza con tali premesse" – si legge – "la Corte Distrettuale ha concluso affermando come l'elemento psicologico ravvisabile nella condotta censurata non superasse la soglia del dolo eventuale, atteso che gli imputati avevano agito non già con lo scopo primario o finale di provocare il disastro, ma nella piena consapevolezza dell'elevato rischio che tale disastro potesse verificarsi a causa dei ritardi nel risanamento della rete fognaria" – di quello si parlava – "e nell'adozione della misura di sicurezza di emergenza. Da tali conclusioni, la Corte lombarda ha

correttamente tratto la necessitata conseguenza di non ritenere riconducibile la condotta del responsabile alla fattispecie di cui all'Articolo 434, non coincidendo la forma di dolo concretamente ravvisata nel caso in esame, quanto all'evento disastro (dolo eventuale), con quella prevista dalla norma (dolo intenzionale)". E bolla le argomentazioni del Procuratore Generale, presso la Corte di Appello, che aveva interposto ricorso, analoghe a quelle rappresentate dall'odierno Pubblico Ministero di questo processo, assolutamente analoghe, in questi termini: "Emerge la palese infondatezza in diritto della prospettazione del Pubblico Ministero ricorrente, fondata su retaggi ermeneutici ormai definitivamente superati". Ed allora non v'è disastro. La contaminazione – e lo vedremo quando parleremo dell'avvelenamento – certamente non è riconducibile allo stabilimento siderurgico di Taranto. Le argomentazioni che vi ha compendiate il collega Urso sono insuperabili, perché non sono né alchimie né formule magiche né fantasie. Sono numeri, sono operazioni matematiche replicabili e verificabili da chiunque. Insuperabili, incontestabili. E già questo sarebbe sufficiente. Ma, al di là del contributo, inesistente dello stabilimento, non vi è l'evento di disastro, e ancor meno potrebbe ravvisarsi la intenzionalità di una condotta tesa, che raggiunge il massimo grado del suo aspetto volitivo, tesa a provocare un disastro. Io non so come il Pubblico Ministero abbia ritenuto di eludere queste argomentazioni, non certo facendo ricorso a quelli che la stessa Corte di Cassazione definisce retaggi ermeneutici, ormai definitivamente superati e abbandonati dalla giurisprudenza di legittimità.

Con riguardo al reato di avvelenamento, anche qui devo dire che basterebbe riportarmi a quanto vi hanno rappresentato i nostri consulenti e a quanto ha poi riassunto ed esplicitato il collega Urso nel suo pregevolissimo intervento. Mi preme soltanto rilevare, come è ben chiaro a tutti noi, che relativamente a questo reato che – ricordiamolo – viene contestato perché... per aver provocato e comunque non impedito la contaminazione dei terreni. Attenzione! Quindi il costrutto accusatorio quale sarebbe? Ho contaminato i terreni, gli animali hanno pascolato su terreni contaminati, ergo si sono contaminati essi stessi.

Non torno sul tema efficacemente ed ampiamente esaurito dai consulenti e dai colleghi. Mi preme soltanto ricordarvi, ancora una volta, come i terreni non fossero affatto contaminati. E questo già basta. Questo già servirebbe a deprivare di fondamento, ma ancor più, di senso logico, di valenza sistematica, le argomentazioni in ordine alla riconducibilità o meno dei profili all'interno dei fegati, che pure affronteremo, perché i terreni non erano contaminati. Cioè, l'oggetto, il bersaglio, il target dell'attività che mi viene contestata, certamente noi abbiamo la prova positiva che non sia contaminato. E abbiamo la prova positiva oltre che dal contributo dei consulenti, oltre che dalle discussioni dei colleghi, che da qualsiasi altra argomentazione, lo abbiamo proprio dagli

atti pubblico, proprio dai rapporti di prova, proprio dalle analisi dei topsoil. Non ve lo ripeterò, 47 topsoil esaminati, 44 perfettamente a norma. 44 certamente non contaminati, e lo dice ARPA. E di 3 che superano le soglie di concentrazione, in realtà assolutamente diversi qualitativamente tra loro, topograficamente, lo avete visto; ognuno di questi tre contornato, nelle immediate vicinanze, a decine di metri, da punti prelevati, campionati e risultati conformi. L'uno di questo, Fornaro stazionamento, non era neanche un pascolo, ma non soltanto, presenta un valore di 10,3 a fronte di un limite di 10 che già... Parlo per le diossine. Che già mi riesce difficile immaginare o definire un vero e proprio superamento, considerando l'incertezza di misura. Nello stesso, identico punto. Questo era il campionamento di aprile 2008, 10 aprile 2008. Nello stesso, identico punto, sei mesi dopo, Esposito ha detto che le diossine resistono trecento anni nei topsoil. Sei mesi dopo, non sessant'anni. Viene effettuato un nuovo campionamento nel medesimo punto, utilizzando le stesse coordinate satellitari del GPS e il valore è assolutamente tranquillizzante: 2,72 di diossina. E viene rifatto ancora, dai periti questa volta, il 21 giugno 2011: 2,7. Ma cos'è questo, se non un hotspot?

Ed ancora, in merito all'asserita contaminazione dei terreni, l'abbiamo citata ieri: "Relazione tecnica sulle rilevazioni di microinquinanti organici in aria ambiente nei terreni dell'area di Taranto, 11/16 giugno 2007: dal confronto..." Pagina 17. "Dal confronto con i dati di letteratura inerenti il contenuto di diossine in suoli provenienti dai vari paesi dell'Unione Europea, si può osservare che i valori ritrovati nell'aria tarantina risultano molto bassi".

Ma non basta, perché vi è stato detto tante volte, vi è stato ripetuto sino allo sfinimento: non ci sottraiamo a nessun cimento, a nessuna argomentazione, a nessun tipo di confronto, per quanto sia tranciante e dirimente e risolutiva già questa considerazione. Non sono contaminati i terreni!

Potrei fermarmi a questo e dire: dopodiché, francamente, di cosa sia accaduto agli animali potrei anche non saperlo, non poterlo o non volerlo spiegare. Perché il primo step, l'obiettivo, l'oggetto sul quale dovrebbe ricadere la mia condotta sono i terreni che contaminati non sono.

Poi vi è stato spiegato, tanto, e in maniera seria, scientificamente rigorosa anche sul processo metabolico degli animali da parte del Professor Pompa. Ma andiamo avanti. Diciamo, non sottraiamoci neanche ai confronti non più impervi, più marginali se vogliamo, rispetto alle tesi accusatorie. Perché si costruisce una ipotesi di contaminazione degli animali con la perizia Sanna ed altri e pretende poi l'Ufficio di Procura di rappresentare un pericolo per la salute pubblica sulla scorta degli studi, delle valutazioni, delle considerazioni e delle analisi operate dal Professor Cassano. Il punto è già stato

ampiamente illustrato dal collega Raffo, evidentemente non ritorno. Ne approfitto ancora una volta, lo avete sentito, lo avete seguito con grande attenzione, avete assorbito voi, sì, i concetti che vi ha illustrato. Mi preme, però, leggere soltanto la parte finale di questa relazione, quella che fonderebbe l'addebito di responsabilità in ordine alla contaminazione degli animali.

Dicono i periti: "Sulla base dei congeneri PCDD/PCDF rilevati, pur tenendo in considerazione la degradazione metabolica..." Non è vero. È un espediente retorico, perché "pur tenendo in considerazione la degradazione metabolica" vorrebbe dire che tu hai verificato se e come un determinato contaminante, in quanto tempo, in quale quantità, con quale profilo e qualità si trasferisce da una matrice alimentare all'animale. Tu tutto ciò non l'hai considerato, hai solo detto: "So che si modifica; come, quando, perché non lo so". Lo ha detto anche il Pubblico Ministero: carry over reiting, i coefficienti di trasferimento non ci sono, non sono stati presi in considerazione dai periti, non sono stati effettuati in via sperimentale. Ve lo ha detto il consulente Raccanelli, ve ne sono diversi, però se ne assumo uno mi viene una correlazione accettabile, ma con grande onestà intellettuale vi devo dire che assumendone un altro mi viene nessuna correlazione. Quindi tu non hai preso in considerazione, perché uno scienziato se dice: "Ho preso in considerazione la degradazione metabolica" vuol dire che ci ha lavorato, vuol dire che l'ha valutata, vuol dire che ha sviluppato dei calcoli. "Pur tenendo in considerazione la degradazione metabolica che tali congeneri possano aver avuto una volta ingeriti dagli animali, il loro possibile accumulo preferenziale" – possibile – "è adottando un principio di cautela". Cioè, finora non ha detto niente. "Sulla predetta riconoscibilità dei profili determinati, i risultati ottenuti hanno messo in luce la presenza di alcuni congeneri specifici" – e l'Avvocato Raffo vi ha spiegato che è esattamente il contrario, con quel riferimento erroneo, per tacer d'altro, alla tabella del BREF - attribuibili con buona approssimazione alle emissioni diffuse prodotte nel reparto sinterizzazione".

E già questa parte mi pare, francamente, inconciliabile, non con la valenza certa di una prova in campo penale, ma anche con un minimo di rigore scientifico, anche in un'ottica meramente predittiva e non dimostrativa, questa affermazione non dice nulla. Anzi, qualcosa dice: "Guardate che non abbiamo neanche una certezza da spendere. Vi proponiamo delle intuizioni, delle probabilità che non sono neanche tali, perché non le ho quantificate". Sono delle illazioni! "Pertanto, pur nella cautela che i limiti della conoscenza scientifica e sperimentale in questo caso pongono, si ritiene ragionevole affermare una correlazione preferenziale dei contaminanti riscontrati nei tessuti e negli organi animali esaminati con i profili di congeneri riscontrati nelle emissioni diffuse da

Ilva S.p.A."

Attenzione, qui è sibillina l'espressione "correlazione preferenziale", evoca un concetto scientifico: la correlazione, che abbiamo capito, imparato, essere il cosiddetto r^2 . Quella è la correlazione. Ma r^2 , Eccellentissima Corte d'Assise di Taranto, è un numero, è frutto di un'operazione aritmetica; è un numero che quanto più si approssima uno, esprime maggiore somiglianza; quanto più si allontana da uno, esprime diversità. Ma è un'operazione matematica. Quella è la correlazione r^2 , che i periti non fanno. Esprimono un concetto del tutto inedito, ma direi ripudiato dalla scienza, una correlazione preferenziale. Non esiste la correlazione preferenziale, è un modo surrettizio di introdurre una valutazione, priva di qualsivoglia riscontro fattuale e scientifico, spacciandola, spacciandola per un parere di scienza, perché la correlazione di r^2 i periti non l'hanno espressa, la correlazione preferenziale come argomento dialettico, come artificio retorico non ha diritto di cittadinanza già in un elaborato che vorrebbe essere di scienza, e meno che mai in un'Aula di Giustizia.

Rispetto poi, però, alla definizione di avvelenamento, io vorrei citarvi le sentenze della Sezione Quarta della Cassazione Penale del 05 maggio 2018, numero 25547, e Cassazione Penale, Sezione Quarta, sentenza 25 settembre 2018, numero 48548. Si dice, finalmente, in maniera certa, chiara, intelligibile, quello che peraltro ha sostenuto da sempre anche il Professor Pompa: "Non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione. Tale superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall'Articolo 257, del Testo Unico 152 del 2006, la quale sanziona condotta di inquinamento, ossia causative di un evento, che costituisce evidentemente un minus rispetto all'ipotesi di avvelenamento, ma anche rispetto a questo minus il superamento dei limiti soglia non rappresenta elemento a sostegno, non configura la fattispecie di reato". Ci insegna la Corte di Cassazione che deve individuarsi un pericolo reale, concreto, scientificamente accertato. Guardate che l'accentazione che io pongo rispetto a questi termini ha un senso rispetto... relativamente a ciò che vedremo concretamente essersi verificato in questo processo, perché questo è il principio guida, questo è il cardine. "Pericolo reale, concreto, scientificamente accertato, non essendo sufficiente il ricorso a presunzioni astratte di pericolosità, al fine di ritenere integrato l'elemento oggettivo". Qui non stiamo ancora parlando neanche dell'elemento psicologico, qui stiamo ragionando in ordine alla configurabilità dell'avvelenamento come elemento fattuale, oggettivo. "Trattasi, invero, di posizione avvallata da una giurisprudenza ormai ultratrentennale, che facendo leva sulla chiarezza e tassatività del tenore letterale della disposizione, non consente fughe ermeneutiche in quanto ricadrebbero nel divieto di analogia in malam

partem". Questo è un argomento certamente noto ai Giudici Togati. Il divieto di analogia in malam partem significa che la norma penale deve avere caratteri precisi, distintivi di tassatività e di – appunto - precisione e determinatezza. Quindi io non potrò mai ritenere responsabile taluno per un reato, se una specifica norma di legge non prevede quella determinata condotta come reato, e non potrò fare ricorso ad analogie in malam partem, appunto, ossia dicendo: "Va bene, non esiste una norma che sancisce il comportamento dell'Avvocato Vozza, ce n'è un'altra che sanziona un comportamento analogo. Non identico ma analogo. Mutuo quella previsione punitiva per condannare l'Avvocato Vozza". Non si può fare, è vietato. Questo, sostanzialmente, richiama la Corte di Cassazione. Perdonate, non voglio essere didascalico, è solo per essere certo di essere compreso.

Di cosa stiamo parlando? Abbiamo detto che l'effetto virtualmente benefico di questi animali riposerebbe sugli studi e sulle consulenze, su quella parte di perizia – come dire? - scissa dal corpo del reato, ossia la parte elaborata dal Dottor Cassano, il quale cosa ci dice? Udienza 21 giugno del 2017: "Il nostro era tutto un discorso di tipo teorico". Ricordate quello che abbiamo visto in ordine ai pronunciamenti della Cassazione, vero? Pericolo reale, concreto, scientificamente accertato. Cassano, cosa dice il Professor Cassano? "Il nostro era tutto un discorso di tipo teorico". Presidente Petrangelo: "Teorico, ipotetico praticamente". Dottor Cassano: "Ipotetico". Avvocato Lojacono: "E' proprio questo che volevo dire" – rivolto al teste – "Avete fatto un discorso ipotetico di scenario". Dottor Cassano: "Certo". Questo già mi pare che in radice mini qualsiasi ipotesi di concretezza e di realtà di un pericolo. E guardate che tutto ciò nonostante lo stesso Dottor Cassano sia incorso in un macroscopico errore, che ha sovradimensionato le stime dell'effetto del contaminante. Perché? Perché il Dottor Cassano ha utilizzato per la sua relazione, per i suoi calcoli e per le sue conclusioni, i soli valori dei campioni risultati non conformi. Cioè, ha utilizzato i valori di 60 campioni non conformi contro 123 di campioni conformi, cioè ha ipotizzato che il consumatore non soltanto si cibasse - come vedremo - di quella quantità di carni, ma che ingerisse soltanto carne contaminata. Tutto questo in violazione ed in dispregio della regola scientifica, invece, che è della Organizzazione Mondiale della Sanità, ancora una volta in tema alimentare, che invece impone allo studioso di operare la media evidentemente su tutti i campioni esaminati, conformi e non.

Va bene. Ciò nonostante, ciò nonostante cosa accade? Anche – come dire? - a valle di questo pacifico errore metodologico cosa accade? "Il pericolo rappresentato..." Pagina 90 della relazione del Dottor Cassano: "Il pericolo rappresentato dalla contaminazione alimentare media riscontrato nel territorio investigato non si è concretizzato in un

rischio per la salute umana del consumatore ordinario, sia adulto che bambino. Il calcolo, sia della dose media ingerita nel breve periodo (total weekly intake), che il carico assunto per tutta la vita (body burden), non risultano superare i limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità". Poi vanno oltre. Affrontano uno scenario - questo era ipotetico - di fantasia: quello del superconsumatore. "Ciò non esclude, tuttavia, potenziali apprensioni" - potenziali apprensioni, cioè esattamente il contrario di reale e concreto - "per quanti ricorrono a consumi più elevati dei prodotti in oggetto (superconsumatori)". E giustifica, pertanto, non un allarme sanitario, un controllo sanitario alimentare in zona assiduo e puntuale.

Quindi, la contestazione di avvelenamento, che ci ha condotti dinanzi a questa eccellentissima Corte, si fonda su un rischio sanitario che neanche ipoteticamente è rappresentato dal consulente, perché il consulente dice: "Attenzione, questa situazione in uno scenario estremo, assolutamente fantasioso, irrealistico" - e vedremo perché - "comunque giustifica..." Neanche impone, "giustifica un controllo assiduo".

Perché lo scenario è fantasioso e, nonostante la sua chiara matrice irrealistica, comunque non giustifica un allarme? Perché l'ipotesi del superconsumatore, che suggerirebbe un controllo assiduo... Un controllo assiduo, non una cura, non un ricovero, non una terapia. Un controllo assiduo. E' quello costruito su un'ipotesi che prevede l'assunzione di 800 grammi di fegato ovicaprino al giorno. Cioè, otto etti di fegato ovicaprino, ma chi li mangia otto etti di fegato ovicaprino al giorno? 5,6 chili di fegato ovicaprino alla settimana. Ma se qualcuno mangiasse 5 chili e mezzo di fegato alla settimana, signor Presidente e signori della Corte, probabilmente incorrerebbe in ben altro rischio che non quello della contaminazione, perdonatemi!

Interviene, infatti, il Presidente Petrangelo, perché davanti a questa mostruosità spontaneamente dice: "Beh, non penso che una persona mangi 3 chili e mezzo alla settimana". Tre chili e mezzo perché? Perché se fosse fegato 8 etti, se invece fosse solo carne sarebbe mezzo chilo al giorno". Mezzo chilo al giorno? Ma forse neanche un Dobermann mangia mezzo chilo al giorno di carne! E quindi sarebbero 3 chili e mezzo alla settimana. E qui che non ce la fa più il Presidente Petrangelo dice: "Va bene, abbiamo capito, 5 chili e mezzo di fegato alla settimana, 3 chili e mezzo di carne diversa al fegato, non penso che una persona mangi 3 chili e mezzo alla settimana". Cioè è questo, sulla base di questo, questo era all'udienza del 21 giugno del 2017, la pagina da ultimo citata è la 43, la precedente, quella sullo scenario ipotetico, la 34 della trascrizione. Ma di cosa stiamo parlando? Ma sulla base di questi elementi si può ragionevolmente, in scienza e coscienza, non condannare perché io escludo nella maniera più assoluta che voi possiate condannare per questo reato, ma si può anche soltanto ipotizzare, si può anche soltanto

formulare un capo di imputazione? È quello che dicevo prima, il rapporto morboso con le proprie intuizioni, ogni intuizione... poi la consulenza mi dice assolutamente il contrario, le evidenze scientifiche idem, la giurisprudenza mi dà torto, però sono così legato a questa mia intuizione iniziale che vi resto aggrappato fino ad una richiesta di condanna a 28 anni di reclusione. Va bene.

In ultimo, ma qui davvero per mero scrupolo, anzi – come dicevano gli Avvocati più esperti – per mero tuziorismo difensivo, certe espressioni per me iconiche di una Avvocatura che forse non c'è neanche più, nell'esposizione parlo perlomeno, ma mi auguro che siano tutti in vita e godano di ottima salute, parlavo nel modo di affrontare una discussione che una volta si chiamava “arringa” non a caso. Dicevo, a tutto questo aggiungete che questa consequenzialità di condotte, le emissioni che abbiamo visto non soltanto non ci sono, non soltanto sono entro tutti i limiti, molto al di sotto di tutti i limiti previsti, gli impianti abbiamo visto assolutamente conformi, una emissione eolica secondo il Pubblico Ministero, un trasporto eolico secondo il Pubblico Ministero di polveri confinate in uno scantinato nei cunicoli, quando abbiamo visto, dimostrato scientificamente e non ha il Pubblico Ministero alcun valido argomento contrario, anzi non ha alcun argomento valido o meno che sia, che quand'anche fossero state all'aperto non confinate, non contorniate da edifici, comunque lì non ci sarebbero arrivate, ciò nonostante – peraltro assunto o smentito da quelle rilevazioni di cui vi ho parlato ieri dove abbiamo concentrazioni superiori in calma di vento, che francamente anche qui non capisco come si concili con una costruzione di contaminazione attraverso il vettore eolico, va bene, andiamo avanti anche qui, avrebbero contaminato i terreni che non sono contaminati, avrebbero contaminato gli animali che hanno pascolato e brucato su quei terreni.

Ora, credo sia evidente la totale insussistenza, la macroscopica insussistenza di alcuna di queste condotte o di questi segmenti fattuali, ma per mera ipotesi voi non soltanto per condannare l'Ingegnere Luigi Capogrosso dovesse ritenere accertato nel mentre è stato accertato l'esatto contrario, perché qui ancora una volta non ci si è limitati all'aspetto confutativo, qui noi vi abbiamo fornito la prova indubitabile del contrario di quello che afferma il Pubblico Ministero, ma non soltanto appunto dovrete ritenere integrati e verificati realmente questi segmenti di condotta, il vostro sforzo creativo dovrebbe spingersi ancora oltre perché il vostro sforzo creativo dovrebbe spingersi a rappresentarsi la coscienza e volontà dell'Ingegnere Luigi Capogrosso – pardon – coscienza e volontà di avvelenare sostanze alimentari, la consapevolezza della potenza tossica del mezzo usato e della destinazione alimentare della cosa avvelenata, cioè oltre tutto quello che abbiamo detto l'Ingegnere Capogrosso deve anche volere – volere – che

quegli animali vadano a mangiare il terreno in ipotesi accusatoria contaminato e deve anche sapere che gli animali vanno lì a pascolare e deve anche sapere che l'animale, oltre a brucare l'erba – ma abbiamo visto i bioindicatori anche da quel punto di vista non rilevano alcunché di anomalo – deve anche sapere l'Ingegnere Luigi Capogrosso che l'animale ingerisce dal 20 al 30% di terra, peraltro non contaminata, cioè voi per condannare per avvelenamento dovrete risolvere tutte queste aporie, dovrete superare l'insuperabile, dovrete stravolgere quello che si è dimostrato in questo dibattito e solo così potreste giungere ad una affermazione di responsabilità.

Molto rapidamente, davvero, passerei in rassegna i residui reati, perlomeno quelli più gravi, che poi – vedete – quanto più gravi sono le contestazioni, tanto più – non me ne voglia – capotiche appaiono. Sull'associazione per delinquere vi è stato detto tutto, conoscete la giurisprudenza, ma trovo veramente inverosimile che si possa dire degli imputati – ora io parlo chiaramente in difesa di Capogrosso Luigi che partecipava, anzi Capogrosso la promuoveva addirittura e la dirigeva – un'associazione per delinquere allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione. Cioè Luigi Capogrosso non avrebbe diretto uno stabilimento, non si sarebbe occupato delle problematiche ambientali, di produzione, occupazionali, no, avrebbe promosso, organizzato e diretto una consorteria criminale, un gruppo illegale finalizzato a commettere un numero indeterminato di reati. Cioè io non lo so se voi possiate trovare anche soltanto nell'estratta formulazione plausibile una contestazione del genere! Non vi annoierò con tutti gli arresti giurisprudenziali, non vi annoierò con i requisiti e gli elementi essenziali a questa fattispecie di reato palesemente insussistenti nel caso di specie, che già vi sono stati rappresentati da chi mi ha preceduto. Con riferimento al reato di disastro doloso, evidentemente, vi ho già parlato.

Vi è poi il delitto di cui all'Articolo 437, commi 1 e 2 del Codice Penale, perché in concorso tra loro – Capogrosso ed altri imputati – nelle rispettive qualità di cui sopra omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto questo è un capo di imputazione acefalo, soprattutto laddove contesta il capoverso, cioè aver provocato infortuni o malattie, in questo caso malattie, o addirittura morti dei lavoratori. Perché è acefalo? Quali impianti e quali apparecchiature ha ommesso? Non lo si dice. È una contestazione affetta da una indeterminatezza genetica insuperabile con qualsiasi sforzo ermeneutico, qualsiasi giurista voglia confrontarsi. Quali emissioni non vengono specificate. Relativamente poi alla fattispecie aggravata, ossia all'inveramento di malattie o addirittura morti – beh – qui necessariamente per formularmi questo addebito

mi devi contestare chi si sarebbe ammalato e chi sarebbe morto, a cagione della mia omissione dolosa di cui ci occuperemo anche, seppur brevemente.

Guardate che in questa formulazione noi vertiamo in quello che in giurisprudenza si definisce un reato omissivo improprio, ossia un reato in cui contrariamente a ciò che avviene normalmente nella vita comune di ognuno di noi, cioè che un evento viene prodotto da un'azione, quindi di natura commissiva, in questo caso un evento troverebbe la sua genesi, la sua causa in una omissione, questo aspetto ha particolarmente appassionato la giurisprudenza negli ultimi decenni, è stato inizialmente risolto dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 10 luglio del 2002, la famosa sentenza Franzese – notissima evidentemente ai Giudici togati che mi ascoltano – e a fronte di qualche fraintendimento interpretativo dei principi enunciati dalla sentenza Franzese è intervenuta definitivamente... sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 38343 del 24 aprile del 2014. In estrema sintesi cosa ci dice questa pronuncia? “L’ordinamento accoglie la concezione condizionalistica della causalità, cui è strettamente legato il giudizio controfattuale, ossia devi verificare l’effettiva incidenza dell’azione considerata e con riguardo ai reati omissivi in proprio occorre valutare quindi se sia possibile ritenere con umana certezza, alla stregua di giudizio caratterizzato da elevata probabilità logica, che qualora si fosse tenuto il comportamento che mi contesti aver omesso – quindi la condotta alternativa lecita che a mente della incolpazione io non avrei tenuto – l’evento non si sarebbe verificato”, io non so neanche quale sarebbe l’evento in questo reato perché non mi hai detto quali sarebbero le malattie che ha provocato, quali sarebbero le morti, in danno di chi ed in riferimento alla condotta quali impianti avrei omesso, quali emissioni avrei consentito che si sprigionassero! Ma ancora di più – e termino sul punto – risulta del tutto inconferente e contraddittoria questa contestazione, sol che si pensi che dal 1995 al 2010 nello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto sono stati installati 17 nuovi impianti di depolverazione, ma altro che condotta omissiva! Dolosamente omissiva, attenzione! Dolosamente omissiva! Io volutamente non ho collocato quegli impianti, ne ho collocati 17 nuovi, ho aspirato ulteriori 6 milioni 202 mila normal metri cubi, ho abbattuto ulteriori – attraverso questi 17 nuovi impianti – 9 milioni di tonnellate/anno di polveri. Ma come sarebbe “ho dolosamente omesso”?

Per quanto riguarda l’avvelenamento dei mitili, beh, francamente, davvero ritengo offensivo per la mia e la vostra intelligenza, per la mia e la vostra capacità di comprensione, di valutazione di quanto è accaduto sotto i nostri occhi spendere parole ulteriori rispetto a quelle già adoperate da chi mi ha preceduto, soprattutto dai consulenti, ma ancora di più – ancor di più – dalle evidenze oggettive che connotano una vicenda processuale

francamente anche in questo caso difficilmente spiegabile, con dei contaminanti che a decine di chilometri, dispersi dai canali, dovrebbero nuotare controcorrente rispetto invece ad un moto marino che spinge dalla parte opposta, come dice la stessa ARPA e vi è stato detto; dovrebbero, come salmoni – oltre che nuotare controcorrente – saltare la diga foranea, atterrare nello specchio acqueo antistante Mar Piccolo... no, basta, no! A questo io mi sottraggo, ecco! Abbiamo detto “non ci sottrarremo a nulla”, me lo consentirete, sarò anche un po' stanco e provato, a questo mi sottraggo!

Della vicenda della corruzione Liberti non parlerò più, vi hanno parlato il Presidente l'Avvocato Caiazza – per me è il Presidente – vi ha parlato il collega Raffo, non c'è stata nessuna dazione di denaro, di utilità, le buste, sapete tutto anche meglio di me. Della conversazione con Archinà vi ho parlato ieri e sarebbe peraltro quello l'unico addentellato ipotetico che vi ha offerto la Procura della Repubblica per sostenere una richiesta di condanna che francamente trovo insostenibile, oltre che inverosimile.

Vi è poi l'episodio di concussione in danno... ancora meno chiaramente parlerò del falso della consulenza che pure si addebita in concorso a Luigi Capogrosso, perché devo dire che non si è fatto mancare niente in questo processo il mio assistito, risponde di un tale florilegio di imputazioni da coprire quasi l'intero arco del nostro Codice Penale, persino il concorso in falso. Va bene, abbiamo visto che comunque falsa non era, ma questo vi è stato già spiegato e non ho neanche la competenza e la conoscenza degli atti per offrire un contributo non dico migliore, ma anche soltanto diverso ed ulteriore. Concorso dell'Ingegnere Luigi Capogrosso nella presunta concussione del Professor Assennato: guardate, questi capi di imputazione hanno delle peculiarità e – credetemi, io parlo per la mia modesta esperienza personale di quasi trent'anni ormai, 29 per l'esattezza – hanno delle peculiarità che non ho mai... gli anni passano, per me passano, anche male, per altri passano meglio, dicevo io raramente, anzi mai ho colto delle peculiarità così bizzarre, direi persino esotiche nei capi di imputazione, perché da un lato abbiamo visto che è una fonte di addebito – e vedremo, lo spiegherà magnificamente Luca Perrone – una fonte di addebito sarebbe aver mantenuto contatti – com'erano? – non strettamente istituzionali. Che contestazione è? Va be', ne parlerà il collega. Qui, invece, l'abuso costruttivo... perché, attenzione, mi rivolgo ai Giudici Popolari, la concussione – per banalizzare – altro non è che l'estorsione commessa dal pubblico ufficiale, mi rendo conto che è banale come spiegazione, ma credo che renda efficacemente l'idea per chi magari è meno avvezzo alle categorie giuridiche. Quindi, anche di questo vi hanno ampiamente, in maniera esaustiva parlato tanti altri colleghi, ma la minaccia implicita della mancata riconferma nell'incarico ricoperto sarebbe un abuso costruttivo? Ma proprio, astrattamente, per definizione, ora dimentichiamo tutto quello che hanno detto i

testimoni, le intercettazioni, i colleghi che mi hanno preceduto, fermiamoci al capo di imputazione “minaccia implicita della mancata riconferma nell’incarico ricoperto” che già mi desta non poche perplessità, ma veniamo alla posizione di Capogrosso, qual è la condotta che gli si ascrive? Cioè, ammesso che una minaccia vi sia stata, ammesso che l’elemento oggettivo del reato in danno... ammesso, ma in maniera assolutamente ipotetica, anche questo è un pretesto retorico, ma in disparte ogni considerazione che non mi appartiene nella mia veste processuale, ma poi Capogrosso cosa avrebbe fatto nella vicenda di Assennato? Perché non ce l’ha spiegato mica nessuno! Una muta presenza alla riunione del 15 luglio! Avete un elemento anche solo di sospetto che Capogrosso Luigi abbia mai posto in essere qualsivoglia tipo di comportamento, di condotta, anche implicito, anche mimico, anche posturale rispetto ad un tentativo di ingerenza circa l’attività del Professor Assennato? Capogrosso viene imputato del delitto di concussione perché era presente ad una riunione insieme a decine di persone in cui doveva spiegare determinati processi produttivi, cosa che poi non gli è stata neanche possibile perché la riunione ha preso altre strade, altre vie che non lo riguardavano neanche. Non c’è un testimone, non c’è una mail, non c’è una conversazione, non c’è nulla! Capogrosso deve essere condannato per essere stato seduto lì, muto! Scusate.

Dell’abuso d’ufficio e della violazione del segreto – ripeto – parlerà magnificamente il collega Perrone e da lui preventivamente, ora non solo mi associo a quanti mi hanno preceduto, ora mi associo anche a quanti mi seguiranno, ma la stima che... non lo so, è una categoria francamente anche questa ibrida, ma la stima che nutro nei confronti di Luca Perrone è conclamata, è talmente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In bianco.

AVVOCATO V. VOZZA – ...vasta ed incondizionata che mi assumo la responsabilità di associarmi preventivamente a quello che dirà. È inutile che vi dica che anche rispetto a questo reato la novella che introduce il concetto scriminante dei margini di discrezionalità nell’adozione di un provvedimento amministrativo già di per sé mi apparirebbe assolutamente dirimente.

Vorrei affrontare adesso in maniera ancora una volta, spero assolutamente sintetica, ma sufficientemente efficace, un’altra questione qui di natura diciamo eminentemente tecnica processuale, voi sapete che il nostro ordinamento vieta all’imputato già giudicato di essere sottoposto ad un nuovo processo per i medesimi fatti rispetto ai quali è stato appunto già sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e sul punto soccorre proprio il totem del Pubblico Ministero, la celeberrima sentenza sulle cokerie, numero 408 del 2007, del 12 febbraio del 2007, ovviamente gli estremi sono quelli della

sentenza di primo grado. Allora, abbiamo già visto come questa sentenza in realtà rappresenti contenutisticamente ed anche a livello di effetti che ne derivano esattamente il contrario di ciò che ha voluto intendere il Pubblico Ministero, perché – in maniera telegrafica – noi sappiamo che al 10 settembre del 2001 tutte le batterie erano perfettamente a regola, a norma, perché non vengono fatte oggetto di sequestro e neanche di prescrizioni e che anche quelle oggetto di sequestro di questa vicenda penale a far data quantomeno dal 16 dicembre del 2002, giorno in cui vengono dissequestrate, sono necessariamente anch'esse a norma ed in regola; caso contrario, dubito fortemente che l'Autorità Giudiziaria avrebbe dissequestrato batterie che, secondo il Pubblico Ministero di oggi, avrebbero presentato uno stato disastroso da un punto di vista strutturale, della conduzione, della condizione, però queste sono opinioni, questi sono percorsi logici che spesso si fondano su pregiudizi e su verità precostituite, non sui fatti, il fatto oltre tutto quello che è emerso qui è che il 16 dicembre del 2002 vengono dissequestrate e se vengono dissequestrate le batterie, almeno da quel momento in poi, dalla 3 alla 6, sono perfettamente a norma, a meno che non vogliamo pensare che un Magistrato di questa Repubblica dissequestri un manufatto, un plesso industriale nella consapevolezza che a cagione di quel dissequestro si perpetreranno reati. Beh, no, questo io non riesco a pensarlo, nonostante la mia posizione di antagonista rispetto alla Magistratura inquirente. Ma questo comunque non lo posso pensare, perché questo attiene al buon senso, alla buona fede, alla professionalità ed alla onestà di ognuno che non è messa in discussione.

Dicevo, rispetto a questa sentenza il Pubblico Ministero che è un avversario insidioso, eh, è insidioso per la capacità proprio istintiva di approcciare il dibattito, è insidioso per l'attitudine a comprendere i punti deboli del suo costrutto; lui sa perfettamente perché è strutturato giuridicamente, perché è una persona intelligente, sa perfettamente che tutto questo sbandierare questa sentenza, oltre all'effetto concreto, alla ricaduta processuale in termini di merito che vi ho – credo – insuperabilmente rappresentato, presenta anche un altro problema ed è il problema del divieto del secondo giudizio, ossia lo stato di quelle batterie, la conduzione di quelle batterie, l'eventuale impatto di quelle batterie hanno già formato oggetto di un processo penale e non si può essere giudicati una seconda volta per lo stesso fatto. Come pensa di eludere questo insormontabile ostacolo? Come pensa di aggirare la montagna il Pubblico Ministero? Testualmente, uno può dire, leggo testualmente: “Va be', ma per questi fatti siamo stati già giudicati”, abbiamo fatto prima il discorso, siete stati giudicati per il 674 – il reato di cui all'Articolo 674 – per il 437 relativo a queste batterie, ma qui stiamo discutendo di un'altra tipologia di reato, quindi io lo stesso fatto se lo qualifico diversamente – perché

questo è il precipitato logico, ineludibile di questo ragionamento – se io lo stesso ed identico fatto, la vostra condotta identica, sempre quella, nelle stesse circostanze di tempo, di modo e di luogo, se io la qualifico in dieci modi diversi, se io vado a sussumerla sotto dieci fattispecie di reato diverse che non ti contesto tutte insieme nello stesso processo, te le contesto una ogni due anni, tu subirai dieci processi – stando a questo ragionamento – per lo stesso fatto e questo il nostro ordinamento non lo prevede. Talmente non lo prevede che rispetto a questa deviazione giuridica che invece propugna il Pubblico Ministero... ed anche qui evidentemente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione e vi citerò soltanto le sentenze più recenti, sono poche, è intervenuta anche la Corte Costituzionale: Corte di Cassazione Penale, Sezione Seconda, 12 novembre 2019, numero 45858...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato, può ripetere il numero per favore?

AVVOCATO V. VOZZA – Allora, Cassazione Penale, Sezione Seconda, 12 novembre 2019, numero 45858: “Il principio del divieto del secondo giudizio per il medesimo fatto naturalisticamente individuato opera, anche in assenza di giudicato formale – ma qui il giudicato è intervenuto – pur se nel secondo giudizio il fatto storico sia diversamente qualificato con un'imputazione di reato che costituisca progressione criminosa del primo”, cioè esattamente il contrario di quello che ha sostenuto il Dottor Buccoliero, mi spiace, capita! Ancora, Cassazione Penale, Sezione Seconda, 11 gennaio 2019, numero 1144: “Appare del tutto maggioritaria, nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione che il fatto che rileva ai fini del divieto di bis in idem è quello storico naturalistico, ossia l'accadimento materiale che quantunque selezionato secondo criteri normativi, nel raffronto ai fini della delibazione preclusiva, prescinde dall'inquadramento giuridico che ne è stato dato, in conformità alle pronunzie della CEDU – che è alla stregua dell'Articolo 4 del Protocollo 7 – impongono di interpretare la medesimezza del fatto secondo le concrete circostanze di fatto e spazio temporale che caratterizzano la condotta, negando fondamento alla tesi che valorizza l'identità della fattispecie astratta contestata”, cioè non è conferente la individuazione della fattispecie di reato, ciò che conta, ciò che impedisce un secondo giudizio per lo stesso fatto è l'identità del fatto storico, quello che vi ho detto prima, la condotta.

In ultimo, vi cito sul punto la sentenza della Corte Costituzionale numero 200 del 2016: “Con tale pronuncia il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'Articolo 117 della Costituzione comma 1 – in relazione sempre all'Articolo 4 del Protocollo 7 CEDU – l'Articolo 649 del Codice di Procedura Penale, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui esclude la medesimezza del fatto per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza

divenuta irrevocabile ed il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. La Consulta si preoccupa di sottolineare l'esigenza di evitare il rischio che la proliferazione delle figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre allo stesso fatto, offra l'occasione per iniziative punitive, se non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l'individuo di fronte ad una tra le più penetranti ed invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato", ho citato testualmente pagina 7 della sentenza della Corte Costituzionale numero 200 del 2016.

Analogamente dicasi – e qui davvero è solo un richiamo – alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, numero 563 del 2017, la famosa sentenza "Amianto" che peraltro nella sua versione finale, ossia nella sua dimensione irrevocabile, assolve l'Ingegnere Capogrosso tanto dai reati di omicidio colposo, quanto dal secondo comma di cui all'Articolo 437, dichiarando la prescrizione per il primo comma e le regole con cui si dichiara la prescrizione e quindi la cognizione in qualche modo limitata allorché si verte un'ipotesi di prescrizione rispetto al merito – i Giudici togati che mi ascoltano conoscono perfettamente – ma comunque in ogni caso ostativa alla celebrazione di un secondo giudizio. No, i Giudici Popolari mi dovranno perdonare, io non voglio mai correre il rischio di sottovalutarvi, perciò talvolta possa apparire pedante – come mia moglie peraltro spesso mi ricorda – spero non oltre il limite naturale di sopportazione, ecco. In ultimo, vi dicevo, l'Articolo 533 del nostro Codice di Procedura Penale, al primo comma così recita: "Il Giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio" ed anche questo ritengo sia un concetto che ormai tutti abbiamo pacificamente assimilato. Mi preme ricordare però o – meglio – evidenziare che questo inciso, al di là di ogni ragionevole dubbio, questa regola di giudizio, questo canone di valutazione è stato introdotto dall'Articolo 5 della Legge 46 del 2006, allorché già nel nostro ordinamento erano presenti altre diverse formule che tramutavano in legge il brocardo in dubio pro reo, ossia l'Articolo 530 comma 2, "Il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che è stato commesso da persona imputabile". Così come, ancor prima della Legge numero 46 del 2006 – evidentemente – nella carta fondamentale della nostra costituzione al comma 2 dell'Articolo 27 si statuisce la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, il quale non è considerato appunto colpevole sino alla condanna definitiva, ma allora non soltanto immagino voi, ma tutti gli operatori del settore, tutti i giuristi – se ci vogliamo pomposamente definire così, io mi definisco più modestamente un operatore del diritto, talvolta anche un operaio del diritto – si sono anche posti il problema che

senso... perché il legislatore ha ritenuto di intervenire, di fissare quest'altra regola? Perché ha inteso specificare questo canone? Perché non può essere inutile, eppure c'era l'Articolo 530 secondo comma in dubio pro reo, nel dubbio assolve, eppure c'era già il comma 2 dell'Articolo 27, soltanto la sentenza irrevocabile. Allora questa formula cos'è? Pleonastica? E' superflua? E' ripetitiva? Assolutamente no! Siccome era un dubbio che evidentemente si è diffuso nella comunità giuridica, è intervenuta ancora una volta la Corte di Cassazione, faccio in questo caso riferimento alla Sezione Seconda Penale, la sentenza è la numero 24554 del 14 maggio del 2015.

A mente di questa pronuncia che interpreta – appunto – quel canone di valutazione “al di là di ogni ragionevole dubbio” qual è il significato da attribuirsi a questo intervento legislativo del 2006? Il significato è che al Giudice è consentito di pervenire all'affermazione di responsabilità non soltanto quando la diversa ricostruzione fornita dalla Difesa appaia improbabile, ma soltanto se tale ipotesi alternativa non sia plausibile; se invece l'ipotesi alternativa – antagonista rispetto a quella accusatoria – è plausibile, non è sufficiente che il Giudice di merito l'abbia ritenuta improbabile, ma occorre che siano stati individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accolta in modo da ritenere non razionale il dubbio derivante dall'esistenza di un'ipotesi alternativa. Insomma, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al Giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto ad altre. Questo è il senso, il significato autentico, reale, più impattante di quella regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio! Per condannare non posso soltanto operare un giudizio di comparazione in termini di probabilità e ritenere che l'ipotesi accusatoria sia più probabile della ricostruzione antagonista che rappresenta la Difesa, non lo posso fare, devo ritenere che l'ipotesi del Pubblico Ministero sia l'unica – l'unica – realisticamente e razionalmente condivisibile e che quella invece proposta ed offerta dalla Difesa sia destituita di qualsivoglia fondamento, logico, giuridico, fattuale, sia implausibile, inverosimile ed allora io vi chiedo e mi chiedo... io, con tutta l'onestà intellettuale di cui sono capace e con grande serenità, sono fermamente convinto che in questo dibattito si sia formata e manifestata ai vostri occhi, alle vostre coscienze la prova tangibile e positiva della insussistenza dei fatti, così come addebitati dal Pubblico Ministero, ma ove anche nella mente di alcuno di voi residuasse un dubbio potreste davvero in scienza e coscienza liquidare come implausibili, inverosimili, irrazionali, destituite di ogni fondamento le ricostruzioni alternative fornite dalla Difesa? Io credo che questo assolutamente non potrà mai accadere ad opera di questa Corte d'Assise di

Taranto.

E concludo con un richiamo, ancora una volta, ai maestri del Foro che quando ultimavano le discussioni in Corte d'Assise normalmente, usualmente, concludevano dicendo "Vi affido la vita del mio assistito", io francamente non ho la pretesa di affidare nulla a nessuno, mi manca il potere, la capacità, l'autorevolezza di affidarvi la vita dell'Ingegnere Luigi Capogrosso, una cosa ve la chiedo però, vi chiedo di restituirgli non la dignità perché la dignità non l'ha mai persa, perché la dignità è l'intima concezione di se stesso, di una persona che ha sempre agito con professionalità, correttezza, in maniera etica, attenendosi ai suoi doveri di cittadino, di lavoratore e di uomo, non la dignità, ma la reputazione, quella spero che vogliate restituirgliela, la reputazione e la serenità, liberandolo da imputazioni per certi versi addirittura infamanti che certamente non merita. Grazie davvero per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Concludo, evidentemente in maniera formale, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste da tutti i reati contestati, in subordine perché non costituisce reato; coerentemente con quanto ho cercato in maniera forse anche confusa di rappresentarvi, ma soprattutto con tutto ciò che è emerso durante l'istruttoria dibattimentale e che non avete mancato di apprezzare, non intendo avanzare richieste subordinate. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie a lei, Avvocato. Allora, facciamo pochi minuti di pausa.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, naturalmente mi associo alle conclusioni già formulate dal collega Melucci per ciò che concerne gli altri miei assistiti Corti e Bessone, le aveva già formulate per Corti anche in mia sostituzione, per Corti le aveva formulate anche nella veste di mio sostituto processuale, per l'Ingegnere Bessone come codifensore, evidentemente mi associo alle conclusioni già rassegnate. Grazie a voi.

Il processo viene sospeso alle ore 12:06 e riprende alle ore 12:50.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi.

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, posso? Sono l'Avvocato Melucci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego, Avvocato, dica.

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, in ossequio ad un invito che mi fece anche lei durante la mia discussione, io ho preparato delle memorie scritte nell'interesse delle posizioni più gravate, mi riferisco a Pastorino, Bessone e Ceriani e che ho fatto naturalmente in otto copie per tutti i Giudici della Corte d'Assise, anche in funzione della Camera di

Consiglio, per una facilità di consultazione; di fatto è semplicemente il mio intervento in maniera un po' più analitica, con qualche passaggio che per ragioni di fretta o dimenticanza ho potuto in qualche modo saltare, però è esattamente quello che mi avete sentito dire, qualcosa in più e non in meno. Posso depositarle, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, ha avuto modo di dare un'occhiata a questa memoria? Comunque, se non ci sono opposizioni, possiamo acquisirle. Prego, Avvocato.

(La Difesa consegna le suddette copie alla Corte).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Prego, la parola all'Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO PERRONE LUCA

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io mi rendo conto che gli argomenti che sono rimasti sono veramente molto pochi, cercherò di non annoiarvi con questo mio intervento dando – nei limiti del possibile – anche un taglio evidentemente diverso dai colleghi, dai bravissimi colleghi che mi hanno preceduto. Intendo rappresentare inizialmente alle Signorie Vostre Illustrissime quello che è stato un po' il nostro stato d'animo in questi anni, è una difesa assolutamente difficile, difficile perché partiva da un dato di fatto ineludibile, io sono abituato... chi mi conosce mi stima, chi non mi conosce a volte mi reputa un po' antipatico, però per dire le cose così come sono, senza giri di parole: noi siamo partiti in questo processo, in questa vicenda – la vicenda Ilva – è una sentenza già scritta, cioè il fastidio della celebrazione di questo processo che è stato più volte manifestato dall'Ufficio di Procura che invitava naturalmente ad una velocità e ad una celerità nella celebrazione dello stesso, nasce dal fatto che “Che cosa c'era da dimostrare?”, qualche Pubblico Ministero che occasionalmente si è presentato durante l'istruttoria dibattimentale sorridendo e portatore di una superiorità morale rispetto ai banchi della Difesa diceva: “Beh, ma c'è il giudicato cautelare, quindi siete colpevoli”. Vedete, la vita è... veramente c'è sempre uno sliding doors, in questa vicenda c'è un incrocio anche proprio temporale che ha fatto sì che scattasse e maturasse un convincimento comune, cioè non c'è un italiano che non associ Taranto all'Ilva e non associ l'Ilva ai veleni, cioè praticamente è un'associazione di idee immediata, chiunque di noi ha avuto i suoi lutti, intimamente può aver pensato “Colpa dell'Ilva, noi viviamo in una terra inquinata”. Quando dicevo lo sliding doors, c'è stato un momento storico, deposito della perizia epidemiologica 01 marzo del 2012, 08 marzo 2012 le nuove BAT,

un incrocio incredibile, 05 marzo 2012, cioè nel giro di pochissime ore è maturato questo incrocio che è veramente uno sliding doors, il 05 marzo 2012 c'è la richiesta da parte avanzata dalla Regione Puglia del riesame dell'AIA e quindi malattia e morti, riesame dell'AIA, riesame dell'AIA che interviene questa volta nel più rigoroso rispetto dei termini di legge, quello che doveva essere l'AIA illegittima in quanto taroccata e comprata è intervenuta nell'ambito di tre anni e mezzo, a fronte di 300 giorni previsti per legge, il riesame dell'AIA interviene in 7 mesi. Veramente con una puntualità stupefacente! Però in questo incrocio è nato il coinvolgimento, è nata la sentenza.

Vedete, quando io ero più giovane gli unici processi che si celebravano in televisione erano quelli del lunedì sulle partite di calcio, era l'unica forma di processo a cui noi assistevamo in televisione, oggi non c'è un giorno in cui comunque una vicenda, una vicenda di cronaca, non possa avere la sua celebrazione televisiva, inevitabilmente questo cosa comporta? Ed è un problema veramente culturale che io reputo gravissimo, perché svuota di attenzione e svuota di contenuto il processo, perché il processo oramai non si celebra più qui. Ecco chi siamo, siamo venuti qui perché eravamo convinti che ci sarebbe stata una partecipazione al netto del Covid, al netto di quella che è stata la pandemia, ma che partecipazione c'è stata? E questo è sintomatico, è sintomatico di che cosa? Che ciascuno ha in tasca la sua sentenza, ciascuno ha in tasca il suo convincimento. Già la vicenda Ilva ormai... i Riva, i Riva, i milanesi che sono venuti qui a colonizzare il territorio, a fare gli schiavisti, a fare ammalare e a provocare malattia e morte nella popolazione. Ormai non c'è attenzione, perché è stato già fatto il processo, il processo quando è stato fatto? Nella fase del sequestro, nella fase cautelare! Ed invece è un profilo culturale altissimo, la vostra funzione è stata una funzione straordinaria perché avete avuto la pazienza, l'attenzione in questi anni di seguire quello che è stato un processo che ha completamente riscritto la storia, completamente, diametralmente riscritto la storia! Una storia che partiva... io so che fra voi ci sono anche professoresse di Latino e Greco, comunque che hanno una struttura anche importante da questo punto di vista, io voglio partire da quella che è la conclusione della perizia epidemiologica che è un precipitato come conclusione, che tradisce assolutamente quelle che sono le premesse. Io penso che una matita rosso-blu, proprio per come è articolato mentalmente questo pensiero non sarebbe dovuto mancare, perché la considerazione finale all'01 marzo 2012 – il momento dello sliding doors – in conclusione “L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte”, cioè è categorico, proprio non ammette smentite. E perché c'è una frattura proprio logica, lessicale, mentale, di

percorso proprio argomentativo rispetto alle premesse? Perché una pagina prima si parte dicendo “I tempi estremamente ridotti”, il concetto del tempo che è sempre stato lì a guidare le vicende che hanno caratterizzato questo processo, il tempo – il tempo – i tempi estremamente ridotti e questi tempi estremamente ridotti hanno portato a sedimentare, a cristallizzare quella sentenza nell’opinione comune. Oggi chiunque parla di veleni, di malattie, di morti. Poi non abbiamo un nome, non abbiamo un cognome, abbiamo ipotesi, abbiamo intervalli di confidenza, non abbiamo nulla, però nell’opinione comune ci sono malattie e morti. Qua dice: “I tempi estremamente ridotti con cui il progetto di studio epidemiologico è stato condotto – otto mesi per progettazione, acquisizione dati, controllo di qualità, analisi statistica e redazione del rapporto, otto mesi, meno di un parto – non hanno permesso analisi aggiuntive e valutazioni dettagliate”, cioè tu mi stai dando un bisturi, cioè mi stai dicendo che tu provochi malattie e morte e questo è il tuo precipitato del tuo ragionamento quando la tua premessa qual è? Che la mia analisi non è dettagliata. Beh, mettiti d’accordo, eh! Cioè è un corto circuito veramente devastante, perché questo ha fatto perdere 1,3 punti di PIL a questo paese, 1,3 punti di PIL a questo paese. Questo ragionamento che anche ad una scuola elementare sarebbe stato bandito e catechizzato con una matita blu. «Si raccomandano – danno la sentenza, ma si raccomandano – la prosecuzione delle indagini sui seguenti aspetti – come se io avessi da un Tribunale una sentenza di condanna con in calce dopo il PQM “Però, mi raccomando, Giudice dell’Appello, vedi un po’ tu se...” – caratterizzazione della fertilità e della salute riproduttiva, questi aspetti non sono stati considerati nella presente indagine, ma devono essere valutati con attenzione – va bene – migliore caratterizzazione spaziale delle sostanze emesse in diversi periodi temporali – va bene – valutazione dettagliata della storia residenziale e costruzione di indici di disposizione cumulativa – va bene – aggiornamento dei dati, analisi dettagliata degli effetti sanitari, in particolare i tumori per mansione, comparto, durata e latenza». Penso che veramente chiunque sia padrone anche della sola lingua italiana comprende l’imbarazzo dello scrittore che in una prima parte evidentemente voleva rappresentare quelli che erano i limiti dello studio, ma evidentemente obtorto collo ha dovuto tradurre delle considerazioni finali che non collimano con quelle che erano state le premesse ed i presupposti.

Ora, dicevo, gli argomenti sono stati tutti quanti in gran parte egregiamente rappresentati da chi mi ha preceduto e questo per me rappresenta un momento di amarezza, perché per chi come me ancora non si rassegna allo scorrere del tempo, mi sembra ieri quando venivo mandato dai colleghi maestri, con i capelli bianchi, in avanscoperta ad arare il campo, adesso invece mi trovo a dover chiudere il cerchio e questo, evidentemente, è un segnale

tangibile che il tempo – ahimè – sta trascorrendo. Volevo iniziare da quello che è un po' il terreno che mi è più congeniale, cioè che trovo a me più consono non per capacità, ma per passione, che è l'aspetto giuridico perché io non amo mai molto il fatto e soprattutto in questo processo, semmai l'ho amato precedentemente, l'ho odiato in questo processo perché a fronte di un dato oggettivo, incontestato ed incontestabile, su cui ci siamo confrontati, accapigliati per anni, arrivare e dover ascoltare, racimolare gli appunti perché purtroppo non l'ho potuto sentire in diretta, ma comunque ho avuto la possibilità poi di avere quelle che sono state le conclusioni e le argomentazioni a sostegno delle stesse operate dal Pubblico Ministero, sentirmi dire che nulla è stato fatto, che nulla è stato detto, che l'impianto di carta, di cartone, di carta riciclabile – non lo so – un vilipendio a 360 gradi è stata l'ennesima dimostrazione che il fatto si presta a chiunque lo vuole vedere. La norma no, la norma no! Cioè il diritto ha i suoi paletti insuperabili ed io credo che questo processo sia un processo veramente che al netto del fatto, proprio in punto di diritto, non ha veramente una sua dignità.

Vedete, io leggevo negli ultimi giorni in cui cercavo di chiudere faticosamente il lavoro della mia discussione che – vi anticipo – potrà essere anche noiosa perché non sono particolarmente esaltanti le argomentazioni, ho trovato un commento in cui si passavano in rassegna tutti quanti quelli che sono stati i recenti casi giurisprudenziali di avvelenamento e di disastro, è stata una stagione giurisprudenziale nel nostro paese che è naufragata – cioè veramente il Titanic è nulla al confronto – perché non hanno mai superato quello che è il vaglio dei profili giuridici che devono necessariamente sussistere per ritenere integrate quelle fattispecie ed in uno dei commenti giurisprudenziali che passava in rassegna tutti quanti questi casi, caso Tamoil, Spinetta Marengo, Bussi, la vicenda... il capo di imputazione di Taranto veniva ad essere qualificato – leggo testualmente –: “Il caso Ilva appare eccentrico rispetto a quelli sopra esaminati” e sappiamo quanto politicamente il caso Ilva sia da tenere in considerazione, quindi il fatto che già dei giuristi si spingano a qualificarlo eccentrico io l'ho trovato quasi rivoluzionario, atteso quelle premesse che vi ho fatto di una verità ormai precostituita ed una sentenza già scritta. Perché è evidentemente un caso eccentrico? È un caso eccentrico perché io credo che questa vicenda processuale che sicuramente sarà destinata a fare giurisprudenza, già in ragione ed all'esito della requisitoria del Pubblico Ministero possiamo dire che abbiamo quattro nuove figure giuridiche. Non esiste, abbiamo scoperto che non esiste soltanto il disastro doloso ed il disastro colposo, ma esiste anche il disastro costoso! Quindi rispondiamo di disastro costoso, che ha avuto un costo, un costo di miliardi di euro, il disastro non è a costo zero, ha un prezzo e noi l'abbiamo pagato; il dolo da cartellino, un'altra figura giuridica; l'associazione

siderurgica, non c'è l'associazione a delinquere, ma l'associazione siderurgica e poi per quanto mi riguarda la responsabilità onomastica, perché io mi chiamo Riva ed in quanto Riva... è venuto meno tuo padre? E devi pagare! Lo ha detto, lo ha detto il Pubblico Ministero, lo ha detto per Nicola Riva, ha detto: "Va be', tu sei il figlio, non sai quello che faceva tuo padre?". Nel nome del padre, è cinematografico, nel nome del padre. E Fabio Riva nel nome del padre, nel nome del padre di che cosa? Il padre che in Germania veniva insignito come cavaliere, il padre a cui dieci anni fa – ma è la storia di questo paese – andavano a bussare alla sua porta per salvare Alitalia e veniva chiamato "Capitano coraggioso" e a distanza di dieci anni, invece, è un delinquente comune ed il cui figlio merita di morire, per quello che gli resta da vivere evidentemente in carcere, 28 anni. In una delle recenti telefonate che ho avuto con Fabio Riva mi diceva: "Io sono più responsabile di quello che è stato condannato, l'extra comunitario a Milano che girava per la strada con la roncola e ha ucciso cinque persone agli angoli della strada prendendoli a roncola, a colpi di roncola così a caso. Io sono più responsabile di quello".

Ma io voglio seguire un passaggio che è estremamente importante, che è riportato nella sentenza della Corte d'Appello con cui Fabio Riva è stato mandato assolto per i fatti storicamente intimamente collegati, connessi rispetto a quelli di cui oggi ci siamo occupati, diversamente qualificati giuridicamente dinanzi al Tribunale di Milano. Vi depositerò le copie con l'avvenuta irrevocabilità, perché la sentenza è divenuta irrevocabile il 25 aprile ultimo scorso. Ed il Presidente della Corte d'Appello, il Giudice estensore di quella sentenza, nell'analizzare... voi ricorderete perfettamente che la sentenza nelle forme del rito abbreviato si è conclusa con una sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste dinanzi al G.U.P., impugnazione del Pubblico Ministero. A fronte di questa impugnazione del Pubblico Ministero, il Presidente Dottor Piffer della Corte d'Appello di Milano così scriveva nella sentenza: "Ha proposto appello il Pubblico Ministero del cui contenuto si darà ora conto, omettendo di riferirne i toni sarcastici, di aperta di sistema nei confronti del Giudice e di altri soggetti che hanno preso parte a vario titolo al processo, nonché i termini che sembrano andare ben oltre le ordinarie manifestazioni del dissenso nell'ambito di una dialettica processuale, anche accesa, rasentando l'offensività. Si concentrerà, dunque, solo sull'esposizione delle argomentazioni giuridiche". Quando io ho letto questo passaggio ed avevo poi anche notizia di quello che era il tono argomentativo, lo spessore argomentativo del Pubblico Ministero, ho detto: "Evidentemente, chi vuole sostenere l'Accusa in relazione a queste vicende arriva ad un momento in cui si crea una sorta di corto circuito e nasce un'aggressività esagerata e l'aggressività esagerata nasce nel momento in cui non si ha la forza delle

idee, non si ha la forza delle prove” ed è quanto è successo a Milano ed è quanto è successo a Taranto, a Milano – e sono convinto anche a Taranto – ci sono stati dei Giudici che hanno avuto la forza, il coraggio, perché mi rendo conto che ci vuole coraggio, ci vuole coraggio a fronte di quella premessa che vi ho fatto, ma io sono convinto che voi questo coraggio ce l'avete, il coraggio della coscienza, il coraggio della verità, il coraggio della prova. Noi siamo cresciuti, ci siamo alimentati con la cultura della prova, non la cultura del sospetto, non con le discussioni gastroenteriche che devono colpire la pancia. Io non voglio colpire né la pancia, né il cuore, ma soltanto le vostre teste e nelle teste non ci può che essere la prova, una prova che noi abbiamo sviluppato a 360 gradi, non abbiamo lasciato nulla di intentato, nulla in questo processo, nulla! Ci siamo confrontati su tutto!

Ebbene, a fronte di questo dobbiamo leggere che nella requisitoria – ma è stato già oggetto delle valutazioni di chi mi ha preceduto – che la condotta criminosa consiste nell'entrare in Ilva e nel timbrare il cartellino. Ma vado oltre, voglio soffermarvi insieme a voi, ragionare insieme a voi perché il processo io lo vivo, sarà che ho una cultura estremamente sportiva e mi piace vivere il mio contraddittore in maniera assolutamente... non demonizzandolo, non cercandolo di annichilire, ma cercando anche di competere con lo stesso, con assoluta lealtà. Ebbene, io ritengo che l'imputazione che è fondamentale – cioè qui è come sfilare una carta e cade tutto il castello – è il 434 che oramai credo che ciascuno, mi rivolgo soprattutto ai Giudici Popolari, anzi solo ai Giudici Popolari, all'esito di questo processo potranno scrivere piccole monografie sul reato di disastro innominato. È quello il punto del processo, perché poi evidentemente l'avvelenamento è stato un'enfasi accusatoria che ne rappresenta un precipitato, ma il punto fondamentale è il 434. Vedete, è già nella lettura della contestazione – e lo leggeremo un po' insieme – e soprattutto nel modo in cui ve lo ha rappresentato il Pubblico Ministero si comprende proprio quella che è la carenza strutturale di questo disastro con il quale oggi ci stiamo confrontando perché il Pubblico Ministero nella sua requisitoria dice: “A me pare che 17 anni di gestione dei Riva, 17 anni di sversamento di veleni, 17 anni di malattia e morte...” io sono veramente felice che si riesca a porre dei paletti temporali così precisi, cioè sapere una datazione quasi fosse un prodotto alimentare, anzi sui prodotti alimentari si dice “preferibilmente”, qui invece la datazione è certa, cioè l'inquinamento a Taranto... anzi l'avvelenamento, perché qui non esiste una forma intermedia, non esiste un inquinamento, nonostante il legislatore lo abbia inserito nel nostro Codice, ma ce ne dimentichiamo, cioè è avvelenamento e se è avvelenamento è anche doloso. “A me pare che 17 anni di gestione dei Riva, 17 anni di sversamento di veleni, 17 anni di malattie e morte possono bastare per ritenere le condotte degli

imputati idonee ad integrare il reato di cui all'Articolo 434 – attenzione – ovviamente bastano anche pochi mesi di emissioni di Ilva per creare un grave pericolo per la pubblica incolumità, addirittura bastano pochi minuti in particolari condizioni, per esempio è bastato un po' di vento per riversare sul quartiere Tamburi tonnellate di polveri". Vedete, questa requisitoria del Pubblico Ministero che io lo vorrei qualificare scherzosamente, ma io so che il Dottor Buccoliero è dotato – come tutte le persone intelligenti – di grande ironia ed autoironia, è la mia DeLorean – voi ricorderete la vettura del "Ritorno al futuro", no? – perché è stato straordinario perché nel 2021 è riuscito magicamente a riportare le lancette indietro al 2012, siamo tutti più giovani di dieci anni, perché la sua requisitoria non è altro che – in alcuni passaggi fondamentali – la lettura esplicitata, guidata dell'ordinanza di custodia cautelare del 2012, tant'è che quando sul disastro cita la sentenza della Cassazione del 2011 – guarda caso – cita proprio quella sentenza che era contenuta a pagina 275 dell'ordinanza cautelare sull'elemento soggettivo, su cui pasticcia un po'.

Vedete, ed è significativo che citi questa sentenza perché questa sentenza era una sentenza di asportazione di materiali da una cava ed era una fattispecie di 434 primo comma, non era un disastro aggravato; spiego ai Giudici Popolari che il disastro che viene contestato in questo processo è un disastro aggravato perché il disastro innominato di cui all'Articolo 434 – lo leggiamo insieme – è quando chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o – ed è il caso che ci interessa – di una parte di essa, ovvero un altro disastro, il disastro innominato ed è punito se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità con la reclusione da 1 a 5 anni. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha focalizzato, ha parametrato, ha baricentrato tutta la sua discussione sul grave pericolo per la pubblica incolumità. Manca un passo, dobbiamo fare un salto in avanti per cercare di allineare la contestazione rispetto a quelle che sono state le richieste formulate dal Pubblico Ministero, perché ci contestano un disastro aggravato che è il secondo comma, ovvero che la pena e dalla reclusione vedete come scatta l'aggravamento della pena da 3 a 12 anni se il crollo o il disastro avviene.

Ora, ci dobbiamo misurare quindi con un disastro che il Pubblico Ministero dice essere avvenuto, ma si concentra nella sua requisitoria sulla messa in pericolo per la pubblica incolumità e lui dice nella... non voglio assolutamente fare azzardi e quindi leggo: "Quanto all'elemento soggettivo è sufficiente che nel soggetto agente vi sia dal punto di vista dell'elemento soggettivo la consapevolezza di tale idoneità della condotta, ossia il dolo generico" ed è una aberrazione giuridica perché il disastro è un delitto di attentato che prevede un dolo intenzionale – cioè la mia condotta deve essere orientata alla

verificazione dell'evento disastro – con accettazione del rischio, con dolo eventuale della messa in pericolo per la pubblica incolumità, con l'evento aggravatore nel momento in cui si verifica, se si verifica il disastro, scatta la circostanza aggravante del capoverso che è quella che qui ci contesta. Quindi il dolo generico non esiste. Ed evidentemente un po' pasticcia il Pubblico Ministero perché poi legge la sentenza che dice esattamente quello che ormai è un principio abbastanza consolidato, anzi assolutamente consolidato della Suprema Corte di Cassazione, dice: "Quanto all'elemento soggettivo va escluso che il delitto in questione..." se leggete pagina 275 dell'ordinanza di custodia cautelare è riprodotta esattamente la stessa cosa, con gli stessi errori, esattamente, "Quanto all'elemento soggettivo va escluso che il delitto in questione sia retto da un dolo specifico, in quanto la finalità di determinare pericolo per la pubblica incolumità è al di fuori del fuoco del dolo – tenete conto che questa sentenza si riferisce ad una vicenda di 434 primo comma – il dolo invece intenzionale in relazione all'evento disastro nel senso che l'agente deve avere la consapevolezza che la sua condotta è idonea a cagionare il disastro", è virgolettato perché cita effettivamente il principio di diritto. Poi è il commento del Pubblico Ministero: "Cioè a dire – faccio una sintesi – l'obiettivo dell'agente non deve essere quello di cagionare il disastro", cioè una totale mistificazione di quello che è proprio il principio di diritto enunciato, che è proprio il dolo intenzionale, cioè il mio fine deve essere quello del disastro, lui dice: "No, l'obiettivo dell'agente non deve essere quello di cagionare il disastro perché in questo caso noi saremmo in presenza di persone pazze" ovviamente, allora evidentemente qui andava chiesta altro che perizia epidemiologica, una perizia per gli imputati perché stando alla sua contestazione, Pubblico Ministero, questi sono dei pazzi, quindi ne dovevamo vagliare la capacità di intendere e di volere, "L'obiettivo dell'agente può essere pure quello, come nel nostro caso, di fare soldi", quindi antepone, ci propone quello che è il fine dell'agire secondo la prospettiva del Pubblico Ministero che non è quella di creare il disastro, abbiamo visto il dolo intenzionale, cioè il fine della mia condotta che anima la mia condotta che deve essere quella di cagionare il disastro, no, lui dice: "Il fine è quello di fare i soldi", ce lo hanno ripetuto sempre, tant'è che – guardate – l'aspetto paradossale ve lo voglio narrare perché è arrivato il momento anche di dire quelle che sono state le esperienze che noi abbiamo vissuto, se c'era tra di noi, tra i banchi della Difesa veramente una parola d'ordine era quella di non dire "produzione", cioè quando usciva il termine "produzione" ci guardavamo terrorizzati, stiamo facendo il processo per la più grande acciaieria d'Europa in cui noi avevamo paura, terrore a parlare della produzione perché è un concetto demoniaco, è un concetto demonizzato, non demoniaco, demonizzato in questo processo dalla

rappresentante della Pubblica Accusa, cioè un imprenditore privato che crea un momento di evidente discontinuità con l'apparato pubblico, con la struttura pubblica che non era un'azienda, era un ammortizzatore sociale come sono tutte quante le strutture pubbliche e come lo ridiventerà – per quel poco che lo faranno ancora sopravvivere – questo stabilimento che invece lo voleva improntare a quella che è la regola dell'efficienza e della produzione, cioè quindi non nascondiamoci, però una produzione che era una produzione lungimirante, una produzione che era rispettosa dei limiti, una produzione che adottava degli elettrofiltri nel 1998 quando ancora non c'era il BREF che è uscito nel 2001, tant'è che l'Ingegnere Fruttuoso ci ha detto: “Era una tecnica sperimentale”, spendendo 45 miliardi di lire nel 1998! Quindi una proprietà privata che si è fatta proattiva, che era virtuosa, poi avrà fatto tanti errori. Qui, guardi, lo chiariamo subito, nessuno vuole santificare... io non sto avviando un processo di canonizzazione per Fabio Riva, assolutamente, avrà fatto i suoi errori come chiunque di noi, io ne faccio tantissimi e continuerò a farne se Dio vuole, sono la massima espressione dell'imperfezione, ciascuno di noi fa i suoi errori, però io nelle mie cose ci metto il cuore, ci metto la passione e ho potuto registrare in questi anni che cuore e passione è stata messa anche da queste persone che hanno vissuto in maniera devastante quello che è successo, quella che è la bollatura che è stata fatta sulla loro carne viva, di essere degli assassini, cosa la più lontana dalla realtà. Quando abbiamo sentito testimoni, testimoni qualificati, qualificati non come livello di studio, ma qualificati moralmente, che non erano portatori di animosità, di astio – faccio riferimento a testi come Rito o altri – hanno tutti rappresentato quella che è stata la gestione privata che è stata sicuramente nella sua imperfezione, ma comunque ispirata alla tutela del lavoratore, all'investimento, a cercare di preservare quello che era uno stabilimento che sentivano come casa loro. Fabio Riva di Taranto non conosce una strada, non conosce un albergo, non andava nel relais a 5 stelle, non era mica un dirigente dell'Italsider, tanto lo paghiamo noi, paga Pantalone, Fabio Riva stava nella stessa palazzina che probabilmente la Valenzano non ha mai visto e lui ha conosciuto solo quello di Taranto, lui dormiva nei luoghi di avvelenamento – era spinto da un istinto di eutanasia evidentemente – lui non conosce un ristorante stellato, perché è fuori dalla mitologia, poi bisognerebbe conoscere queste persone e le loro vite e vi posso assicurare che è veramente, sideralmente distante da quello che è l'immaginario collettivo.

Ebbene, tornando alla requisitoria del Pubblico Ministero, dice “E' un reato a dolo generico, basta la coscienza e volontà, nel caso di specie ovviamente la coscienza e volontà che la condotta creava il pericolo”, guardate, io torno su questo punto perché poi andremo a leggere il capo di imputazione, “E' un reato a dolo generico, basta la coscienza e la

volontà dell'evento, nel caso di specie la coscienza e volontà che la condotta creava il pericolo per la pubblica incolumità, anche se l'intenzione intima è quella di produrre acciaio". Orbene, quindi ancora una volta si concentra esclusivamente sulla messa in pericolo per la pubblica incolumità che è il primo comma del 434, non abbiamo sentito una parola, se non una semplice enunciazione della sentenza della Corte Costituzionale 327 del 2008 in tema di disastro. Ma proseguendo, per essere più completo, e venendo anche all'avvelenamento che è veramente il capo... oddio, in questo processo ci sono capi surreali, questo è uno di questi, abbiamo la sussistenza sia dell'elemento oggettivo del reato di avvelenamento di sostanze... vedete – voglio fare una premessa – arrivare a valle degli interventi pregevolissimi di chi mi ha preceduto, naturalmente mi permette di poter ragionare in termini astratti, però è chiaro che quando io parlo di disastro e di avvelenamento vengo a valle di chi vi ha già dimostrato come proprio – numeri alla mano, slide visionate – quell'avvelenamento, quella contaminazione puntuale che può essere sussunta nelle forme del 434 evidentemente non sussiste, però questo mi permette di poter ragionare in termini astratti, proprio su un piano strettamente giuridico rispetto a quella che è la contestazione. Quindi “Abbiamo la sussistenza in tema di avvelenamento sia dell'elemento oggettivo del reato di avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, sia di quello soggettivo, cioè il dolo generico, anche in questo caso è anche del mero dolo eventuale, costituito dalla consapevolezza che l'evento, anche se non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza dell'appropriazione, cioè l'accettazione del rischio. Tutto questo non appare contestabile alla luce di quanto sia accertato nel corso del processo per quanto riguarda la contaminazione da diossina e PCB di provenienza Ilva – badate bene, è un principio a cui io mi sono sempre affezionato dall'inizio di questo processo, ma lo ritengo francamente anche questo in termini giuridici abbastanza insormontabile – l'avvelenamento – dice il Pubblico Ministero – nei terreni agricoli utilizzati per il pascolo, ubicati in area circostante lo stabilimento siderurgico e dell'area del Mar Piccolo, conseguentemente di migliaia di capi di bestiame e di tonnellate di mitili”. Ora, è importante, quindi sull'avvelenamento – dice il Pubblico Ministero – abbiamo un dolo generico, oppure un dolo eventuale, io mi rivolgo evidentemente ai Giudici non togati, vi rappresento quella che è anche in ragione delle pronunce a Sezioni Unite della sentenza Thyssen sull'elemento soggettivo, quella che è la distinzione – cerco di renderla più laica possibile – tra il dolo eventuale e la colpa cosciente che sono delle figure che più fra di loro giuridicamente possono ritenersi assimilabili, cioè il dolo eventuale è nella misura in cui vi è una previsione dell'evento che è assolutamente chiara e lucida in capo al soggetto agente, mentre la colpa cosciente è quando questa

previsione è un po' più vaga, è un po' più sfumata e ci si astiene da quella che è la condotta doverosa per imprudenza, per trascuratezza, imperizia o per altri biasimevoli motivi e naturalmente da questo ne discende anche una conseguenza a livello sanzionatorio estremamente importante, perché chi mi ha preceduto vi ha spiegato che ci troviamo in Corte d'Assise proprio per la contestazione del reato di cui all'Articolo 439 con il suo grave apparato sanzionatorio.

Vi è che comunque è pochissima la giurisprudenza in materia di avvelenamento perché ci sono state poche sentenze che sono giunte a conclusioni e che hanno ritenuto integrata la fattispecie, è un reato che ha una matrice di regime fascista, cioè l'avvelenamento è quando si andava a mettere il veleno nei pozzi per avvelenare gli animali, tant'è che la norma com'è rubricata? Avvelenamento di sostanze destinate alla alimentazione! Teniamolo ben presente questo, perché è un punto ed un passaggio assolutamente nodale e cruciale in relazione alla lettura giuridica di questa vicenda e di questa contestazione.

Relativamente, vista adesso la requisitoria del Pubblico Ministero, vorrei adesso analizzare con voi il capo di imputazione, il capo b), il capo b) 434 perché? Comma primo e comma secondo, quindi è un 434 aggravato perché il Pubblico Ministero, i Pubblici Ministeri ritengono che il disastro si sia verificato ed andremo alla ricerca vana nella lettura di questo capo di imputazione di quale sia il disastro, "Perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell'Ilva di Taranto operavano e non impedivano – quindi è una contestazione tanto in chiave commissiva che omissiva – con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso, in particolare IPA, benzoapirene, diossine, metalli, altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico". Quindi anche qui vediamo che la contestazione è polarizzata su che cosa? Sul gravissimo pericolo per la salute pubblica! Andiamo alla ricerca di questo evento di disastro innominato, ma a cui dobbiamo dare un nome in questo processo, se ci vogliamo confrontare, ma non lo rinveniamo. Vedete, l'aporia anche di questa imputazione riviene dal fatto che – ad esempio – si fa riferimento alla matrice aria, in parte alla matrice suolo, laddove si parla delle aree rurali anche circostanti, ma non si parla della matrice acqua, cioè l'acqua non viene minimamente enunciata, enucleata in questo capo di imputazione, cioè è un disastro che però l'acqua non c'entra niente. Va boh! Ma dov'è questo disastro? L'imputazione non fa riferimento al superamento di valori soglia, né alla illiceità delle

emissioni in aria, né caratterizza nel dettaglio la estensione e gli effetti dalla contaminazione, cioè ci dovremmo pur confrontare con quello che dice la Corte Costituzionale o questo passa in cavalleria in questo processo? Cioè ci dobbiamo pur confrontare con questo? Non viene assolutamente caratterizzata nel dettaglio la estensione e gli effetti di contaminazione ambientale causata dalla emissione delle polveri, si descrive una condotta ed un rischio correlato per la pubblica incolumità, ma non assolutamente l'evento di disastro intermedio. Quindi nel capo di imputazione non vi è traccia di questo evento di contaminazione, ma solo del gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, che ha – come dicevo – polarizzato la descrizione del fatto e distratto proprio il processo da quelli che sono gli effetti e gli esatti confini giuridici del disvalore del fatto. Allora ci dobbiamo interrogare: qual è? Cioè se il Pubblico Ministero chiede la condanna a morte del mio imputato, del mio assistito, perché chiedere 28 anni a Fabio Riva, nato il 20 luglio del 1954, significa condannarlo a morte e metterlo su una poltrona con un laccio al braccio, è la stessissima cosa. Vogliamo confrontarci su qual è questo evento disastroso, che la condotta di Fabio Riva sarebbe stata intenzionalmente diretta a cagionare? Allora, stando alla lettura dell'imputazione, gli eventi aggravatori del 434 comma 2 sarebbero – così come descritti – gli eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico, quindi i morti e gli ammalati – che però non vengono né quantificati nel capo di imputazione, né indicati individualmente, cioè non ho modo di confrontarmi con questa imputazione – sembrerebbe rappresentare l'inveramento di questo disastro, quindi quello che è un 434, un pericolo per la pubblica incolumità, si avvera, si invera nel capoverso con la verifica del disastro o della circostanza aggravante. Quindi dalla lettura dell'imputazione sembrerebbe che cosa? Che gli eventi di malattia e morte, d'altronde sono dieci anni che la vulgata popolare parla di eventi di malattia e morte come connotazione dell'evento disastro. Bene, nell'agosto del 2012 il Tribunale del Riesame di Taranto evidentemente ebbe ad affrontare la questione e a pagina 83 dell'ordinanza del Tribunale del Riesame si disse che i morti e le malattie sono indicate per mera finalità descrittiva della entità del disastro ambientale in oggetto, “Tali eventi non sono previsti quali elementi strutturali del reato ex Articolo 434 comma 2, ove viene contemplato esclusivamente l'evento disastro”. Ora mi voglio confrontare proprio lessicalmente con questa affermazione, “mera finalità descrittiva dell'entità del disastro”, che cosa significa? È una formula evidentemente ambigua? Cioè in sostanza quello che dice il Tribunale di Taranto, il Giudice, ai sensi del 309 del Codice di rito, che i morti e i malati rappresenterebbero ex post la prova del pericolo corso ed ancora evidentemente esistente al momento del sequestro per la pubblica incolumità. È questo

il paradosso, cioè morti e malattie non rientrano formalmente fra i requisiti sostanziali della fattispecie, ma la prova epidemiologica – quella prova epidemiologica con cui ho esordito – dei decessi e dei ricoveri in eccesso è ritenuta utile per provare soltanto retrospettivamente il requisito del pericolo, quindi siamo al punto di partenza, è come il gioco dell’oca, siamo al punto di partenza, siamo ancora al pericolo per la pubblica incolumità. Cioè il Tribunale del Riesame ha detto: “Guardate che malattia e morte è la prova del pericolo per la pubblica incolumità, è la prova retrospettiva del pericolo per la pubblica incolumità” ed allora qual è l’evento del disastro? Dov’è rappresentato in questa imputazione, dov’è enunciato l’evento disastro?

È inutile che vi dica – fatta questa premessa – che la sentenza Tamoil è stata abbondantemente sviscerata in ogni suo aspetto, che ha evidenziato la necessità del dolo intenzionale rispetto all’evento del disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità, però mi preme evidenziare un passaggio di questa sentenza in cui si dice, la Suprema Corte di Cassazione dice: “In difformità da quanto ritenuto dal primo Giudice la Corte d’Appello ha evidenziato come la peculiarità della condotta causativa del disastro risiedesse nell’essere la stessa essenzialmente connotata da ritardi, nell’esecuzione delle doverose opere di risanamento del sistema fognario e delle misure di sicurezza, ritardi verificatisi nell’accettazione del rischio del disastro e ciò nonostante perpetratisi a costo di determinare l’evento”. Ora, il Pubblico Ministero è persona troppo intelligente, troppo astuta, io non lo reputo un Pubblico Ministero, ma un Avvocato di Parte Civile, perché ha proprio la tigna dell’Avvocato di Parte Civile e ci sta dicendo la Cassazione che il ritardo è qualcosa di fuori, proprio completamente fuori dal fuoco del dolo intenzionale che deve sostenere il reato oggetto di contestazione e ricorderete perfettamente che nella lunga, faticosissima istruttoria dibattimentale il Pubblico Ministero ha incentrato tutta l’istruttoria dibattimentale sui ritardi. Ma vi ricordate? Vi ricordate? E poi ha operato questa volta sì un’inversione veramente degna del miglior acrobata perché a fronte di questa istruttoria dibattimentale, quando poi ha raccolto le idee e ha aperto la banca dati, si è reso conto che era rimasto all’era Todisco, ma che nel frattempo si era cristallizzata una giurisprudenza che andava avanti, anzi già allora c’era, ma che ha consolidato e ha reso granitico dei principi ed il ritardo è accettazione del rischio, la Cassazione dice: “Siamo fuori, non è dolo diretto intenzionale”. Ricorderete che l’istruttoria era che veniva con la Montgomery Watson, sventolando, dicendo: “La Montgomery diceva che c’era questo intervento, 1995”, “Quando l’hai fatto?”, “2006”, “Eh, undici anni! Ci hai messo undici anni!”, io l’ho fatto, la Cassazione dice: “Okay, quel ritardo è un dolo eventuale, ma è fuori, è fuori completamente dal dolo intenzionale” ed il Pubblico Ministero – come vi ha

brillantemente e sapientemente argomentato anche chi mi ha preceduto e l'Avvocato Vozza in particolare – in quel processo ha impugnato la sentenza di appello dicendo: “Guardate, ma è incongruo che alla fine si crea...” che proprio è stata l'argomentazione della requisitoria del Pubblico Ministero, perché se dovessimo accedere a questa interpretazione giuridica, evidentemente resterebbe una zona grigia, cioè delle varie altre sfumature del dolo che sarebbero fuori e non coperte da punibilità e la Cassazione dice: “No, guarda che il presidio della punibilità c'è, è quella della fattispecie colposa aggravata dalla colpa con previsione” e lo dice espressamente, dà tali conclusioni, “La Corte lombarda ha tratto la necessitata conseguenza di non ritenere riconducibile la condotta del responsabile alla fattispecie di cui al 434 comma 2, non coincidendo la forma di dolo concretamente ravvisata nel caso in esame quanto all'evento disastro, dolo eventuale, con quello previsto dalla norma, dolo intenzionale, quindi di stimare detta condotta rimproverabile a norma del 449 ed Articolo 61 numero 3”, quindi il disastro colposo aggravato dalla colpa con previsione. È quello il presidio! E' quella la categoria giuridica corretta!

Ora, evidentemente un quesito che ci dobbiamo porre è: questo processo ha davvero – davvero – ogni oltre ragionevole dubbio dimostrato la commissione di fatti intenzionalmente orientati a cagionare eventi disastrosi di malattia e morte oggetto di questa imputazione? Vedete, l'analisi e l'individuazione dell'evento disastro... forse in questo posso rivestire un carattere di novità rispetto alle argomentazioni, almeno credo, perché non ho neanche ascoltato tutte le discussioni di chi mi ha preceduto, colpevolmente evidentemente, ma perché impegnato nella preparazione di questa faticosa discussione che è stata anche ostacolata da problemi di salute, quindi non è stata semplice, vedete, ci dobbiamo confrontare con l'evento disastro anche in ragione di un elemento estremamente importante e dirimente, ovvero il legislatore nel panorama legislativo, nel maggio del 2015, raccogliendo con i suoi tempi l'invito che nel 2008 la Corte Costituzionale aveva fatto, ha introdotto un capitolo, un titolo che è il 6 bis nel nostro Codice Penale che sono i delitti contro l'ambiente. Ora, in questo titolo 6 bis, oltre ad avere e a vedere che esiste anche, in ragione del 452 bis, un inquinamento ambientale, quindi non ogni compromissione dell'ambiente è per ciò stesso disastro e non ogni disastro per ciò stesso è doloso, secondo quello che è stato invece il ragionamento un po' troppo affrettato che è stato operato in questo processo, il legislatore ha inserito... perché, vedete, il 434 – il disastro innominato – è una norma che non esiste, cioè è una finzione giuridica, cioè si è utilizzato il 434 fino al 2015 per contestare reati evidentemente di compromissione ambientale nelle forme del disastro perché non esisteva una norma ad hoc e di qui la richiesta della Corte Costituzionale già dal 2008 di

inserire un catalogo di norme che presidiasse naturalmente la tutela dell'ambiente ed il 452 quater esordisce proprio con una clausola di riserva, ovvero fuori dai casi previsti dall'Articolo 434. Vedete, questa clausola di riserva è stata oggetto di tantissimi commenti, perché è forse una delle norme più incongrue che esistono nel nostro Codice Penale ed è stata una clausola di riserva inserita per questo processo, è evidente, perché è servita... sapete perfettamente che questo processo ha segnato forse uno dei momenti di più aspro conflitto tra il potere giudiziario ed il potere legislativo, è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, questioni di legittimità costituzionali – tutte evidentemente disattese – e ha questo conflitto anche toccato il legislatore che ha inserito questa clausola che obiettivamente è assolutamente incongrua, perché serve solo a salvaguardare quelli che sono i processi con condotte già abbondantemente consumate e rubricate sotto l'egida del 434. Però questo pone un problema, ma... vi anticipo che io intendo sollevare una questione di legittimità costituzionale del 434 e questo pone un problema di lettura che si rende ancora più attuale del 434 alla luce di quelle che sono le coordinate della sentenza 327 del 2008.

Vedete, la Cassazione con una sentenza che è del 27 maggio 2017, la 58023, proprio riferendosi anche a questa clausola del 452 quater, dice: “Vedete, con questa clausola – riporto testualmente proprio la chiosa finale che è importante e può essere uno spunto per ragionare insieme – secondo cui non si è inteso abdicare alla tutela penale in materia di ambiente, specie in relazione ai giudizi in corso, sottraendo all'intervento penale le condotte di disastro che la giurisprudenza aveva già enucleato in quelle caratteristiche di tipicità strutturale rilevanti ai fini dell'incriminazione di cui all'Articolo 434”, quindi proprio con questa chiosa finale la Cassazione ci impone ancora una volta il rispetto di quelle che sono le caratteristiche di tipicità rilevanti ai fini della incriminazione. Ora, se quindi è così, l'Articolo 452 quater e quindi la clausola contenuta nel 452 quater, lungi dal potersi intendere come una sorta di ratifica dell'applicabilità del disastro innominato alla materia ambientale, depone proprio per una conclusione diametralmente opposta, perché l'introduzione della fattispecie del disastro ambientale conferma che il disastro innominato – cioè quello di cui ci stiamo occupando oggi – possa sì applicarsi al settore ambientale, ma solo in presenza di eventi di per sé distruttivi con il pericolo per la pubblica incolumità, secondo quelle che sono le coordinate della Corte Costituzionale nella sua sentenza 327 del 2008, ovvero i casi previsti dall'Articolo 434 cui l'Articolo 452 quater rinvia, in funzione proprio di prevalenza applicativa, sarebbero esattamente quelli individuati dalla Corte Costituzionale e quindi i casi di macrodanneggiamento di portata e di natura equiparabili ai differenti disastri nominati previsti dal capo 1, titolo VI. Vedete, voglio riportare veramente uno stralcio, è chiaro che forse state

comprendendo che la mia censura si muove nella direzione di quella che è stata e che ormai è una sorta di diritto vivente, ovvero ritenere il disastro un disastro diacronico, secondo quella che è stata la pronuncia della sentenza della Cassazione di Porto Marghera a cui ha fatto riferimento in requisitoria il Pubblico Ministero e che si è ormai cristallizzata nelle pronunce della Cassazione, ovvero che non è necessario per il 434 l'evento disastro, l'evento immediato con la sua collocazione spazio-temporale ben precisa, ma può essere un evento diacronico, cioè un evento per accumulo, anche stratificato nel tempo. Ebbene, però questo diritto vivente lo dobbiamo poi leggere in ragione di quello che diceva la Corte Costituzionale. Ebbene, la Corte Costituzionale diceva nella sua sentenza che il concetto di disastro dovrebbe essere comunque omogeneo sul piano delle caratteristiche strutturali rispetto ai disastri contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai diritti di comune pericolo mediante violenza, cioè il professor Flick, relatore estensore di questa sentenza, ci dice: “Guardate che la lettura costituzionalmente orientata...” perché questa è una sentenza interpretativa di rigetto avverso una questione di legittimità costituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proprio in materia di disastro ambientale, diceva: “Guardate che la lettura costituzionalmente orientata del 434 è secondo un principio di omogeneità rispetto alle altre norme dello stesso titolo, quindi lo dobbiamo analizzare sulla base del disastro ferroviario, del nubifragio, del naufragio, sommersione, disastro aviatorio – bene – precisamente l'analisi di insieme dei delitti compresi nel capo 1 del titolo 6 consentirebbe di delineare una nozione unitaria di disastro, in ragione di questo principio di analogia, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo” che è quello che poi tutti quanti rappresentiamo quando parliamo e commentiamo questa sentenza della Corte Costituzionale, però è necessario fare questa premessa, cioè la premessa del ragionamento della Corte Costituzionale è che è un'analogia che deve guardare la lettura del 434 in relazione agli altri delitti del capo 1 e dice il piano dimensionale, quindi che si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, qui non posso che riportarmi alle parole egregiamente dette dall'Avvocato Vozza, quindi dalla straordinarietà a fronte di dati che vi ha rappresentato, la Corte Costituzionale parla di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani – vivaddio! – atti a produrre effetti dannosi gravi complessi ed estesi, dall'altro sul piano della proiezione offensiva l'evento deve provocare una messa in pericolo per una serie indeterminata di persone. In ragione di questo, torniamo al punto di partenza, cioè che la contestazione attuale, odierna è priva dell'evento disastro. Vedete, all'indomani del Legge 68 del 2015 che ha introdotto il titolo 6 bis dei delitti contro l'ambiente e quindi il 452 bis e seguenti, il massimario della Cassazione nel

maggio del 2015 fece una relazione – che io ho riportato in uno scritto che poi vi depositerò – estremamente critica nei confronti proprio di questo apparato normativo e parlava proprio di anomala clausola di riserva che per definizione non può certo limitare alle sole condotte già perfezionate la sua funzione di stabilire la priorità dell'applicazione della norma rispetto ad un'altra. Cioè la Cassazione dice in buona sostanza “Prima o poi i processi vecchi – cerco di essere il più laico possibile – finiranno, quelli rubricati sotto il 434, e questa clausola di riserva rimane, quindi ci dobbiamo confrontare, gli dobbiamo dare un senso a questo 434?”, tant'è che dice: “La clausola di riserva non può, quindi, essere fondatamente applicata solo come una mera norma regolatoria intertemporale, anche perché prima o poi i procedimenti per condotte già perfezionate all'entrata in vigore della Legge 68/2015 saranno definiti e la norma invece continuerà a spiegare i suoi effetti”. L'ufficio del massimario ha poi riconosciuto, conclusivamente, che con l'introduzione del 452 quater il legislatore intende superare le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse da una parte alla stessa struttura della fattispecie contemplata da 434 e per altro verso alla comunque non pacifica enucleazione del concetto stesso di disastro ambientale, laddove è sganciato da eventi come il crollo, naturalisticamente confinabili in sicure coordinate spazio-temporali che paiono costituire l'elemento accomunante delle situazioni previste dalla norma codicistica.

Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione si è occupata nello specifico anche di approfondire questa tematica con una pronuncia che è la 29901 del 2018 che ha rappresentato proprio quella che è la distinzione tra il 434 ed il 452 quater, tant'è che ha detto: “Il delitto di disastro ambientale ha quale oggetto di tutela la integrità dell'ambiente – ed in ciò si distingue dal 434 che evidentemente è una norma a tutela della pubblica incolumità – peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche disciplinate dagli articoli che lo precedono” e soprattutto questa sentenza si è spinta nell'operare un parallelo fra il 452 quater numero 3 ed il 434, perché erano le due figure giuridiche fra di loro più assimilabili, tant'è che dice: “Si tratta tra le tre ipotesi di disastro ambientale quella di meno agevole lettura – dice la Suprema Corte – e l'unica in astratto ricollegabile al 434 del Codice Penale, rispetto al quale si pone il rapporto di sostanziale specialità – quindi dice il 452 quater numero 3 si pone in rapporto di sostanziale specialità rispetto al 434 – va però rilevato che la collocazione di tale condotta nell'ambito dello specifico delitto di disastro ambientale deve necessariamente ritenersi riferita a comportamenti comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma. Ulteriore motivo di distinzione è dato dal

fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando soltanto il requisito del pericolo per la pubblica incolumità, le due norme verrebbero a sovrapporsi – non vi sarebbe più un evidente profilo di distinzione – ne consegue che anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al 452 quater numero 3 presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgono i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti". Ed allora vedete che il problema della corretta interpretazione del 434, secondo le coordinate della Corte Costituzionale, torna drammaticamente di attualità, torna drammaticamente di attualità in ragione del fatto che tutto il diritto vivente che si è cristallizzato all'indomani della sentenza di Porto Marghera, perché quella è stata la sentenza che ha rappresentato – per usare una terminologia cara della Dottoressa Todisco – un revirement rispetto a quella che era la precedente giurisprudenza, era il fatto dell'evento diacronico per accumulo.

Ebbene, tutta la giurisprudenza della Cassazione successiva ha salvato il 434, perché è stata veramente una giurisprudenza molto conservativa, ha salvato il 434 a fronte di quella che è stata quella lettura data dalla Corte Costituzionale dell'omogeneità rispetto agli altri delitti del capo 1, parlando sempre e vi cito – ad esempio – la sentenza della Cassazione, la 2209 del 10 gennaio 2008, laddove proprio per ritenere sussistente questo evento per accumulo, di disastro per accumulo diacronico, si dice che può farsi concretamente riferimento ad un evento di natura eterogenea rispetto a quelli presi in considerazione dalle altre fattispecie del capo in cui la disposizione in esame è inserita. Capite bene che io non a caso vi ho letto quel passaggio della sentenza della Corte Costituzionale in cui il Professor Flick diceva che la lettura costituzionalmente orientata al 434 è in ragione proprio dell'omogeneità che deve avere rispetto agli altri delitti, la Cassazione invece per salvare quella lettura del 434 parla in termini di eterogeneità, quindi un concetto ontologicamente proprio diverso, distonico rispetto a quelle che sono le coordinate della Corte Costituzionale.

Guardate, la questione che vi intendo sollevare non ha il pregio della novità perché comunque è stata già sollevata nella sentenza Tamoil, nel processo Tamoil, però liquidata veramente senza voler affrontare il problema perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non potesse trovare accoglimento in ragione del fatto... ponendo soltanto una distinzione tra i delitti – vi dico subito – di comune pericolo mediante violenza e quelli di delitti di comune pericolo mediante frode, cioè non ha risposto a quello che è l'interrogativo che ci si pone e che si pone lo stesso Professor Flick con un parere che ha redatto nel 2015 – che produrrò alle Signorie Vostre Illustrissime – che rappresenta il fondamento del mio ragionamento. La Cassazione dice: “Beh, ma in fin dei conti l'evento disastro, anche per accumulo,

sprigiona... è un evento comunque violento perché vince la resistenza della persona fisica e del danneggiato, del privato cittadino, quella che è l'emissione anche stratificata nel tempo". Ma il problema non era e non è... a mio modesto avviso, poi naturalmente ci confronteremo su questo, io vivo anche il processo come momento di incontro oltre che di scontro, il Professor Flick nel 2015 nel redigere un parere pro veritate scriveva alcuni passaggi che mi paiono assolutamente ineludibili, con i quali evidentemente un po' la giurisprudenza si deve in qualche modo confrontare in ragione di quello che è ormai un diritto vivente che è sedimentato e cristallizzato. Vedete, cosa scriveva il Professore Flick in questo parere pro veritate? Ripeto, soprattutto per i Giudici Popolari, il professor Flick che era proprio il redattore e l'estensore di quella sentenza della Corte Costituzionale, dice: "La Corte, peraltro, non fa proprie e non condivide – oltretutto in difetto di una richiesta esplicita di esame sul punto, cioè perché non era stata mai affrontata da questa prospettiva la questione di legittimità costituzionale da parte del Giudice remittente – l'ulteriore sviluppo in corso da parte della giurisprudenza volta a ricomprendere nell'ambito del disastro innominato anche il disastro ambientale, inteso come progressiva contaminazione di suoli ed acque con sostanze pericolose per la salute pubblica, per la pubblica incolumità e per la salute, tramite condotte reiterate e diluite nel tempo. La sostituzione del cosiddetto macroevento, con una serie di microeventi – cioè quello che in buona sostanza il Pubblico Ministero ha inteso rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime – ed il suo frazionamento, comportano la perdita della concentrazione spaziale e soprattutto temporale dell'evento, nonché la perdita di una sua puntualità e di una sua individualità. Queste condizioni sono invece richieste dagli altri disastri tipici del capo e costituiscono perciò un requisito del genus, cui appartiene anche la species del disastro innominato, nei termini della necessaria omogeneità fra i primi ed il secondo, che condizione e premessa è necessaria per la legittimità del procedimento di analogia esplicita". Quindi, capite bene che quel ricorso alla categoria dell'eterogeneità a cui fa riferimento la Suprema Corte di Cassazione nel ritenere sussistente il 434 – quindi il disastro per accumulo – si scontra in maniera clamorosa, macroscopica, evidente, inconciliabile con quelle che sono le coordinate enucleate dalla Corte Costituzionale laddove proprio il suo estensore faceva riferimento ad un'analogia esplicita e ad una necessaria omogeneità fra la norma di chiusura del 434 e gli altri delitti del medesimo capo ed il Professor Flick, sempre in questo scritto, dice: "Da ciò discende la necessità che anche l'altro disastro, previsto nel 434, presenti le stesse connotazioni materiali proprie degli altri disastri del capo 1, che esso si caratterizzi per la loro distruttività immediata", è questa la lettura secondo le coordinate costituzionali del 434. "Si comprende di conseguenza – continua ancora – come il problema del

deficit di determinatezza della norma incriminatrice di cui al 434 possa tornare in discussione – lo diceva sei anni fa – nel caso in cui si consolidi un diritto vivente, basato su premesse ermeneutiche che contraddicono i canoni sulla cui base la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la censura, in particolare nella specie il canone della necessaria omogeneità tra il disastro innominato e gli altri disastri dinanzi indicati. Ove si ritenesse che a seguito delle successive decisioni conformi di legittimità e di merito richiamate in precedenza la soluzione interpretativa di cui si discute sia ormai assurta al rango di diritto vivente, al pari di quella precedente – la cosiddetta svolta di Porto Marghera – a mio avviso – conclude il relatore estensore della sentenza della Corte Costituzionale – potrebbero ravvisarsi i presupposti per una nuova valutazione della Corte Costituzionale in ordine alla sufficiente determinatezza dell'Articolo 434”.

Tutto quanto questo per dirvi cosa? Che evidentemente, anche in questo processo la norma incriminatrice vive in un modo diverso da quello ritenuto dalla Corte compatibile con la nostra Carta Costituzionale. Quindi, nell'ipotesi in cui codesta eccellentissima Corte dovesse accedere ed uniformarsi a questo diritto vivente, evidentemente creativo, che oblitera nel suo percorso logico e giuridico quella che è la distruttività immediata dell'evento in favore della progressività del disastro, la norma incriminatrice evidentemente continuerebbe a vivere in modo diverso da quello ritenuto compatibile con la Costituzione e quindi la sussunzione dei fatti contestati al capo b) del disastro innominato di cui all'Articolo 434 si porrebbe in contrasto con i canoni costituzionali attraverso una illegittima interpretazione riestensiva della incriminazione.

Quindi, io proprio all'esordio del mio intervento, vi pongo questo problema di illegittimità costituzionale, quindi di ritenere non manifestamente infondata e rilevante – credo che sia assolutamente centrale – nel presente processo l'accoglimento di questa questione, atteso che questa lettura che vi ho detto, cui ho fatto riferimento, sarebbe evidentemente violativa del principio di tassatività di cui all'Articolo 25 della Costituzione, del diritto di difesa di cui all'Articolo 24 della Costituzione e non meno ancora del principio di colpevolezza di cui all'Articolo 27 della Costituzione.

Mi riservo di depositare una breve memoria, con allegato anche il parere del professor Flick sulla dedotta questione che ho rappresentato alle Signorie Vostre Illustrissime.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Avvocato, se ha completato l'argomento, facciamo una pausa?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, grazie, molto gentile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, una mezz'ora di pausa.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie mille.

Il processo viene sospeso alle ore 14: 07 e riprende alle ore 15:01.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie, Presidente. Allora, continuando in questa disamina astratta sulle contestazioni, vorrei veramente in maniera assolutamente veloce, quasi didascalica, analizzare quella che è un po' ironicamente definita l'associazione siderurgica, questa nuova figura criminosa che abbiamo visto essere oggetto di contestazione in questo processo: vedete, la contestazione è costruita proprio intorno ad una spiccata intenzionalità delle condotte e chiunque legga questo capo a) dell'imputazione non può assolutamente liquidare quella che è l'Ilva S.p.A. come una impresa criminale, amministrata evidentemente da una cupola del malaffare, perché questo grida quel capo a) della rubrica. Questa associazione sarebbe stata promossa anche da Fabio Riva, poi vedremo Fabio Riva che veramente ha una crisi di identità in questo processo, perché se dobbiamo valutare la storia, perché se mi fate una contestazione dal 1995 al 2012/2013 e come di qui ad un momento – poi vi dirò – Fabio Riva compare, scompare nelle vicende giudiziarie che hanno riguardato lo stabilimento, ci dobbiamo mettere d'accordo se effettivamente è quella figura centrale come si vuole descrivere, anche solo ed esclusivamente da un punto di vista sanzionatorio, perché – guardate – in questo processo, se voi con i vostri computer inserite nella ricerca nei verbali di udienza Fabio Riva ed andate nella ricerca, lo troverete nominato due volte, tre volte, troverete “i Riva”, “i Riva”, “i Riva”, io sono anni che difendo Fabio Riva e mi trovo di fronte a contestazione “La famiglia Riva”, “La famiglia Riva”, ma Fabio Riva... vogliamo parlare di Fabio Riva? Un Fabio Riva che compare e scompare nelle vicende, totalmente sconosciuto ai radar della Procura e dei giudicanti, del Tribunale di Taranto, in tutto quel faldone 1 bis che è nei vostri atti oggetto di produzione, cioè quello su cui evidentemente – è inutile nascondersi – si vuole costruire il dolo del disastro. Uno dice “C'è stata una tale produzione giurisprudenziale in tema di 674, 437 e tutto quanto, che evidentemente tu hai maturato la consapevolezza di questo impatto sul territorio”, sì, ma Fabio Riva dov'era? Fabio Riva dov'era? Non è coinvolto in nessuna di quelle vicende giudiziarie, eppure Fabio Riva – se andiamo a fare una visura storica – vice Presidente di Ilva era nel 1996, anzi di Ilva Laminati Piani e lo è stato fino al 2007, vice Presidente di Riva Fire era e lo è stato fino al 2013, cioè la sua carica quella era ed in ragione di quel dato formale nessuno ha ritenuto di coinvolgerlo in nessuna di queste vicende e vedremo anche con motivazioni assolutamente trancianti sul punto.

Dicevo, l'associazione descrive di reati che sono stati commessi non già in occasione o in

conseguenza dell'attività d'impresa, ma proprio per esercitare l'attività d'impresa, cioè questa era un'attività criminale, cioè non è che in occasione e nell'esercizio della mia attività d'impresa ho commesso dei reati, no, l'attività d'impresa era funzionale, era finalizzata a questo programma criminoso che era reati contro l'ambiente, reati contro la pubblica incolumità, contro la fede pubblica, pubblica amministrazione, contro tutto il catalogo dei reati previsti dal Codice Penale.

Ora, veramente – e sul punto voglio liquidarlo – sapete perfettamente come la giurisprudenza, la Cassazione abbia richiesto che l'associazione abbia dei tratti – il 416 – qualificanti che lo facciano vivere di vita propria, cioè che non si può operare una sovrapposizione tra quella che è una struttura lecita, evidentemente Ilva S.p.A. è una struttura lecita, autorizzata, che acquista dallo Stato, cioè è lo Stato che vende la macchina di malattia e morte, è lo stesso Stato che oggi se la riprende. Va be', comunque come dice Crozza "L'Italia è il paese delle meraviglie". È veramente incongruo sovrapporre due piani che devono essere deontologicamente distinti, ricorderete la sentenza Scientology della Suprema Corte di Cassazione che ha spiegazione come l'organizzazione criminale punita dal 416 prescinde dalla struttura delle società amministrare dagli associati perché consiste nell'insieme degli strumenti utilizzati dagli imputati che dimostrano inequivocabilmente la stabilità del vincolo e dell'intento criminale o, ancora, la struttura di un'associazione per delinquere non può immedesimarsi con quella di un'organizzazione lecita, salvo che quest'ultima sia stata appositamente creata per scopi criminosi, francamente non mi vorrei spingere fino a questo profilo veramente di fantascienza giuridica. Ora, per quanto concerne il 437, credo che l'Avvocato Vozza che mi ha preceduto, con il quale negli anni ci siamo tante volte confrontati, quindi ciascuno ha rubato argomenti all'altro, il 437 credo che veramente paghi un vizio genetico di indeterminatezza veramente assurdo, perché difendersi da questo capo di imputazione è veramente un'impresa oltremodo diabolica, oltremodo diabolica perché – come vi ha già descritto il collega Vozza – non è assolutamente descritta questa condotta omissiva in che cosa si sia estrinsecata, in quanto è rubricato che sia omesso di collocare e di gestire in maniera adeguati impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fugitive, cioè parliamo di uno stabilimento... guardate, io non conoscevo lo stabilimento Ilva di Taranto, quando sono andato nel novembre 2017 è stato un impatto incredibile, cioè al di là della mia immaginazione, cioè ci mettevamo un quarto d'ora con un pulmino per muoverci da un reparto all'altro, era una cosa pazzesca! Delle dimensioni mastodontiche, impianti colossali, cioè il filtro a tessuto, il filtro a maniche è una cosa che non vi so rappresentare, ma soltanto visivamente, una macchina caricatrice

smokeless è una cosa mostruosa, le batterie una cosa incredibile. Quindi, a fronte di questo universo mondo, confrontarsi poi con un'imputazione di una tale volatilità francamente lascia assolutamente perplessi, annichilisce ogni diritto di difesa, perché io da cosa mi devo difendere? Da cosa mi devo difendere? Cioè una tale genericità, emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera nocive per la salute, anche qui è contestato – ed è questo l'aspetto giuridicamente più interessante – anche l'aggravante, un aggravante – guardate – che nella nostra pratica giudiziaria sapete perfettamente che nella misura in cui viene contestato un 437 capoverso ci confrontiamo con l'evento di malattia e morte, tant'è che – ad esempio – nella difesa di Fabio Riva, nel processo “Amianto” cui faceva riferimento il collega Vozza che mi ha preceduto, noi ci siamo confrontati con un capoverso che aveva un nome ed un cognome e guarda caso siamo andati assolti, perché si è scoperto che a differenza di quella che era l'impostazione accusatoria, di quelle che erano le consulenze del Pubblico Ministero, non erano mesoteliomi, erano tutt'altre... anzi uno, nientedimeno – quando è il caso – era uno di quelli che era stato operato, non so se ricordate, nella “clinica degli orrori” di Milano, dal professor Brega Massone, cioè quello che operava e ci sono stati tantissimi eventi mortali, uno dei due era questo, era stato operato in quella clinica, la cosiddetta “clinica degli orrori”, non aveva assolutamente alcun mesotelioma.

C'è stato un amianto bis e vedremo, con omicidi colposi, che è stato successivo, non contestato a Fabio Riva, cioè queste contestazioni ad intermittenza con nomi e cognomi anche lì di morti, assolti in udienza preliminare dalla dottoressa Romano con sentenza di non doversi procedere. Cioè quando c'è stato il modo di potersi confrontare con gli eventi concreti, evidentemente sarà stata fortuna, però sono intervenute sentenze assolutorie. Però ragioniamo in astratto, il capoverso del 437, vedete, il 437 è un'altra norma particolare perché il primo comma, l'omissione di cautele, di misure antinfortunistiche, è una norma a dolo generico, quindi che ha una matrice dolosa; il capoverso invece è un evento colposo. Quindi anche qui sorge un problema anche di coordinare giuridicamente un disastro asseritamente doloso, con un disastro interno che invece è colposo, tant'è che i casi in cui viene contestato il 437... quando ho fatto il processo “Amianto” era contestato il 437 capoverso in relazione al 449, cioè al disastro colposo, quindi si crea anche questo momento di corto circuito anche giuridico tra un disastro esterno ambientale, innominato, doloso, con dolo intenzionale ed un disastro interno colposo. E questo lo dice la Cassazione, con una sentenza che è assolutamente lucida in questi aspetti e categorica, è tombale, è la sentenza del 20 aprile 2006, la 20370, in cui si dice: “In altri termini il primo comma del 437 prevede un delitto doloso di pericolo di infortunio o disastro, che si consuma all'atto della omissione o della rimozione dolosa”.

Anche qui, vedete, quando io parlo di detrimento del diritto di difesa se tu non mi dici cosa io ho omesso, anche collocarlo nello spazio non è un esercizio linguistico, è un modo anche per difendermi, cioè quando io ho omesso? In relazione a cosa? Perché ci sono delle conseguenze giuridiche importanti, anche ai fini del decorso della prescrizione, cioè non mi puoi buttare un capo di imputazione così aperto, che non mi permette evidentemente di operare una difesa.

Mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio ed il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al capo 1. In proposito, nella parte motivazionale di questa sentenza si dice: «Sono tuttora validi i principi affermati dalla Cassazione Sezione IV, 16 luglio del 1993, numero 10048, in cui si dice “Pur ritenendo che la disposizione di cui al 437 comma 2 non prevedeva una circostanza aggravante in senso proprio, bensì un'ipotesi di concorso formale di reati, ovvero quella di omissione di impianti antinfortunistici e quello di disastro colposo, unificati ai fini della pena onde evitare la maggiore severità del cumulo materiale. Questa stessa sentenza precisa ulteriormente che poiché la consapevolezza della predetta omissione o rimozione e l'accettazione del conseguente pericolo sono sufficienti ad integrare il delitto del 437, qualora si verificano benché non voluti il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dal 437 comma 2, senza che il più grande evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui al 451 la consapevole e voluta omissione delle misure ed il pericolo connesso”, quindi assorbente quello che è l'elemento soggettivo del primo comma, fermo restando che ha una matrice evidentemente colposa il capoverso del 437. Quindi, in questo senso è difficilmente coordinabile anche giuridicamente rispetto ad una contestazione di un disastro doloso, laddove viene declinato un disastro interno che ha evidentemente una natura ed una matrice evidentemente colposa.

Nel processo a cui facevo prima riferimento, ovvero il processo “Amianto”, un processo iscritto Registro Notizie di Reato nel 2009 – 2009 – quindi siamo in epoca coeva al 938 e a tutta quanta quella pletora, perché qui ci sarebbe da sbizzarrirsi per vedere tutti gli altri processi, però nel mare magnum di carte quello che può essere un'analisi anche capillare fino a questo punto non ce l'abbiamo fatta ad arrivare, siamo stati presi per sfinimento anche noi, su tutti questi processi che sono stati riuniti, ma nel 2009 quando è stato rubricato questo processo evidentemente erano già in nuce tutte quante le attività che poi sono sfociate nel 938 che ci vede oggi impegnati, veniva contestato dallo stesso terzo piano di via Marche il 437 commi 1 e 2 in relazione al 434, 449. Quindi, l'Ufficio di Procura aveva in mente un disastro colposo, cioè lo scriveva, parliamo del 2009 e lì si diceva che l'omissione dolosa era perché omettevano di adottare cautele che secondo le

esperienze e la tecnica sarebbero state necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. Quindi, una condotta evidentemente assolutamente sovrapponibile rispetto a questa condotta assolutamente generica che abbiamo visto essere oggetto di contestazione nel capo c) del presente processo.

Ed allora, non vi è chi non veda come evidentemente – sto parlando in termini chiaramente astratti – non possa non essere invocato il principio del ne bis in idem in relazione all'intervenuto giudicato per quella vicenda processuale, in ragione sia dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza 34655 del 2005, ma vi è più dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2016 di cui già brillantemente vi ha fatto riferimento il collega Vozza che mi ha preceduto. La sentenza della Corte Costituzionale dice che sulla base della triade condotta, nesso causale, evento naturalistico, il Giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti quanti questi elementi assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio – ad esempio – sulla diversità dei fatti qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non compresa nel precedente giudizio e, dunque, un nuovo evento in senso storico. È chiaro che in questo processo non ha ad oggetto degli specifici eventi mortali o di malattia che non siano stati ricompresi in quello, quindi non ci sarebbe assolutamente alcun tipo di ostacolo al riconoscimento del ne bis in idem in relazione a questa contestazione.

In modo altrettanto rapido vorrei ragionare insieme alle Signorie Vostre Illustrissime con riferimento all'apice dell'enfasi accusatoria che ha accompagnato questo processo, che sono i capi h) e i) che sono i reati di avvelenamento: vedete, già l'analisi lessicale mostra il segno della debolezza giuridica di questa contestazione, infatti è contestato al capo h) che attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione si sarebbe provocata o comunque non impedita la contaminazione dei terreni, in tal guisa – dopo una decina di righe – cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame; nel capo i), analogamente, secondo lo stesso schema logico si dice che ci sarebbe stata la contaminazione dello specchio acqueo del Primo Seno di Mar Piccolo di Taranto, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB, metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili.

Ora, un brevissimo inquadramento giuridico: secondo la giurisprudenza – e vi è stato già detto dall'Avvocato Vozza e da chi mi ha preceduto – per la configurabilità del reato di avvelenamento, di acque o di sostanze alimentari destinate all'alimentazione, cioè teniamo conto che la norma incriminatrice parla di – lo leggiamo insieme – avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione; nei capi di imputazione abbiamo letto che l'avvelenamento

sarebbe stato... anzi la contaminazione dei terreni – ricordiamoci destinati all'alimentazione – è dello specchio acqueo del Primo Seno di Mar Piccolo. Bene, la giurisprudenza dice: “Per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, avente natura di reato di pericolo presunto”, ma è comunque necessario naturalmente che un avvelenamento in concreto di per sé produttivo di pericolo per la salute pubblica vi sia comunque stato. La Cassazione – faccio riferimento alla sentenza 255 e 47 del 2018 – con la precisazione che non è sufficiente – ma ormai lo sapete assolutamente a memoria – che non è necessario il mero superamento dei limiti soglia. Vedete, su questo aspetto mi sono dimenticato – purtroppo nel mare magnum di carte – un passaggio interessante che è emerso già nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale: vedete, sul principio della natura politica, prudenziale dei limiti soglia, tanto che il loro sfioramento non determina... non integrano naturalmente la fattispecie penale, quindi il disvalore penale, è emerso – ricorderete – nel corso dell'istruttoria dibattimentale proprio sulla matrice politica, anche dei regolamenti, che quindi non possono essere utilizzati come paradigma per valutare il disvalore del fatto e quindi proprio sulla natura politica è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale – ricorderete – il Regolamento, il 1881 del 2006, che prevedeva delle deroghe, delle deroghe temporanee, per i salmoni e per i paesi del Nord Europa, anche se quei salmoni presentassero dei profili di contaminazione superiori ai TMA. Ebbene, si è disvelato proprio – con l'onestà intellettuale che evidentemente lo contraddistingue – il Dottor Conversano, quando ebbi a controesaminarlo io, all'udienza del 29 settembre del 2017 quando si parlava degli animali del signor Fornaro abbattuti... lui a fronte naturalmente di queste considerazioni sui regolamenti mi rispose: “Se Fornaro fosse stato il Consorzio Grana Padano forse avrebbe ottenuto una deroga pure lui”. Quindi, capite perfettamente che quei TMA sono veramente regolati, noi siamo veramente piccolini piccolini rispetto a quelli che regolano tutto il commercio, regolano tutto quello che dicono essere buono o quello che dicono non essere buono, ma tutto evidentemente ha una matrice politica, quindi non possiamo tradurre uno sfioramento di un TMA evidentemente in una condotta che abbia un penale rilievo. Ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché anche lo stesso Dottor Conversano – che è il direttore proprio del Dipartimento di Prevenzione – ha con questa chiosa evidentemente connotato meglio di ogni altra mia parola quello che è il concetto che volevo rappresentarvi.

Ma ancora, sempre la Cassazione con la sentenza del 2018, la 48548, ci dice che il reato di avvelenamento – ed anche questo è estremamente interessante ed importante ai fini di quelle che sono le evidenti ricadute giuridiche che può avere sulla presente vicenda – di

acque o sostanze alimentari ai sensi del 439 è reato istantaneo ad effetti permanenti. Il Pubblico Ministero si è lanciato nella sua requisitoria sul 434, che richiamando la sentenza Eternit, anticipando quelle che erano le argomentazioni della Difesa, ma quelle che erano le argomentazioni della Difesa e che sono fondamentali – io credo – proprio ai fini di porre un punto che è esiziale per una valutazione giuridica del fatto, è che il reato di avvelenamento proprio per la sua etimologia, proprio la parola avvelenamento, l'essere collocato nei delitti di comune pericolo mediante frode, chiede una condotta puntuale, gli effetti sono effetti permanenti, ma quello che si produce sono naturalmente quello che è il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ciò che perdura nel tempo sono solo le conseguenze dannose del reato.

Ora, quindi, ci troviamo di fronte ad un altro elemento fondamentale, ad esempio Mar Piccolo, ad esempio questa presunta contaminazione di terreni, quando si è verificata? Abbiamo sentito trecento anni la diossina, i mitili, Arsenale che sta... da quando sta l'Arsenale a Taranto? Da fine Ottocento, dagli inizi del secolo. Lo stabilimento siderurgico quando è nato? Vogliamo dare una responsabilità allo stabilimento siderurgico che è la madre di ogni responsabilità? Negli Anni Sessanta. Guardate, commenti che ho trovato perché produzione giurisprudenziale ce n'è molto poca, parlano proprio di questo problema che è un problema fondamentale ai fini della interlocuzione con la norma del 439 ed infatti dice: "I problemi sono sorti proprio in ordine alla esatta datazione delle condotte" e dice "Le procure come se ne escono?", male, perché poi abbiamo visto che quelle sentenze sono state poi tutte quante evidentemente travolte sia nelle fasi di merito che nelle fasi di legittimità, ovvero strategie di accuse in contesti complessi – quale può essere uno stabilimento come Ilva di Taranto – hanno mirato alla semplificazione di contestate politiche di impresa condivise da tutti i dirigenti ed attraverso contestazioni di permanenza del reato. Ma non è così! E' una condotta, l'evento è istantaneo con effetti permanenti. Ed ora, di grazia, io vi invito, l'altro giorno guardavo su Internet e ho trovato anche questo ulteriore elemento che sconoscevo francamente, francamente non ero a conoscenza che nel 2017 c'è stata una società, la Sogesid, società in house del Ministero dell'Ambiente, che ha diretto ed ufficialmente completato un lavoro fra il dicembre 2017 ed il luglio 2018 per conto del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto Vera Corbelli, bene, le attività affidate alla ditta Serveco sono state condotte nelle aree del pontile ex-Marigenimil, Discesa Vasto e del Primo Seno Mar Piccolo, sono emerse 86 tonnellate tra autoveicoli, motocicli, componenti di vetture, 5 tonnellate di pneumatici, 200 di attrezzature di pesca, eliche, materiale meccanico anche proveniente da imbarcazioni, 156 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Beh – vivaddio! – io credo che

francamente a fronte di una contestazione che non riesca a collocare la mera condotta, a fronte delle idrovore di Steven Spielberg in questo processo e confrontandoci con questo dato, mi sembra francamente oltremodo significativo.

Ma vi è che – un ulteriore aspetto che mi preme evidenziare – come dicevo, la norma del 439 serve a tutelare l'avvelenamento di acque o sostanze alimentari che siano destinate all'alimentazione, in questo senso vorrei riportarvi un passaggio che mi pare oltremodo significativo, sempre dalla sentenza Tamoil che è l'ultima in ordine di tempo che si è occupata anche di una vicenda relativa all'avvelenamento, in cui si dice che non può che condividersi la posizione che la Corte di merito ha assunto secondo la quale il dato testuale della norma, ovvero chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, del tutto conforme all'epigrafe avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, induce a ritenere che il legislatore con la previsione di tale reato abbia inteso tutelare le acque che siano destinate direttamente all'alimentazione umana, quantomeno in via mediata, ovvero attraverso il loro impiego per la preparazione di altri alimenti e a prescindere dalla presenza in esse dei caratteri biochimici della potabilità. Qui si è costruito un avvelenamento che è lunare, perché non è neanche un avvelenamento diretto – questo presunto avvelenamento, sto parlando per categorie astratte, me lo posso permettere perché sono stati troppo bravi i colleghi che mi hanno preceduto – è evidente che qui è stato costruito in questa enfasi accusatoria un avvelenamento evidentemente indiretto perché l'avvelenamento è metto il veleno nel pozzo, prendo la polpetta avvelenata e te la infilo nella bocca e ti avveleno, ma non secondo il modello della Fiera dell'Est di Angelo Branduardi, “e venne il gatto che si mangiò il topo”, non è così, non funziona così la norma dell'avvelenamento, cioè non si danno 20 anni di reclusione perché è contaminato il terreno. Io il terreno non me lo vado a mangiare! Perché si è contaminato Mar Piccolo. Io non vado a bere Mar Piccolo, non vado a bere! Le acque destinate... c'è un principio normativo che evidentemente è sfuggito, c'è il Decreto Legislativo 31 del 2001, nel suo Articolo 2 che definisce quelle che sono le acque destinate al consumo umano, e quali sono? Le acque trattate o non trattate destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici o acque utilizzate in un'impresa alimentare per fabbricazione, trattamento, conservazione od immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. Cioè siamo completamente fuori da quelle che sono le coordinate della norma incriminatrice, siamo veramente sideralmente distanti.

Vedete, sarà anche perché io sono molto – tra i tanti limiti che ho – scaramantico, però c'è la Corte d'Assise di Alessandria, nella sentenza “Spinetta Marengo” che poi è stata confermata in Cassazione con la sentenza 13843 del 2020 con un rigetto del ricorso

presentato dal Procuratore Generale, ma perché mi sono affezionato alla fase di merito? Un po' perché sono Giudice in una Corte d'Assise come voi e poi perché mi piaceva, perché era il numero 1 del 2016 e quindi l'ho visto come un segnale che arrecasse lo stesso numero di questo processo. Che cosa dice la Corte d'Assise? «La giurisprudenza dominante ritiene pacifico che l'inciso "destinate all'alimentazione" debba riferirsi anche alle acque, proprio per specificare l'oggetto di tutela ed escludere ad esempio quelle del mare o le acque nere che per definizione non rientrano nel ciclo alimentare. L'incriminazione dell'avvelenamento di acque o di sostanze, senza l'ulteriore specificazione della loro destinazione alimentare effettiva, attuale, concreta – destinazione alimentare effettiva, attuale e concreta – finirebbe per realizzare infatti un'ipotesi di delitto a pericolosità presunta introducendo uno scenario in cui il massimo rischio, reso concreto ed imminente dall'immediata possibilità di assunzione delle acque avvelenate da parte di una probabilità indefinita di persone sarebbe di fatto assente». Ed un ultimo passaggio che vorrei sottoporre sempre alle vostre valutazioni è che nel rispetto di questa interpretazione rigorosa, rigorosa perché non è creativa, è aderente al dettato normativo, la Corte ritiene altresì che la destinazione dell'acqua rilevante ai fini del 439 sia strettamente quella alimentare e che quindi non rientrino nel reato de quo né le acque destinate all'abbeveraggio degli animali, né quelle destinate all'uso irriguo.

Quindi, credo che una lettura aderente al dettato normativo imponga evidentemente una revisione critica di quella che è la presente contestazione che palesemente si rappresenta scollata rispetto a quella che è la norma e l'intenzione prevista dal legislatore, con una norma che prevede una sanzione non inferiore a 15 anni di reclusione che ci ha portato dinanzi alle Signorie Vostre Illustrissime. Quindi credo che, al di là del tema di merito, anche questo aspetto su cui riflettere insieme possa essere un tema di approfondimento che meriti naturalmente una sua dignità all'interno di questo processo.

In ultimo – ed esaurisco questa prima parte – vorrei affrontare veramente velocemente il tema del capo pp) che poi approfondirò nel merito, nel prosieguito, però da un punto di vista giuridico: chi mi ha preceduto ha giustamente evidenziato quella che è la tenuta oggi del 323 alla luce della novella del settembre, però qui c'è un problema, che quel capo pp) ha un'altra contestazione, ha un'altra contestazione, evidentemente deve essere sfuggita perché ci contestano anche la violazione del segreto e ci contestano un capo di imputazione, anche lì, nella sua... mi ricordo che il Dottor Rosati quando scriveva le sentenze in processi in cui ero parte scriveva sempre "le fluviali memorie", evidentemente connotando questa mia propensione alla scrittura e questo fluviale capo di imputazione in cui si rappresentano concetti estremamente liquidi, non si riesce a

comprendere dove inizia e dove finisce, dove inizia e dove finisce la condotta della violazione del segreto e dell'abuso, cioè è un classico esempio di un concorso apparente di norme. Anche qui ci dobbiamo interrogare sulla configurabilità, sulla tenuta e sulla compatibilità fra la violazione del segreto con quella dell'abuso d'ufficio, quando la condotta è evidentemente la stessa perché a leggere quel capo di imputazione non si riesce assolutamente a comprendere in che modo le due norme possono effettivamente coesistere.

Ebbene, anche sul punto richiamo una giurisprudenza particolarmente datata – poi non ci sono state più pronunce sul punto – secondo cui l'abuso di ufficio di cui al 323 non è separabile in figura autonoma di reato da quella di rilevazione di segreti d'ufficio ex Articolo 326, non potendosi addebitare all'autore stante l'unicità e la coincidenza delle condotte due volte la stessa violazione. Ancora, richiama una sentenza ancora precedente in cui – in buona sostanza – si afferma il principio secondo cui, in caso di concorso fra il 323 ed il 326, il 326 assorbente, attesta il suo carattere di specialità, di varietà, di poliedricità rispetto al 323, quindi in qualche modo assorbente. Quindi, io lo rappresento come problema giuridico, ma mi confronterò quando affronterò il tema dell'AIA tanto con il 323 quanto con il 326 senza assolutamente alcun problema. Però mi preme evidenziare la cornice anche entro cui ci muoviamo, cioè quel capo di imputazione del 323 e del 326 che descrive il procedimento AIA, descrive un procedimento connotato ontologicamente da discrezionalità amministrativa e non lo dico io, lo dice il Consiglio di Stato, lo dice il TAR, ma lo dice la Corte Costituzionale, lo vedremo, lo ha detto a chiare lettere la sentenza della Corte Costituzionale 85 del 2013, proprio sul punto.

Ma mi preme giusto un rapidissimo passaggio, una sentenza del Consiglio di Stato che è la 6937 dell'11 novembre del 2020, in cui viene affermato dai Giudici amministrativi come l'Autorizzazione Integrata Ambientale si inserisce in un rapporto... vedete, sono tre paradigmi fondamentali: il rapporto è dialettico perché è un rapporto in cui c'è un'interlocuzione necessaria con il gestore proponente, cioè l'AIA non è secretata, è il procedimento più trasparente e più partecipato possibile, partecipa l'universo mondo all'AIA; è un rapporto dialettico; è un rapporto dinamico, perché è prevista per legge la sua revisione, il suo riesame, cioè è nell'ontologia del rilascio dell'autorizzazione. Soltanto in una visione miope, di corto respiro, com'è stata la lettura della vicenda Ilva, si è voluto leggere il riesame del 2012 come prova postuma, come il controfattuale dell'illiceità dell'AIA 2011, ma rientra assolutamente... poi atteso proprio quello sliding doors di quella successione di eventi, era assolutamente fisiologico che ciò accadesse ed il fatto che sia accaduto non è la prova postuma che l'AIA 2011 fosse per ciò stessa

illegittima. E l'altro elemento è che è connotata di assoluta discrezionalità. Quindi è chiaro, tant'è che poi vedremo come qualifica l'AIA, anche lo stesso Giudice Costituzionale nella sua sentenza 85 del 2013, laddove parla che l'AIA non è sicuramente l'autorizzazione migliore, ma è un contemperamento di interessi contrapposti e che non è previsto al Giudice di poter fare il riesame del riesame dell'AIA, ma lo vedremo di qui ad un momento.

Esaurita questa prima parte, faccio il programma, voglio mutuare quello che è stato anche l'intervento dell'Avvocato Vozza, un intervento programmatico, io adesso vorrei affrontare con voi, proprio per cercare di illuminarvi su quella che è la figura di Fabio Riva, che negli ultimi anni, ogni qualvolta ho parlato con lui in maniera quasi ossessiva ritorna sulla progressiva 2645 del 09 giugno 2010 che oramai mi è entrata nel cervello come una lama, "i due casi di tumori in più, una minchiata", che è stata se non contestualizzata, però è stata la sua condanna, perché agli occhi dell'opinione pubblica, agli occhi del tarantino, agli occhi di chiunque è passato per il classico imprenditore milanese che pur di fare profitto non ha in alcun modo a cuore quella che è la salute e la tutela della popolazione tarantina, quando lui in mille modi ha cercato e me lo ha spiegato, io ho cercato e naturalmente mi auguro di essere riuscito – ci tornerò – di contestualizzare quella telefonata, chi di noi nel corso di una telefonata non si è lasciato andare ad interpretazioni e a frasi anche un po' colorite che, decontestualizzate, assumono un significato palesemente diverso da quello che era l'intendimento? Quella era una telefonata che veniva a valle della lettura di una consulenza di parte schematica, mandata via mail, a fronte della relazione dell'ARPA del 04 giugno del 2010, dove si diceva: "Guardate che se il livello di benzoapirene di 1,3 rimane costante per 70 anni e per 70 anni a quel livello vengono esposti tutti quanti gli abitanti dei Tamburi, ci sarebbe un incremento di tumori pari a 1,99 casi in settant'anni". Il professor Lavecchia che aveva mandato una sua consulenza, aveva demolito questa... così come lo ha fatto il Professor Pira come vedremo, nell'istruttoria dibattimentale e lui ha detto: "Una minchiata", però questo è stato utilizzato e lo vedremo anche quando analizzerò insieme a voi anche alcuni passaggi dell'ordinanza cautelare, è stata la sua condanna a morte, cioè la condanna nella condanna, perché non soltanto sei un Riva, ma ti sei permesso a dire pure a fronte di due casi di tumore in più "E' una minchiata". Sei finito! Ed allora qual è il mio sforzo? Mi auguro che possa essere quantomeno apprezzato dalle Signorie Vostre Illustrissime. Quello di farvi capire Fabio Riva chi era, che ruolo aveva nella galassia dell'Ilva S.p.A. e delle società collegate e quello che è il ruolo concretamente svolto. Apro e chiudo parentesi, ma lo analizzeremo, emergerà documentalmente che Fabio Riva ha condotto e vedete il lessico non è banale e non è un lessico buttato lì, è un

lessico che rinviene – e poi vedremo perché – proprio dal verbale del patto di famiglia, ha condotto lo stabilimento di Taranto dal 2005, 14 marzo del 2005 e, vedete, Fabio Riva ha condotto lo stabilimento nel periodo in cui è stata istituita la Segreteria Tecnica, sono state emanate le MTD, è stata presentata la domanda di AIA, dove sono stati fatti i più grossi investimenti, cioè quello che il Dottor Buccoliero in tutta l'istruttoria dibattimentale ha detto: “E perché non l'avete fatto prima? Perché non l'avete fatto prima?”, okay, utilizzo questo argomento, l'ho fatto tardi, ma l'ho fatto io, cioè l'ho fatto quando io conducevo lo stabilimento, quando io conducevo e poi capiremo perché utilizzo il termine “condurre”.

Ora, quando io prima accennavo ad un Fabio Riva che compare e scompare dal panorama giudiziario locale e ci dobbiamo mettere d'accordo, cioè io mi devo confrontare e devo difendere un Fabio Riva che è quello che muove le fila dello stabilimento, è il padrone indiscusso o è soltanto un Fabio Riva che, essendo venuto meno nel 2014 Emilio Riva, deve adesso pagare il conto di tutto? Perché altrimenti io non mi spiego perché – ripeto – troverete questo faldone che, se vado a memoria, è l'1 bis della produzione documentale del Pubblico Ministero, che è tutta la storia giudiziaria su cui evidentemente vuole costruire l'elemento soggettivo, mi pare palese, se vuole costruire l'elemento soggettivo e lo vuole costruire su di me, su Fabio Riva, chiedendo 28 anni di reclusione mi devi dire: “Tu nel 1991, nel 1996 sei stato condannato. Poi sei stato condannato nel 1998 per 674, poi nel 2001 per 437 e poi...” ed allora ci confrontiamo, ma se io... eppure la mia carica sociale è sempre la stessa, cioè se fate una visura storica di Ilva io vice Presidente di Ilva Laminati Piani ero, poi di Ilva S.p.A. ero e lo sono stato sino al 22 maggio 2007 ed ero vice Presidente di Riva Fire, quelle sono state le mie cariche, quelle stesse cariche per le quali la Procura non ha inteso assolutamente avviare alcuna iniziativa penale nei confronti di Fabio Riva.

Ed allora, cominciamo: sentenza del 1998, procedimento il 2217/98, la palazzina LAF, Riva Emilio, Capogrosso Luigi, Cattolico, Bon, Gallitelli, Biagiotti, Greco, Pacifico, Trullo, Murri, Fabio Riva non c'è. Va boh! Troviamo nel faldone 1 bis un processo – sarà sfuggito – del 1992, quindi ante-inquinamento, quando – mutuando una ironica affermazione del Pubblico Ministero in requisitoria – Taranto erano le Mauritius, quindi '92 erano le Mauritius, eppure c'è un processo penale per 674, Muni Nicola, responsabile dello stabilimento, perché sversava grossi quantitativi di polveri di minerale, atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone, '93. Ancora, abbiamo un processo iscritto, il 1405 del 1995, è relativo allo scarico liquami, con una consumazione sino ad un periodo successivo al 02 gennaio del 1996, quindi siamo in un periodo immediatamente successivo all'avvenuta privatizzazione dello stabilimento,

contestate norme di natura ambientali, Muni Nicola, Salvatore Ettore, Liscio Carmelo, Lalinga Angelo. Ancora, abbiamo un processo l'8496 del 1998, il processo parchi minerari, 674 – lo ricorderete – definito con sentenza della Dottoressa De Palo nel luglio del 2002, imputati Quaranta, Zimbaro, Capogrosso, Riva Emilio, parliamo di fatti che arrivano già al 2001/2002, Fabio Riva non c'è, vice Presidente era eh, la stessa carica per la quale oggi deve rispondere, però oggi è morto il papà. Ancora, abbiamo il totem, non sapevo che fosse il totem del Pubblico Ministero, la sentenza delle cokerie del Dottor Rosati, in cui vedo Riva Emilio, Capogrosso, Pensa, Moroni, Elefante, ma non c'è Fabio Riva, 437, è una sentenza anche questa dei primi anni 2000 con sentenza del 12 febbraio del 2007.

Compare Fabio Riva nel 2009 nel processo “Amianto”, ve ne ho già parlato, è il primo processo in cui compare, però parallelamente... guardate, vi anticipo anche come argomento – proprio perché voglio essere leale, cioè in questo processo che cosa devi nascondere? – non è che l'odierna contestazione riposa su qualche emergenza del Consiglio di Famiglia, non mi è stato contestato, quindi il Pubblico Ministero nella requisitoria nei cinque righe che ha dedicato a Fabio Riva, in cui ha narrato ancora una volta le sue cariche sociali e le intercettazioni – poi ce le vedremo le intercettazioni – non ha detto nient'altro, quindi parliamo sempre di quello stesso Fabio Riva, con quella stessa carica sociale, che però fino al 2002, 2003, 2004, in tutta quella vicenda, in quel faldone 1 bis non c'è. Ma, la cosa – vedete – che veramente diventa un cortocircuito, io ho difficoltà a capire se sto difendendo un callido criminale che merita 28 anni di galera o uno veramente che deve essere il capro espiatorio di un'ira violenta nei confronti di quello stabilimento, perché io non comprendo perché un processo – ad esempio – iscritto nel 2013, Dottoressa Galasso, processo in materia ambientale sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti della loppa di altoforno che ha visto imputati Capogrosso e Buffo, cioè quella loppa sempre loppa dello stabilimento, sempre Fabio Riva era. Niente, non è stato assolutamente tenuto in debita considerazione!

Amianto bis, cioè compaio nel primo processo “Amianto”, c'è un'appendice amianto per eventi mortali verificatesi successivamente, io non sono imputato, non è che me ne dolgo, però io voglio confrontarmi con qualcosa che abbia una parvenza di logicità. Assolti in udienza preliminare, prosciolti con sentenza di non luogo a procedere, Capogrosso. DDA di Lecce, avete visto in questa istruttoria dibattimentale, l'Avvocato Annicchiarico, l'Avvocato Voza: “Dobbiamo andare a Lecce” qua, là, pim, pum, pam, io ero qua, stanziale, pigro. Pigro perché? Stanziale perché? Fabio Riva là, cioè fanno un processo, un'indagine archiviata, su quali siano le modalità di separazione, evacuazione della loppa di altoforno che si generano nelle quattro unità produttive

presenti nell'acciaieria Ilva, nonché le caratteristiche degli impianti preposte alle suddette fasi di separazione, evacuazione, però... questo deus, questo grande deus ex machina non è indagato. È un fatto che obiettivamente volevo sottoporre anche alle vostre sensibilità, alle vostre valutazioni, perché se io sono un responsabile e sono responsabile di tutto e devo meritare di morire come una bestia, evidentemente io voglio confrontarmi con un profilo di responsabilità che possa essere tangibile per me, qui invece è tutto assolutamente evanescente! Per le telefonate di Archinà devo io pagare 28 anni, perché Archinà millantava, come vedremo! Perché Archinà era uomo di Emilio Riva! O perché l'Avvocato Perli, straordinario professionista, ma come tutti noi, come tutti noi Avvocati cerchiamo di amplificare al cliente quelli che possono essere i nostri successi, i nostri risultati. E Fabio Riva deve pagare 28 anni per questo? Vedremo che non c'è una telefonata, guardate, una telefonata in cui Fabio Riva assume un'iniziativa, in cui Fabio Riva assume un tono... cioè, veramente, la cosa che più mi rammarica che non ho potuto portarlo dinanzi a voi perché chi ha l'esperienza, chi ha visto tante persone sfilare davanti a sé, immediatamente percepisce, proprio io non parlo di cifra morale, la cifra morale non sta a nessuno dare... ciascuno giudica la propria cifra morale, ma umana, umana. Cioè io l'ho sempre detto al Dottor Buccoliero – e me ne darà atto – che è una persona di una bontà incredibile e chiunque ha conosciuto Fabio Riva assolutamente non è “i due casi di tumore in più una minchiata”! Una persona di una affabilità, di una bontà incredibile, di una spontaneità assolutamente incredibile. Le sue telefonate sono contraddistinte da “Ehm”, “Uhm”, “Uh”, “Cazzo”, quattro vocaboli, lo vedremo oppure picchiare come fabbri, è un retaggio culturale familiare, basta.

Quando io dico dobbiamo analizzare e capire quello che è il ruolo di Fabio Riva, non possiamo... mi rendo conto che è un po' defaticante, cercherò di essere il meno noioso possibile, ma non possiamo non analizzare quelli che sono i verbali del Consiglio di Amministrazione delle società, ciò che veniva deliberato, per capire, apprezzare quello che veniva ad essere deciso e vedete che è importante, è importante e se mi seguirete capirete anche come proprio da questi verbali è arrivato poi l'esonero da ogni forma di coinvolgimento in tutte quante quelle vicende che sono sfociate nel vostro faldone 1 bis che è assolutamente significativo e vi è proprio chi ha giudicato quei fatti che ne fa esplicito riferimento, come vedremo di qui ad un momento. Verbale di Ilva Laminati Piani del 29 gennaio del 1996, ve ne leggerò alcune e vedrete che c'è una continuità, cioè è proprio una politica aziendale, cioè non ci sono momenti di discontinuità, cioè quello che viene deciso nel tempo viene mantenuto, “Si provvede alla nomina delle cariche sociali e viene nominato come vice Presidente il Ragionier Fabio Arturo Riva e qui viene

stabilito di delegare al vice Presidente ed ai consiglieri delegati, singolarmente e disgiuntamente fra loro, tutti i poteri per compiere in nome e per conto della società gli atti di ordinaria e straordinaria gestione della società stessa, fatta eccezione per il compimento degli atti riservati e l'esclusiva competenza dell'assemblea e del consiglio dalla legge e dallo statuto sociale, con particolare riferimento a quanto dispone l'Articolo 23 dello statuto, nonché fatta eccezione – questo, vedrete, sarà una costante, anche nei verbali di Riva Fire – per il potere e per il compimento dei relativi atti, anche di controllo, che attengono alla materia fiscale, previdenziale, valutaria, doganale, igiene, sicurezza e lavoro, ecologia e tutela ambientale” che è una materia che si è sempre riservata a sé in competenza esclusiva Emilio Riva. In tutti quanti i verbali in cui si tratta di rinnovo delle cariche sociali e lo dirà il Dottor Rosati nella sentenza delle cokerie, lo leggeremo insieme.

Ancora, c'è il verbale del Consiglio di Amministrazione di Ilva Laminati Piani del 05 dicembre del 1996 dove viene nominato direttore l'Ingegnere Capogrosso ed in particolare “Sarà compito – si dice in questo verbale – dei direttori provvedere a dirigere, condurre tutta la complessa attività assegnata all'imprenditore in materia di sicurezza, prevenzione, igiene sul lavoro, tutela dell'ambiente naturale e relazione a disposizioni di legge, emanare disposizioni idonee ad assicurare l'osservanza della normativa vigente e delle regole di prudenza in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tutela dell'igiene e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, ai direttori viene conferito espresso potere...” vedete che... guardate, la cifra di un uomo si vede nel momento delle difficoltà ed io riconosco veramente l'essere Uomo con la “U” maiuscola all'Ingegnere Capogrosso che ha affrontato petto in fuori questo processo e ha rivendicato anche qualcosa di cui oggi io mi posso... evidentemente di cui posso beneficiare, che è consacrato nei verbali, ma non è stato un piccolo uomo, il piccolo uomo è quello che fugge di fronte alle responsabilità, è quello che non mette la faccia quando vengono a bussare alla sua porta. Lui ce l'ha messa! Perché nel Consiglio di Amministrazione si dice: “Ai direttori viene conferito espresso potere di sospendere o di interrompere l'attività produttiva dello stabilimento o di settori dello stesso” e lui lo ha rivendicato, lo ha rivendicato e gliene do merito, non era facile in un processo del genere con questi reati, rivendicare in maniera veramente di fronte alla quale io mi tolgo il cappello, davanti alle Signorie Vostre Illustrissime, un potere che è un potere estremamente importante, esiziale sulla vita dello stabilimento. Questo vi fa comprendere anche quella che era la fiducia che la proprietà riponeva in un professionista di altissimo livello qual è l'Ingegnere Luigi Capogrosso!

Ancora, abbiamo il Consiglio di Amministrazione del 29 giugno del 1998 di Ilva, dove ancora

viene nominato sempre Fabio Riva come vice Presidente, “Tra i poteri delegati ed i consiglieri delegati il Ragionier Fabio Riva non rientrano quelli relativi ed anche di controllo che non possono essere compiuti, quelli che attengono alla materia fiscale, previdenziale, valutaria, doganale, igiene e sicurezza del lavoro, ecologia e tutela ambientale”. Proseguendo, abbiamo il verbale del 24 luglio del 2000 e qui vi è il verbale in cui si approva il budget comprensivo del piano di investimenti, quelle che possono essere le loro modifiche sostanziali ed ancora una volta – vedete – in maniera esplicita troverete scritto “Di riservare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, escludendoli dalla competenza del vice Presidente e consigliere delegato come sopra individuati tutti gli atti anche di controllo relativi alla materia fiscale, previdenziale, valutaria, doganale, igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale”. Guardate, sgombero il campo da ogni equivoco, con questo io non voglio dire che vi è stata una responsabilità di Emilio Riva da cui io mi voglio sottrarre perché Emilio Riva aveva tratto a sé tutta quanta quella che era la sua competenza, io sto facendo un ragionamento, ho iniziato in punto di diritto ed adesso sto leggendo questi verbali da un punto di vista di categorie astratte, perché io rivendico il corretto operato nella gestione di quello stabilimento, nei limiti dell’umanità, con tutti quanti gli errori che possono essere stati fatti, ma non nel modo in cui vi sono stati declinati dal Pubblico Ministero.

Ancora, verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre del 2002, questo è interessante perché – lo vedremo successivamente – è un verbale in cui viene approvato un piano di investimenti ed il Presidente Emilio Riva dice: “Con riferimento al budget degli investimenti, già approvato a suo tempo dal CdA e rivisto da ultimo, sottopone al CdA l’aggiornamento e la revisione del programma di investimenti per il triennio 2002/2004”, parliamo di 708,38 milioni di euro, investimenti tra aumento di produttività ed ammodernamento, adesso lo voglio dire “aumento di produttività”, per me è una catarsi, dopo cinque anni in cui ho dovuto tenere il termine “produttività” compreso dentro di me lo voglio dire, aumenti di produttività, ammodernamenti, ma anche miglioramento della qualità e di logistica pari a 560 milioni di euro. “Con riferimento – in questo verbale si dice – agli investimenti in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sul lavoro, il Presidente evidenzia che gli importi ad esso relativi sono stati predisposti dai direttori dello stabilimento nell’ambito delle loro specifiche responsabilità e competenze – vedremo che anche l’Ingegnere Capogrosso su questo lo ha confermato e ci sono altri testi che hanno confermato, come vedremo, come veniva fatto il piano di investimenti e poi vedremo anche in ragione del patto di famiglia chi gestiva la cassa del piano di investimenti – in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sull’ambiente di lavoro e ne raccomanda l’integrale approvazione, tenuto

altresi conto della rilevanza che le problematiche ecologiche ed ambientale di sicurezza sul lavoro rivestono nell'ambito del gestione della società Ilva S.p.A. e del gruppo nel suo complesso". Vedete, questo sarà un qualcosa che troveremo in maniera assolutamente costante e lineare ed in tutti quanti i verbali del Consiglio di Amministrazione, tant'è che poi si demanda al direttore l'attuazione del piano di investimento, ricorderete anche le lettere che sono state versate dalla Difesa da cui risulta che vi è l'approvazione del piano di investimenti e quindi si demanda al direttore la pratica attuazione di quelli che sono gli interventi previsti nel piano di investimento.

Vedete, l'aspetto veramente surreale che ha portato alla contestazione del 437 nel reato amianto è perché la posizione di garanzia in capo a Fabio Riva, a fronte di questa emergenza granitica, sapete da che cosa si è ritenuto che sussistesse? Da un inciso di questo verbale, cioè del verbale del 14 novembre del 2002. Sto giocando a carte scopertissime, cioè sto dicendo un qualcosa che potrei pure evitare di dire, ma lo voglio dire perché a me sembra un argomento lunare e ve lo voglio prospettare nella sua lunarità. Si è parlato di piano di investimenti, prende successivamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato, 14 novembre...?

AVVOCATO L. PERRONE – Del 2002. Prende successivamente la parola il vice Presidente e consigliere delegato Ragionier Fabio Riva, il quale precisa: "Per il finanziamento di tali investimenti non sono ad oggi previsti aumenti di capitale, né da parte di Ilva e né da parte delle controllate", sulla base di questo si è ritenuto che Fabio Riva avesse una competenza in materia di igiene, sicurezza e tutela del lavoro, a fronte di verbali che – voi li potrete scorrere in lungo ed in largo – riservano sempre, il Presidente Emilio Riva riserva a sé la competenza esclusiva in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di gestione dell'ambiente. Ancora, cerco di andare il più velocemente possibile, troverete la stessa dicitura nel verbale del 05 maggio del 2003, "Riserva al Presidente del Consiglio di Amministrazione, escludendo la competenza del vice Presidente, come sopra individuati tutti gli atti anche di controllo, relativi alle materie fiscali, previdenziali, valutarie, doganali, igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale".

Ancora, 10 dicembre 2003, sempre con riferimento agli investimenti in materia ambientale e sicurezza sul lavoro, "Il Presidente evidenzia che gli importi sono sempre relativi a quelli predisposti dai direttori di stabilimento, quindi in relazione al citato budget degli investimenti approva il piano degli investimenti predisposto dal direttore dello stabilimento, ne recepisce l'integrale richiesta". O ancora CdA 13 dicembre del 2004 – naturalmente io richiamo alcuni passaggi, ma poi è chiaro che avrete modo di riscontrare il dato testuale che vi sto riportando – "Con riferimento agli investimenti in

materia ambientale il Presidente evidenzia che gli importi ad essi relativi sono stati predisposti dai direttori di stabilimento”. O ancora – è una continuità, è una politica – 23 gennaio 2006, “Con riferimento agli investimenti in materia ambientale, ecologica e sicurezza del lavoro, il Presidente evidenzia che gli importi ad essi relativi sono stati predisposti dai direttori di stabilimento”. Il 29 maggio 2006 e questo sulla centralità della... vedete, parliamo di maggio 2006 che è già un periodo... verbale del Consiglio di Amministrazione di maggio 2006, questo è già un periodo in cui Fabio Riva conduce lo stabilimento di Taranto, però nel verbale del CdA di Ilva: “Il Presidente – Emilio Riva – passa all’esame della bozza di bilancio nell’esercizio chiuso al 31/12/2005, preventivamente distribuito ai convenuti, si sofferma sui punti salienti della gestione e sulle ragioni che hanno determinato il risultato dell’esercizio, focalizzando l’attenzione sul quadro congiunturale settoriale, sia nazionale che internazionale, sui principali aspetti che hanno influito sui dati consuntivi ed altresì le poste più significative del bilancio”. Parliamo di un periodo in cui la conduzione dello stabilimento è del figlio, ma il padre nel CdA evidentemente rappresenta tutti quanti quelli che sono i dati contabili, economici e quindi rappresenta quello che è il ruolo evidentemente immanente, ma è stato un patrimonio questo dell’istruttoria dibattimentale – ricorderete – che l’Ilva S.p.A., il teste De Biasi ha detto: “E’ l’espressione proprio del capitalismo familiare, del capitalismo patriarcale” e trasuda proprio dalla lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Ancora, 29 giugno del 2006, “Di riservare sempre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ingegnere Emilio Riva, escludendoli dalla competenza del vice Presidente, come sopra individuati tutti gli atti anche di controllo relativi alle materie fiscali, previdenziali, valutarie, doganali, igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale”. Ancora, 30 ottobre 2006, apro un altro aspetto che mi era sfuggito, nella collocazione di Fabio Riva – e vedremo che è stato anche oggetto, come sempre, di argute motivazioni da parte del Giudice Rosati – Fabio Riva non ha mai sottoscritto neanche un atto di intesa. Cioè avrà un significato? Ha un significato? Non è coinvolto in nessuna vicenda giudiziaria, non ha sottoscritto un atto d’intesa, vogliamo dargli dignità a questo dato? Ed infatti, Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2006, chi è che illustra gli atti d’intesa, l’atto integrativo? Il Presidente, “Il Presidente illustra ai convenuti i contenuti ed i principali risvolti per la società relativo all’atto di intesa sottoscritto al 23 ottobre con Regione Puglia, enti locali e parti sociali, tale documento fatti salvi gli impegni assunti con i precedenti atti di intesa dell’08 gennaio 2003, 27 febbraio 2004 e 15 dicembre 2004, regola una serie di attività aggiuntive scadenti nei prossimi mesi”, il Presidente! Fabio Riva non ha mai sottoscritto neanche un atto d’intesa.

Vado velocemente, Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2006, ancora di più declina in maniera molto più puntuale quelli che sono i poteri del direttore dello stabilimento, tra le tante, "Direzione e conduzione di tutte le attività in materia produttiva, edilizia, di sicurezza, prevenzione, igiene sul lavoro e tutela dell'ambiente naturale curando l'osservanza delle prescrizioni di legge". Ancora, Consiglio di Amministrazione 13 marzo del 2007, vedete, questo lo voglio rappresentare alle Signorie Vostre perché in allegato a questo Consiglio di Amministrazione, a questo verbale, vi è anche una nota dell'11 dicembre 2006 dell'Ingegnere Capogrosso inviata alla cortese attenzione dell'Ingegnere Emilio Riva, Presidente del CdA, in cui in buona sostanza nel verbale del CdA si dice "Con riferimento agli investimenti in materia ambientale", la solita formula che troviamo in maniera assolutamente costante in tutti quanti i verbali del CdA, "Con riferimento agli investimenti in materia ambientale, ecologica e di sicurezza sul lavoro, il Presidente evidenzia che gli importi ad essi relativi sono stati predisposti dai direttori di stabilimento nell'ambito delle loro responsabilità"; vi è allegata a questa nota del direttore di stabilimento, l'Ingegnere Capogrosso, dell'11 dicembre 2006, in cui dice: "Egregio Presidente, faccio seguito alla sua richiesta per segnalarle gli impianti per i quali, a seguito di una accurata analisi tecnico-economica svolta, si è ritenuto di non stanziare alcun importo", cioè l'interlocuzione è tra il direttore direttamente ed il Presidente! Non è che dice: "Spettabile Consiglio di Amministrazione", è un'interlocuzione diretta. Ed anche in questo caso leggiamola questa nota, non ve la leggo tutta, ma un passaggio, ma avrete modo di valutarlo in Camera di Consiglio, Batterie Coke 1/2, dice: "Si segnala che sono state recentemente realizzate e messe a regime le nuove cokerie, il cui impatto ambientale appare nettamente migliore rispetto all'eventuale ripristino delle Batterie 1 e 2", cioè è il direttore che interloquisce direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dice: "E' inutile che stanziamo soldi per queste, oramai abbiamo fatto le nuove batterie, danno delle prestazioni ambientali decisamente migliori". Ma vedremo che il passaggio determinante sarà proprio nella lettura dei verbali del Consiglio di Famiglia, che ho sentito dire nella requisitoria del Pubblico Ministero che rappresenterebbero anche una prova del reato associativo, un qualcosa che veramente mi ha lasciato senza parole e senza fiato.

Poi si arriva al verbale del Consiglio di Amministrazione del 02 maggio 2007 in cui Fabio Riva rassegna le sue dimissioni, però è vice Presidente di Riva Fire, come vedremo. Vi voglio segnalare alcuni verbali – anche in epoca successiva – di Ilva S.p.A. in cui Fabio Riva non era più presente, ma che evidenziano, ma – ripeto – credo che questi passaggi siano veramente ultronei e tautologici perché credo che sia un patrimonio ormai di

ciascuno di noi in quest'aula, sul ruolo immanente, patronale dell'Ingegnere Emilio Riva, in quanto – per esempio – nel verbale del 26 maggio del 2008 viene deliberato di conferire al Presidente Ingegnere Emilio Riva ogni più ampio potere per condurre le trattative, definendo tempi, modalità e condizioni per l'acquisizione da Edison delle due centrali elettriche – ricorderete – la CET 1 o la CET 2. O, ancora, verbale del 23 marzo del 2009 – lo leggerete – in cui il Presidente Emilio Riva rappresenta tutto quanto quello che è il quadro congetturale, ricorderete il 2009 è l'anno della grande crisi e quindi parla di quelle che sono state le pessime performance, la riduzione della richiesta della produzione mondiale di acciaio, quindi rappresenta in maniera assolutamente plastica quello che naturalmente è il ruolo dominante ed immanente del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In ultimo, perché anche questo come dato storico ve lo segnalo, perché non è peregrino, avete sentito l'Avvocato Carlo Raffo, avete sentito l'Avvocato Vozza che mi ha preceduto sull'episodio Liberti, la collocazione temporale, stiamo marzo/maggio 2010, ebbene verbale del Consiglio di Amministrazione di Ilva del 19 maggio 2010, in quel periodo, proprio a dimostrazione ulteriore che non è una prova posticcia, una prova postuma quella della convenzione con l'università, ma che Ilva che è sempre... guardate, Ilva e la gestione Riva, io credo – ma da più parti nei salotti buoni della città lo si è sempre detto – ha pagato e paga la mancata apertura con il territorio, il fatto di non aver molto dialogato con il territorio e quel poco che l'ha fatto lo ha fatto in maniera... lasciamo stare, lo ha fatto male. Però questo verbale è significativo, perché questo verbale del 19 maggio del 2010 è il verbale del Consiglio di Amministrazione con il quale viene istituito il Centro Studi Ilva, in cui era un modo per aprirsi al territorio e per interloquire con le università locali, tant'è che viene deliberato “Il Presidente illustra – vi leggo testualmente – ai convenuti i motivi per i quali ritiene utile istituire all'interno della struttura organizzativa della società un apposito Centro Studi Ilva, gli obiettivi sono: costituire un approccio multidisciplinare su temi industriali ed ambientali correlati al tema della sostenibilità...” ricorderete l'ambizione dell'Ingegnere Riva era quella di creare un... era un visionario, magari ad averne ancora imprenditori come lui, di creare un polo universitario legato alla siderurgia e c'era chi della struttura pubblica voleva in qualche modo accreditarsi in questo progetto, in questo programma. Gli obiettivi del Centro Studi Ilva sono: costituire un approccio multidisciplinare sui temi industriali ed ambientali correlati al tema della sostenibilità; produrre materiali sui temi delle ecocompatibilità dell'industria; raccogliere e divulgare le esperienze e le competenze più avanzate oggi disponibili a livello internazionale sui temi della sostenibilità dell'industria. “Il Centro Studi Ilva opererà prevalentemente in cinque specifici ambiti:

innovazione e tecnologia per l'ecocompatibilità della grande industria; effetti dell'inquinamento industriale sulla salute pubblica; metodologie – ricorderete lo studio di Corte che si voleva fare, poi ci torneremo, nel settembre 2010, l'abbraccio Perli-Assennato – ed interventi formativi per la sicurezza sul lavoro; industria e stakeholders, la corporate social responsibility; legislazione ed ambiente. Il Comitato Scientifico avrà specifiche caratteristiche di indipendenza e sarà composto da un numero variabile di membri, tali membri saranno scelti fra professori universitari, ricercatori di chiara fama o tra professionisti che si sono distinti nei loro specifici campi di interesse”, era questo il progetto di un imprenditore assolutamente visionario.

Ora vediamo se, cercando di dare una certa continuità logica al mio discorso, troviamo momenti di rottura rispetto a quello che abbiamo visto sino a questo momento nei verbali della holding della Riva Fire e partiamo dal 1997, 23 giugno 1997, questa è Riva Acciaio, guardate, molto spesso le cifre rendono più di mille parole, questo verbale è straordinario perché dimostra quelli che sono i rapporti di forza e ho più volte scherzato anche con il Ragionier Riva su questo, in quanto in questo verbale del Consiglio di Amministrazione si delibera di ripartire il complesso complessivo lordo ai consiglieri di amministrazione di 700 milioni di lire, come è stato ripartito, a favore del Presidente – lordo eh! – 600 milioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La data l'ha detta?

AVVOCATO L. PERRONE – Il 23 giugno 1997.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO L. PERRONE – A favore del Presidente Emilio Riva 600 milioni, a Fabio e Cesare Riva 50 milioni. Questo rende veramente più di mille parole che potrei spendere sull'argomento. Venendo a Riva Fire, abbiamo – vi segnalo – il verbale del 13 dicembre del 2004 in cui il Presidente illustra una serie di ammodernamenti, ampliamenti produttivi ed innovazioni tecnologiche che appaiono necessarie, “Il Presidente sottolinea come tali investimenti recepiscono integralmente – vedete, c'è una continuità, una politica aziendale – le indicazioni formulate ai direttori di stabilimento nell'ambito delle deleghe loro conferite, delle loro specifiche competenze, in relazione all'adeguamento ed all'osservanza degli standard ambientali, ecologici e di sicurezza sul lavoro. Si prende atto, senza alcuna riserva o limitazione, delle specifiche indicazioni formulate dai direttori di stabilimento delle società del gruppo per quanto concerne gli adeguamenti in materia ecologica, ambientale e sicurezza del lavoro”.

Il 27 marzo del 2006, vedete, è importante che per un attimo ci sforziamo anche di collocare questi verbali nel momento storico, marzo 2006 siamo nel periodo della Segreteria Tecnica, quindi siamo nella fase immediatamente precedente alla presentazione di lì ad

undici mesi dalla domanda di AIA, siamo di lì a qualche mese dalla pubblicazione delle MTD, quindi dell'exploit del massimo degli investimenti di adeguamento, impiantistici dello stabilimento. Il 27 marzo del 2006, "Il Presidente illustra i motivi per i quali il Gruppo Riva Fire intende portare a termine una serie di ammodernamenti, ampliamenti produttivi ed innovazioni tecnologiche che appaiono necessari; il Presidente sottolinea come tali investimenti recepiscono integralmente le indicazioni formulate ai direttori di stabilimento nell'ambito delle deleghe loro conferite".

Ancora, 30 ottobre 2006, "Il Presidente richiama brevemente quanto illustrato nelle precedenti sedute del CdA e a giorni convenuti, anche ai sensi del duemilatrecento... in merito all'andamento del mercato dei prodotti lunghi, dei prodotti piani", cioè si capisce chiaramente che il ruolo, la gestione, il polso della società è in mano al Presidente, "Ad oggi il gruppo è grado di affrontare tranquillamente il piano di investimenti in corso, nonché di far fronte alle scadenze dei prossimi mesi".

Arriviamo poi al 25 giugno del 2007, sempre rinnovo cariche sociali, Fabio Riva vice Presidente, anche qui – vedete – in continuità con i verbali del Consiglio di Amministrazione di Ilva viene stabilito: "Per il potere ed i complimenti dei relativi atti, anche di controllo, concernenti le materie fiscali, previdenziali, valutarie, igiene e sicurezza del lavoro, ecologia e tutela, restano unicamente riservate al Presidente", quindi in continuità assoluta con quanto era stato stabilito nei verbali del Consiglio di Amministrazione della controllata Ilva. Ancora, "Il Presidente illustri i motivi per i quali Riva Acciaio ed Ilva intendano portare a termine una serie di ammodernamenti, ampliamenti produttivi ed innovazioni tecnologiche, sottolinea come tali investimenti recepiscono integralmente le indicazioni formulate come sempre dai direttori di stabilimento".

Ancora, veramente in maniera proprio didascalica, il verbale del 04 settembre del 2008, proprio la società patriarcale, questo è il verbale in cui arriva Emilio Riva e dice a tutti: "Guardate che ho deciso di entrare in CAI", il salvataggio Alitalia, lo comunica, non ce n'è per nessuno, "Il Presidente informa poi i consiglieri che, con l'ausilio dei consulenti fiscali e legali della società del gruppo, è in corso di studio quale sia la struttura più efficiente per la partecipazione al progetto ed in particolare si sta valutando se dare corso alla stessa da parte della società direttamente o per il tramite di società dalla stessa Riva Fire controllate e comunque collegate", è quello che dicevo stamattina, cioè adesso stiamo al 2008, settembre 2008 e ricorderete l'enfasi, i capitani coraggiosi, che oggi invece diventano dei callidi assassini, nel breve volgere di 13 anni, purtroppo è la storia che ce lo insegna, salvo poi nel tempo a capire a sangue freddo come sono andate veramente le cose.

Abbiamo ancora il Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2008 che è estremamente

importante, vi invito anche a valutarlo perché è quello in cui si opera il piano di investimenti 2008 e 2010 e si dice: “Il Presidente illustra i motivi per i quali Riva Acciaio ed Ilva intendono portare a termine una serie di ammodernamenti, ampliamenti produttivi, innovazioni tecnologiche, sottolinea come tali investimenti recepiscono integralmente le indicazioni dei direttori di stabilimento.

Arriviamo al 24 giugno del 2010, vi è il rinnovo delle cariche sociali, Fabio Riva sempre vice Presidente, sempre... perché quando si rinnovavano le cariche sociali si strutturavano quelle che erano le deleghe, “Si riserva unicamente la competenza del Presidente, tutti i poteri ed il compimento dei relativi atti, anche di controllo, concernenti le materie fiscali, previdenziali, valutarie di igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale”, proprio assolutamente speculari a quelli che erano i deliberati dei verbali di Ilva.

Vorrei concludere con un ultimo – perché ne ho altri, ma non vi voglio assolutamente tediare, tanto conosco la vostra attenzione – verbale del 26 marzo 2012, perché – vedete – mi è venuto stanotte, ormai non dormo più, il Covid lascia purtroppo questo... l’effetto che ha lasciato è l’insonnia, in questo verbale del CdA... perché, pensavo, se si vuole costruire l’elemento psicologico del figlio in ragione del fatto che in qualche modo io sapevo, avevo cognizione, conoscenza delle vicende giudiziarie che coinvolgevano mio padre in questa sorta di responsabilità di natura familiare nel nome del padre, ebbene, non troverete un verbale del CdA – veramente vi invito – in cui si rappresenta o si parla di qualcuno di questi processi di cui vi ho fatto menzione precedentemente, tale da rendere comunque edotti gli altri che vi era una vicenda giudiziaria in atto; l’unica volta in cui lo si trova è nel verbale di Riva Fire del 26 marzo 2012, in cui al punto prima il Presidente dice: “Informa i convenuti in merito ad alcune controversie che interessano lo stabilimento, con particolare riferimento all’incidente probatorio ed alle perizie che le parti hanno redatto nell’ambito del procedimento in essere”, cioè è l’unica volta in cui in un verbale del CdA si parla di una vicenda penale, lo sliding doors, era stata depositata 20 giorni prima la perizia dell’incidente probatorio alla perizia epidemiologica. Ancora, guardate, per me questo è... vi pregherei veramente di porre attenzione a questo passaggio, perché – ripeto – le carte rendono molto più di quanto io possa rendere con le mie parole, cioè qui si dice al punto d) che si informa che è stato depositato l’incidente probatorio e la perizia, ma vedete la volontà di continuare, quello stabilimento era un pezzo di cuore per loro, ve lo posso dire come portato esperienziale personale, al punto g) si dice: “In data 02 marzo 2012 Ilva, Riva Fire, Banca Intesa hanno sottoscritto un contratto decennale di finanziamento di 200 milioni di euro erogati da BEI a favore di Ilva S.p.A. e controgarantiti da Riva Fire a fronte del piano di

investimento in essere presso lo stabilimento Ilva di Taranto”, cioè è questa la volontà, è questa la volontà del... c'è la perizia, c'è l'incidente probatorio, ne do atto, ma io voglio investire, io voglio continuare con quello stabilimento. Ed è stato – vedremo quanti lo hanno detto – il trend continuo della gestione privata su quello stabilimento.

Ora, è chiaro che questa noiosa narrazione che vi ho fatto ha poi un precipitato giuridico, il precipitato giuridico è quello che è evidentemente cristallizzato nelle pronunce della Cassazione, nella misura in cui si dice che per assumere una posizione di garanzia non è necessario, non è esclusivo la partecipazione ai processi decisori con riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, quindi si dice: “Non è sufficiente l'inserimento dell'agente nel Consiglio di Amministrazione della società se quelle specifiche materie sono oggetto di deleghe” o con quelle caratteristiche che brillantemente l'Avvocato Voza vi ha spiegato, cioè deleghe a soggetti che abbiano la capacità finanziaria, la capacità gestionale, il potere di fatto di potere intervenire. Questi erano ambiti riservati ad Emilio Riva, a sé, che venivano ad essere delegati al direttore di stabilimento che ha detto sul punto: “Io non avevo un budget, avevo un budget limitato, proponevo il piano di investimenti” e nel corso dell'esame, a domanda del Pubblico Ministero “Ma le sono stati mai bocciati investimenti?”, “A mia memoria no, grossomodo tutto quanto quello che è stato richiesto io ho sempre avuto” e vedremo anche che riscontro testimoniale in questa direzione abbiamo avuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ho ancora una sentenza, Sezione IV 24 febbraio 2015, la 13858, “Nelle imprese di grandi dimensione non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare non solo l'apparato organizzativo che si è costruito, sì da poter risalire all'interno di questo al responsabile del settore”.

Ora – e veniamo a quello che vi dicevo prima – Fabio Riva risponde per essere vice Presidente del CdA di Ilva S.p.A. e consigliere ed amministratore delegato sino al 22 maggio 2007 e vice Presidente del CdA di Riva Fire S.p.A., un ruolo formale che ha mantenuto inalterato negli anni. Se avete la bontà di leggere la sentenza delle cokerie del Dottor Rosati a pagina 25, sul punto mi pare che sia assolutamente in linea con quelle mie piccole considerazioni che ho rappresentato alle Signorie Vostre Illustrissime, tant'è che il Dottor Rosati in questa sentenza, proprio nell'affermare la responsabilità dalla sua prospettiva in relazione a quella vicenda dell'Ingegnere Emilio Riva, stabilisce proprio, richiama i verbali del Consiglio di Amministrazione e dice: “In tali riunioni era stato altresì stabilito e quindi ribadito di riservare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, escludendoli della competenza del vice Presidente e consigliere

delegato, nonché dei consiglieri delegati, tutti gli atti anche di controllo relativi alla sicurezza sul lavoro, all'ecologia ed alla tutela ambientale. Peraltro – ma a fronte di tali dati formali la circostanza si appalesa finanche superflua – Emilio Riva ha personalmente siglato parte dei numerosi atti di intesa, già ricordati e soprattutto il primo tra quelli”, atti di intesa in cui – ribadisco – Fabio Riva è assolutamente estraneo come sottoscrittore.

Allora, se facciamo un po' la sintesi di quanto ci siamo detti sino ad ora, mi pare che sia oltremodo bizzarro questo ruolo di centralità e di epocale responsabilità che l'ufficio di Procura vuole ascrivere al mio assistito all'interno di questo processo, quando abbiamo visto che con una contestazione a volte schizofrenica e soprattutto molto intermittente Fabio Riva compare e scompare dallo scenario dell'Ilva quasi fosse evidentemente un comprimario, forse lo era.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo dieci minuti di pausa.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 16: 29 e riprende alle ore 16:50.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può riprendere, Avvocato Perrone, prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie, Presidente. Volevo adesso continuare – sperando di non annoiarvi troppo – nella lettura dei verbali del Consiglio di Famiglia, vedete, io voglio affrontare veramente tutto, veramente a 360 gradi, ogni forma di contestazione, anche se – lo ribadisco e lo evidenzio – siamo fuori dalla contestazione in quanto – vado a memoria – i verbali del Consiglio di Famiglia furono acquisiti nel 2015, credo nell'ottobre del 2015 e non hanno mai avuto alcuna forma di ricaduta e di esplicitazione nelle odierne contestazioni, però ritengo veramente che i verbali del Consiglio di Famiglia siano più incisivi di una qualsiasi mia memoria difensiva in quanto rappresentano in maniera assolutamente fedele quello che è lo spaccato familiare. Vedete, qui non c'è trucco e non c'è inganno eh, qui sono loro, sono loro intorno ad un tavolo, quindi quello che esce di qui è lo spaccato veramente dei giochi di forza e delle dinamiche di quella famiglia, di quelle che sono le volontà di quella famiglia in relazione allo stabilimento di Taranto. Dicevo, io ho sentito un passaggio della requisitoria del Pubblico Ministero, di uno dei Pubblici Ministeri che ha qualificato anche un elemento probatorio di supporto all'integrazione del capo a) della imputazione, ovvero del reato associativo, anche motivandolo dal Consiglio di Famiglia, il Consiglio di Famiglia è un istituto giuridico che è presente nel nostro ordinamento, cioè incominciamo con il dire che non era una riunione di carbonari, non

era una loggia massonica che si riuniva, io ho comperato una monografia che si chiama “Consiglio di famiglia, garanzia di successo della staffetta generazionale”, cioè c’è anche una produzione letteraria sul punto, sono istituti, categorie giuridiche che esistono, però in questo processo come tutto è stato rappresentato in termini di evidente opacità, per non dire qualcos’altro. Qui si legge che uno dei presupposti fondamentali in questa monografia per la riuscita di una staffetta generazionale di un’impresa familiare è rappresentata dalla coesione all’interno della famiglia. Per tale ragione, la governance, unitamente all’organo formale e decisionale rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, dovrebbe prevedere un Consiglio di Famiglia per definire modalità di gestione dei rapporti famiglia-impresa, per regolamentare all’ingresso in impresa sia per posizioni lavorative che amministrative, per informare tutti i familiari che siano soci, ma non attivi nell’impresa – tant’è che qui c’erano familiari con diritto di voto, familiari che osservavano senza avere il diritto di voto, cioè era una partecipazione allargata a quella che era la gestione evidentemente familiare della attività di impresa – per tutelare e sviluppare il patrimonio familiare. In questo modo si favoriscono il dialogo e la coesione, elementi di protezione dell’impresa e cardine per la sua valorizzazione”. Non vi tedio ulteriormente, ma questo per rappresentarvi che non vi è nulla di occulto, non vi è trucco, non vi è inganno, è un qualcosa che evidentemente è esistente, previsto, legittimo, anzi auspicabile, tant’è che alcuni sul punto – cultori della materia – proprio indicano come auspicabile la previsione di un Consiglio di Famiglia in aziende, in imprese che abbiano evidentemente una matrice familiare.

Ora, leggiamoli velocemente, senza tediarvi ulteriormente in rapida rassegna, vedete, qui vi è tutto, non vi è trucco e non vi è inganno, il patto di famiglia viene siglato il 21 luglio del 1999 ed abbiamo il primo verbale il 22 luglio del 1999. Passerei inizialmente a quello del 15 settembre del 2000, vi leggo naturalmente i più significativi, tanto so che voi avrete modo di valutare anche gli altri: “Con riferimento agli impianti di Taranto i programmi comunicati sono i seguenti – stiamo al 15 settembre 2000 –: cokerie, si rispettano i programmi, dovrebbe essere a regime a giugno 2001, AFO 1 dovrebbe essere pronto a marzo/aprile 2001 e a regime a giugno 2001, come la cokeria; il costo di rifacimento previsto in 50 miliardi di lire dovrebbe arrivare a 100 miliardi di lire, con la sua messa in marcia potrebbe essere fermato per manutenzione l’AFO 2 per 60/90 giorni”, poi la manutenzione che si dice non si faceva, rottura, tutte quelle amenità che abbiamo sentito.

Ancora, 11 novembre del 2002: “I membri attivi convengono che il sito di Taranto richiede un forte impegno da parte di tutti, tenendo conto dei massicci investimenti effettuati. Il membro onorario Emilio Riva sottolinea la propria intenzione di dedicare

prioritariamente la propria attività nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ilva a coordinare e supervisionare le iniziative necessarie per il raggiungimento di questo obiettivo con il più ampio utilizzo delle risorse tecniche, commerciali ed amministrative della società del gruppo. Il Consiglio prende atto della determinazione del membro onorario Ingegnere Emilio Riva”, onorario perché lui partecipava come osservatore, ma non votava, però vediamo quando decideva di votare e su quali argomenti come cambiavano gli equilibri, che mi pare essere assolutamente esiziale e significativo.

Ancora, verbale del Consiglio di Famiglia del 21 febbraio del 2003, il Presidente passa poi ad illustrare la situazione dei progetti di investimento in essere al 31 dicembre 2002, gli impegni sono pari a circa 290 milioni di euro, di cui 57 milioni relativi agli impianti già oggetto di consegna da parte dei fornitori, l'importo residuo di circa 233 è relativo ad ordini già emessi; viene altresì evidenziato che se tale importo è un peso particolarmente significativo, è dato dal Gruppo Ilva, 226 milioni e lo stabilimento di Taranto per 150 milioni di euro” stiamo al 21 febbraio del 2003, questo per rappresentarvi un po' quello che era l'impegno che evidentemente nei Consigli di Famiglia si mostrava, è l'attenzione in termini di investimento che si mostrava da parte della famiglia.

Ancora, il 13 ottobre del 2003, viene rilevato nella discussione che in funzione della necessità di fermata... questo lo rappresento sul tema delle manutenzioni, perché si è voluto anche non insinuare, si è detto in maniera assolutamente diretta che si omettevano di fare – il solito discorso – le manutenzioni per non fermare la produzione perché naturalmente l'unico punto cardinale della gestione privata era quella del profitto. Qui leggiamo che viene rilevato nella discussione che in funzione della necessità di fermata a rotazione degli altoforni di Taranto, AFO 5 e successivamente dell'AFO 2, per le programmate manutenzioni e nonostante la previsione di messa in marcia dell'AFO 4 a partire dal marzo 2004, potrebbe crearsi una carenza di bramme. I membri del consiglio, dopo ampia discussione, ritengono necessario che le strutture aziendali competenti predispongono un piano per l'acquisizione di prodotti idonei che consentono di fronteggiare per tempo e senza intoppi di carattere logistico la carenza di produzione”, quindi credo che anche questo sia in qualche modo significativo che non vi era assolutamente quella volontà di interrompere la produzione naturalmente a detrimento di quello che era il raggiungimento del profitto e nell'ottica di un risparmio di spese. Ma è importante – guardate – e poi lo troveremo riscontrato nel dibattito, sul punto mi viene quanto ha detto ad esempio l'Ingegnere Legnani o quanto ha detto il Dottor De Biasi o quanto hanno detto altri testi, quella che era la competenza di Fabio Riva, cioè

Fabio Riva era un commerciale, è un venditore ed è una persona di una straordinaria abilità, ce l'ha nel suo DNA, era un venditore, era il settore commerciale, era il suo business, il suo core business, tant'è che quando leggerete il verbale del Consiglio di Famiglia e si passa alla distribuzione delle aree di competenza, l'area di competenza di Fabio Riva era sempre quella dell'area finanza e quella dei rapporti istituzionali ed internazionali, mercato – perché era quello – e legale contenzioso clienti.

Ma, vedete, voglio evidenziare anche questo ulteriore aspetto per rappresentarvi e cercare di offrirvi una chiave di lettura in termini di trasparenza, liceità, di aderenza alle norme, anche di questi verbali del Consiglio di Famiglia, ve ne è uno in particolare che mi preme evidenziarvi – so che lo approfondirete – che è quello del 28 giugno 2004, in cui vi è al secondo punto dell'ordine del giorno l'adozione e la sottoscrizione del nuovo testo del patto di famiglia in cui si dice in premessa che è stato stipulato il 21 luglio del 1999, un patto di famiglia a cui tutte le parti hanno aderito ed il punto b) “A seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, è stato necessario procedere alla modifica degli statuti delle società cui faceva riferimento il patto stesso”, cioè, vedete, anche la ricerca continua – almeno io così lo leggo ed offro quella che è la mia personale lettura anche alla vostra valutazione – di cercare di rendere questo strumento quanto più aderente a quello che era il dettato normativo e anche a quelle che erano le riforme del diritto societario che nel frattempo erano evidentemente intervenute. Ma quello che è veramente emblematico e su cui vorrei riflettere con voi, in questo verbale del Consiglio di Famiglia, è la suddivisione dei rapporti di forza, abbiamo visto nel 1996 Riva Acciaio 700 milioni, 600 a me e 50 a te. Qui che cosa viene disposto? L'Articolo 1, viene costituito un Consiglio di Famiglia, i membri con diritto di voto, i membri con diritto di voto sono i figli che hanno un diritto di voto di 20 su 85, ovvero per deliberare è necessario che ci sia una maggioranza evidentemente qualificata perché su 85 devono essere più di 2, però ogni figlio ha 20, Emilio Riva non vota, è osservatore, “Si stabilisce che tutte le deliberazioni del Consiglio, ad eccezione di quelle nelle materie indicate dall'Articolo 3.2, lettera a), b) e c) saranno adottate con la maggioranza di 43 voti su 85”. Ora andiamo a vedere questo articolo 3.2 lettera a), b) e c) dello statuto, sono le modifiche dello statuto della Stahlbridge e della capogruppo, aumenti di capitale delle società di cui sopra ed operazioni straordinarie che riguardano la partecipazione diretta o indiretta dei soci nella capogruppo, quindi questo tipo di operazioni indicate nell'Articolo 3.2 richiedono – perché possano essere deliberate – una maggioranza di 43 su 85.

Bene, andiamo al verbale del 15 luglio del 2004 e leggo insieme a voi: “Il membro onorario Ingegnere Emilio Riva, prima della sottoscrizione del testo distribuito, chiede che

vengano apportate nel patto di famiglia alcune modifiche che prevedono per lo stesso – abbiamo detto che lui non ha il diritto di voto, cioè è un semplice osservatore – ha facoltà di esercitare il diritto di voto nella misura del 60%” ricordiamoci è a 85, quindi se vota la partita è chiusa, del 60% su che cosa? “Nelle materie di cui al punto 3.2 del patto – che è quello che vi ho letto prima, quindi aumenti di capitale delle società capogruppo e tutto quanto – politica dei dividendi, piano di investimenti del gruppo”. Che cosa resta? Nel momento in cui lui esercita il diritto di voto su questo la partita è chiusa, è lui che stacca i biglietti, i figli possono andare a giocare, come li ha fatti sempre giocare. Ma viene esplicitato in maniera veramente plateale il fatto che nel momento in cui esercita il diritto di voto, sapete Fabio Riva quanto ha? Cinque, lui ha sessanta, Fabio Riva cinque, Fabio Riva non può decidere nulla! Nulla! Lo trovate assolutamente consacrato nel verbale del 28 giugno del 2005, in questo verbale si dice: “Si richiama quanto era stato detto nel precedente verbale, ovvero che Emilio Riva avrà diritto di dichiarare di voler votare qualora il Consiglio si riunisca per trattare e deliberare su tutte le materie del punto 3 e punto 2, politiche dividendi, piano di investimenti, nomina e revoca del garante, nel caso in cui Emilio Riva effettui tale dichiarazione i diritti di voto nel Consiglio sono attribuiti come segue: Emilio Riva diritti di voto pari a 60, Fabio Riva 5 su 100”. Mi pare che questo sia assolutamente emblematico rispetto a quelli che sono i rapporti di forza e quello che è il potere decisionale di cui facevo riferimento pocanzi ed è importante e significativo questo – ecco perché mi riallaccio al lessico – perché nel verbale del patto di famiglia del 14 marzo 2005 Fabio Riva è indicato sempre area finanza, quello che è il suo core business, ma responsabile della conduzione, perché lui è un conducente, lui sta lì – non credo che le mie parole possono esprimere più di quanto non vi abbia già letto – incide molto poco, cioè riceve le telefonate di Archinà, “Una bomba, li ho legati, li ho appesi, li ho impiccati, ho insabbiato, ho fatto”, ma incide molto, ma molto – credetemi – molto poco, tant’è che non a caso si parla di conduzione dello stabilimento. Ma se proprio vogliamo andare oltre il termine lessicale e dire che lui aveva una piena responsabilità, una piena gestione patrimoniale, che poteva scegliere il piano di investimenti, che aveva un potere indiscusso ed indiscutibile, beh, ci confronteremo anche su tutti quanti gli investimenti che dal 2005 in poi sono stati fatti nello stabilimento, che sono una cifra importantissima e che hanno veramente portato lo stabilimento, perché – ripeto – è stato un momento storico quello determinante perché sono coincise una serie di cose, dalla pubblicazione delle MTD, alla Segreteria Tecnica, domanda di AIA e quindi è stata la massima esplosione da un punto di vista di investimento dello stabilimento di Taranto.

Questo era un primo passaggio della mia discussione per cercare di offrire al di fuori di quella

che è la retorica ed i luoghi comuni che negli anni si sono ascoltati sulla figura di Fabio Riva per cercare, con le mie umane possibilità, di offrirvi una lettura evidentemente alternativa e certamente aderente a quello che risulta proprio dai documenti sia societari sia proprio familiari rispetto ai quali non possiamo assolutamente ritenere che ci sia alcun tipo di inganno, di rappresentazione fittizia di quella che era la realtà. Un passaggio che reputo estremamente importante e che voglio analizzare insieme a voi e che credo voi ritenete... avete già pensato che potesse essere un passaggio necessario della mia discussione è la sentenza di Milano, la sentenza di Milano che è ormai un giudicato, che bene o male... con il quale ci dobbiamo in qualche modo confrontare, io non la vengo a sventolare qui dicendo “Ormai liberi tutti”, assolutamente, però è un qualcosa, è un giudicato di un Tribunale di questa Repubblica che ha affrontato temi che non dire che non sono connessi e sovrapponibili a quelli di cui ci occupiamo mi pare che possa d’essere un fuor d’opera, evidentemente erano declinati giuridicamente in modo diverso perché lì si contestavano delle operazioni dolose, con violazione della legge fallimentare, però voglio leggere insieme a voi quella che era la condotta che veniva contestata, perché un capo di imputazione si diceva: “Si conduceva l’attività di impresa tramite la sistematica omissione delle necessarie misure e dell’attività di tutela ambientale e sanitaria, apparentemente nel breve periodo risparmiavano costi e non effettuavano investimenti, in realtà depauperavano la struttura produttiva non adeguandola alla normativa vigente” o ancora, altra imputazione è di aver rifiutato di compiere i necessari investimenti a presidio dell’ambiente e della sanità – ditemi voi se un tema di questo tipo non è sovrapponibile rispetto alla vostra regiudicanda – per rendere competitiva la società nel mutato contesto internazionale successivo alla crisi del 2008. Vedete, questa sentenza, al di là del fatto che può essere positiva nell’ottica difensiva, però io lo reputo assolutamente pregevole, oltre perché ha dimostrato nei fatti in quanto ha resistito ad un ricorso del Pubblico Ministero ed abbiamo visto in che termini lo ha qualificato da un punto di vista lessicale – prima ancora che giuridico – il Presidente della Corte d’Appello, ma vi è che avverso la sentenza della Corte d’Appello non è stato neanche interposto ricorso per Cassazione, vi è che lo stesso Procuratore Generale, ovvero il Pubblico Ministero in grado di appello si è dissociato dal Pubblico Ministero chiedendo la conferma della sentenza di primo grado di assoluzione. Quindi, questo vi offre uno spaccato che è veramente molto più eloquente di qualsiasi altra mia parola. Ebbene, questa sentenza dico è pregevole nella misura in cui ha un rigore logico straordinario perché pone, a differenza di quello che purtroppo si ha ad altre latitudini, la... il prescegliere una tesi rispetto ad un’altra non passa attraverso lo svilimento o l’annichilimento della tesi contraria, dell’offesa, a volte anche gratuita, cioè si può

ragionare in termini giuridici e dare una costruzione logica, poi la sentenza è impugnata, se resiste al vaglio di altri Giudici vuol dire che quella costruzione logica aveva una sua dignità, io almeno così vivo il processo, lo vivo... non voglio annichilire il mio avversario, non lo voglio sbeffeggiare, non voglio dire che è un imbroglione, non voglio dire che è un alchimista, io dico: “Io porto la mia tesi, tu porta la tua, un Giudice deciderà e sarà la sua valutazione e mi auguro che il Giudice nel prescegliere una tesi rispetto ad un'altra non dica che io sono uno stupido”, cose che purtroppo a volte si possono leggere in maniera... scritte in maniera educata, ma non va bene. Questa sentenza è lucidissima da questo punto di vista, fa una costruzione prima di carattere storico, sapete perfettamente, io ho fatto riferimento questa mattina al fatto che la vicenda Ilva ha rappresentato un momento di gradissimo scontro tra il potere giudiziario ed il potere legislativo, vedete, all'indomani del sequestro del 2012 veramente si è verificata una situazione di assoluto corto circuito perché a fronte della misura cautelare reale, disposta nel luglio, successivamente nel novembre del 2012 il G.I.P. del Tribunale di Taranto adottava un nuovo provvedimento cautelare sequestrando tutti quanti i prodotti finiti o semilavorati giacenti presso lo stabilimento, ritenendo che quelli costituissero il prodotto della prosecuzione dell'attività criminosa, parliamo di un sequestro di quasi un miliardo di euro ed il Governo – ricorderete – intervenne con il Decreto Legislativo, il 207 del 2012 e proseguendo e concedendo la possibilità di proseguire l'attività produttiva allo stabilimento, avverso questo decreto legislativo vi fu una reazione di una violenza inaudita da parte di questa sede giudiziaria, in cui celebriamo questo processo, in quanto la Procura sollevò un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ed il Tribunale del Riesame ed il G.I.P. – a diverso titolo – sollevarono una questione di legittimità costituzionale, inutile dire che la questione di conflitto di attribuzione è stata dichiarata inammissibile e la questione di legittimità costituzionale rigettata con la Sentenza 85 del 2013, una sentenza in cui il Giudice delle leggi in un passaggio affermava che la norma censurata non si configura né come abolitio criminis né come lex mitior e non incide pertanto in alcun modo sulle indagini tuttora in corso, volte ad accettare la colpevolezza degli attuali indagati nel procedimento principale, per i quali allo stato presente non risulta essere stata ancora formulata una richiesta di rinvio a giudizio. Questa sentenza veniva pubblicata nel maggio del 2013, a seguito di questa sentenza vi fu un'istanza di dissequestro rigettata ed il G.I.P. del Tribunale di Taranto – questo per ricostruire anche ai Giudici Popolari un po' la storia ed il contesto in cui ci siamo mossi – in data 22 maggio 2013, dopo aver rigettato, quindi dopo la sentenza della Corte Costituzionale, fece un nuovo sequestro, un nuovo sequestro di 8 miliardi e 100 milioni che erano l'asserito risparmio di spesa,

quello che ci ha declinato con i suoi calcoli tutti precisi, eh – 8 milioni, 3 milioni, 2 milioni, non c'è stato un decimale, cioè tutti precisi, l'Ingegnere Valenzano, il custode – quindi il risparmio di spesa 8 miliardi, sequestro... questo sequestro naturalmente fu impugnato, è inutile dire che a seguito di questo sequestro vi sono state poi le dimissioni dell'allora Consiglio di Amministrazione Dottor Bondi, è intervenuta poi la Corte di Cassazione, vi riporto due righe: “La Corte di Cassazione annullava senza rinvio questo sequestro preventivo rilevando aspetti di abnormità strutturale che lo pongono fuori dall'ordinamento”, quindi questo è il quadro in cui evidentemente ci si è mossi. E questa sentenza della Corte Costituzionale è anche importante perché si spendeva anche nel dare – della Cassazione – anche una qualifica sul giudicato cautelare, ma lascerei stare, passerei oltre.

Vedete, all'interno di quel processo dinanzi al G.U.P. a Milano, celebrato nelle forme del rito abbreviato, è un processo nel quale è confluito tutto, cioè è stato prodotto dalla Procura di Milano praticamente tutto quanto quello che è il 938, le perizie dell'incidente probatorio, tutto quanto; è chiaro che mancava... naturalmente le consulenze della Difesa, mancava la prova orale che è stata acquisita qui al dibattimento, tutti i verbali ARPA, cioè veramente è gemmato il 938, è riprodotto in quel processo. C'è stata una prima parte della sentenza – voi avrete la bontà certamente di leggere – in cui si dibatteva su una questione di consulenze contrapposte, se fosse configurabile e quando fosse configurabile una insolvenza prospettica in capo ad Ilva perché c'era naturalmente il consulente di Ilva in A.S. che diceva che vi erano indici per una insolvenza prospettica già prima del commissariamento, mentre il Professor Bini che abbiamo escusso anche nel corso di questo processo, consulente anche nell'ambito di quel processo, aveva invece evidenziato – dati alla mano evidentemente – l'enorme patrimonializzazione di Ilva che al 31/12/2012, ricorderete che questo è stato anche un dato che è emerso nell'istruttoria dibattimentale, aveva un rating bancario BB+ – pensate che in quello stesso periodo Fiat aveva un rating BB- – e che lo stato di pre-insolvenza doveva essere collocato al 31/12/2014, attese quelle che erano state le pessime performance della gestione commissariale, tant'è che si era passati da un valore di mercato di 937 milioni ad un valore di poco più di 500 milioni di euro.

Ma questa sentenza è anche importante perché affronta un altro tema che è un tema importante, centrale in questo processo, ovvero quello del contratto di servizi, perché una delle contestazioni anche mosse in quel processo è che il contratto stipulato tra la holding Riva Fire ed Ilva – già nel 1999 – fosse un contratto apparente, cioè qui è declinato come governo ombra, lì come contratto apparente, cioè parliamo di finzioni, tant'è che lì si diceva: “E' soltanto un espediente perché attraverso quella che è la previsione del

contratto, ovvero il riconoscimento da parte di Ilva alla holding dell'1,3% del fatturato in caso di fatturato positivo, di 0,65 in caso di MOL negativo, è soltanto un modo per veicolare e distrarre le somme”, quindi è stato affrontato in maniera...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – (Intervento fuori microfono).

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, è stato prodotto, è già in atti. Mi hanno detto anche la sentenza della Corte d'Appello, ma – vi ripeto – io ho preparato la produzione sia della sentenza del G.U.P. che dell'Appello con l'irrevocabilità, quindi ce l'ho qui, mi sono fatto mettere anche la conformità da Milano. È importante sul punto quella che è la sintesi che poi fa il G.U.P. sul punto, a pagina 38 dice: “Ricostruita nei termini di cui sopra la contrapposizione argomentativa – a me così piace, contrapposizione argomentativa – tra l'una e l'altra tesi appare piuttosto evidente”, l'una e l'altra tesi qual era? E' quello che è stato prospettato anche alle Signorie Vostre Illustrissime, cioè questo processo non ha nessun carattere di novità rispetto a questo, ovvero le due tesi contrapposte erano da un lato Pricewaterhouse, dottor Lagro e dall'altro il Dottor Bini, il Professor Bini, quindi le due tesi contrapposte erano quelle. “Appare piuttosto evidente come non si possa affermare che tramite il contratto di assistenza sia stato posto in essere un fraudolento depauperamento dell'impresa con destinazione delle risorse ed impieghi estranei alla sua attività” ed ancora, a pagina 39: “La portata e la complessità – dice il G.U.P. – dell'acquisizione e quindi della privatizzazione dello stabilimento ha richiesto un articolato processo di riorganizzazione volto da un lato all'integrazione di Ilva nel Gruppo Riva e dall'altro alla ristrutturazione di complessi aziendali di derivazione pubblica caratterizzate da significative perdite economiche”, cioè non dice nulla di quanto la storia non ci abbia già evidentemente detto.

È importante questo passaggio, dice: “Dalle contrapposte argomentazioni delle parti non vi è chi non veda come si verta su temi all'evidenza strettamente confinanti con scelte propriamente di merito degli amministratori”, capite bene che questo è un tema un po' sdruciolevole perché rientra in un diritto costituzionalmente garantito, quello di come posso esercitare il mio diritto d'impresa, attraverso quali strumenti negoziali, salvo che tu non mi dica che quello sia assolutamente illegittimo, ma lo devi mostrare, dimostrare ed in altri termini “L'adesione all'una o all'altra consulenza – e qui mi piace – entrambe fondate su ragioni parimenti valide – perché qui non ci sono maghi, non ci sono alchimie, sono tutti professionisti, non ci sono prezzolati e che sia chiaro questo – si risolverebbe in un sindacato sulle opportunità delle scelte discrezionali operate dall'imprenditore, che esulano dal sindacato penale nei casi in cui come quello di specie le stesse non si pongono in contrasto con canoni di ragionevolezza imprenditoriale”.
Cioè è irragionevole imprenditorialmente questo contratto? Cioè c'è un alarm su questo

contratto o è assolutamente ragionevole? “Anzi – dice il G.U.P., proseguendo – per di più, il fatto che ci si trovi di fronte ad una più che ragionevole scelta imprenditoriale appare tanto più evidente alla luce dei risultati economici, indubbiamente importanti, raggiunti a seguito della privatizzazione che hanno necessitato di una totale ristrutturazione delle società di derivazione pubblica”. Guardate che io cito quello che ha detto Buffo, che non fa parte di questo manipolo di agguerriti Avvocati come ebbe a dire un Procuratore Generale all’inaugurazione di un anno giudiziario. Buffo è arrivato a dire e ha detto: “Guardate che quando sono stato direttore io li ho richiamati questi, perché la Valenzano aveva nominato dei capi area che c’era da mettersi le mani nei capelli!”, lo ha detto Buffo.

Ma veniamo adesso al tema proprio che è il tema in tutto convergente e sovrapponibile a quello per cui oggi è processo, ovvero quello degli omessi investimenti in materia ambientale: vedete, il G.U.P. di Milano – avrete modo di apprezzarlo – fa una ricostruzione proprio assolutamente logica della cronologia degli accadimenti, cioè dice: “A distanza di sette mesi dal rilascio dell’AIA, in data 05 marzo 2012 la Regione Puglia chiede il riesame per gli ultimi dati sulla emissione del benzoapirene” perché abbiamo visto che il 2012 ci fu nei primi mesi, quando li analizzeremo, il primo mese – se non mi sbaglio – ci fu un valore alto e poi andò in maniera esponenziale decrescendo tant’è che già nel primo semestre del 2012, ovvero in epoca post-AIA 2011, ma pre-sequestro, il valore era inferiore al valore obiettivo che si sarebbe dovuto raggiungere al 31/12, ma vi è che – lo sliding doors – l’08 marzo vengono pubblicate le BAT, viene pubblicata naturalmente con l’enfasi della Stampa quella che è la perizia epidemiologica ed il G.U.P. dice: “In data 05 marzo 2012 il Presidente della Regione Puglia ha richiesto al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il riesame dell’AIA sulla base della relazione tecnica dell’ARPA dell’01 febbraio del 2012, tale riesame inoltre era stato previsto sia per ricomprendere le novità e le modifiche introdotte dal nuovo documento, ovvero le BAT del 2012” e ci dice che erano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 08 marzo del 2012” ed è importante, ve lo voglio segnalare, perché non ne ero a conoscenza neanche io, riporta uno stralcio della audizione al Senato dell’allora Ministro Clini del 16 luglio del 2013 in cui il Ministro Clini rappresentava al Senato le ragioni per le quali si era avviato il procedimento di riesame dell’AIA. E cosa diceva il Ministro? “In verità l’ho riaperta nel marzo del 2012, ma soprattutto perché nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2011 mancava un punto, il riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili”, sembrerebbe – cavolo – è un punto non da poco, è il cardine dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, questo riferimento mancava perché all’atto del rilascio dell’Autorizzazione Integrata

Ambientale non era ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo BREF dell'08 marzo 2012, "Sulla Gazzetta Ufficiale viene comunque pubblicata la nuova lista delle Migliori Tecniche Disponibili per la siderurgia ed io a quel punto riapro la procedura chiedendo che queste Migliori Tecniche Disponibili venissero riassunte come riferimento per l'autorizzazione", quindi dà un riferimento molto chiaro sulle ragioni per le quali viene avviato il procedimento di riesame dell'AIA che – ripeto – è contestuale e vedremo poi che vi è un espresso richiamo. Perché, vedete – anticipo un argomento, ma lo affronteremo dopo – qui non c'è trucco e non c'è inganno, cioè l'AIA 2011, il 04 agosto quando rilasciano l'AIA 2011 nell'articolato dell'AIA si dà atto anche dei verbali di sopralluogo del NOE che erano avvenuti dieci giorni prima, dicendo che però quello non era ostativo al rilascio dell'AIA, che sarebbe stato oggetto di attività di controllo da parte dell'autorità competente. Che cosa succede? Che quando viene rilasciata l'AIA 2012, l'AIA 2012 invece dà atto della perizia epidemiologica, delle malattie, dei morti e quindi è tutto consequenziale, quindi vengono adottate delle soluzioni, quelle sì, soluzioni politiche, le soluzioni in quel momento storico, quelle sono state le soluzioni politiche, come le coperture dei parchi che non erano previste né dalle MTD né dalle BAT del 2012, quella è stata la soluzione politica! Altro che la soluzione politica e poi vedremo analizzando l'AIA 2011!

Ma questa sentenza – e lo analizzeremo poi più nel dettaglio nel prosieguo – dà la giusta rilevanza anche alla consulenza del Professor Consonni, vedete, a Milano io credo che il Dottor Civardi quando si è visto arrivare l'allegato 1 dell'Ingegnere Valenzano sia trasecolato, cioè o pensava di stare su una rete Mediaset con una telecamera nascosta o evidentemente ha detto: "Qui la cosa è molto più grande di quanto io potessi immaginare, cioè mi arriva un custode giudiziario, un Ingegnere che mi dice che dal 2002 al 2011 tutti i bilanci sono falsi, non è stato fatto nulla!", si chiama il professore del politecnico di Milano – che vedremo il curriculum, io me lo sono trovato su Internet – e collabora con il Dipartimento di Washington, con lo Stato Americano, cioè ha un curriculum pazzesco e qui la sua consulenza va buttata nel cestino, l'annichilimento della prova contraria, qui funziona così: "Tu che stai dicendo? Via! Tu sei un imbroglione, un mago, sei portatore di una teoria esoterica". Ma non funziona così! A Milano hanno preso Consonni, ma non soltanto Consonni, hanno preso Consonni ed il Dottor Romanò, il Dottor Romanò è quello con la valigetta, il contabile, quello che si è spulciato i documenti – come Sansone quello che è venuto qui e che si è letto tutte le fatture una ad una – e ha detto: "Scusa, vai, vai a vedere, perché francamente questa rappresentazione che ci offre l'Ingegnere Valenzano appare quantomai distante dalla

realità” ed il professor Consonni è venuto e sapete perfettamente – ma lo analizzeremo più nel dettaglio – che ha selezionato una serie di interventi per una consistenza economica di 125 milioni di euro, dati contabili alla mano, riscontro visivo, ha ritenuto effettivamente tutto esistente.

Il G.U.P. analizza poi anche un altro dato, assolutamente con quella freddezza che forse l’extraterritorialità può offrire, il dato anche della stessa perizia dell’incidente probatorio, perché in un modo normale la perizia chimica dell’incidente probatorio attesta dati che avrebbero dovuto veramente esonerare da ogni profilo di responsabilità perché nella misura in cui io ti dico che tu rispetti le autorizzazioni nazionali, regionali, l’AIA, che nella stragrande maggioranza dello stabilimento sono adottate le BAT, però se io parametro le tue emissioni al DRAFT... sapete cosa significa DRAFT? Bozza. Quando anche i consulenti ci mandavano i DRAFT, alla bozza, cioè questa gente rischia 28 anni, 25, 20, 17, 18 – ormai non si capisce – perché non hanno adeguato le emissioni ad una bozza provvisoria, dopo che ce n’erano state sei prima, questa era la settima bozza, del giugno del 2011 rispetto a quello che era poi il DRAFT finale del Final Forum di settembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’08 marzo 2012 e che dava quattro anni di tempo per adeguarsi e poi vedremo come viene motivata – in ragione della perizia epidemiologica – l’AIA con i limiti più stringenti ed i tempi soffocanti per lo stabilimento Ilva di Taranto. Ma è questa e chiunque lo legga a sangue freddo, con un’extraterritorialità, ma soltanto animato da una cultura del voler capire, resta basito! Basito! È come se io oggi vado in autostrada a 130 chilometri orari e sono nel pieno rispetto del Codice della Strada, muta il Codice della Strada la settimana prossima e viene portato il limite a 128, a 120 e mi arriva il verbale in cui mi sequestrano la macchina e mi ritirano la patente. È veramente lunare! Lunare! Io non so più, veramente – questo processo l’ho somatizzato – perché obiettivamente è assolutamente lunare nella sua costruzione, risponde evidentemente a logiche che a tutti quanti noi possono sfuggire e ciascuno di noi ci ha messo la sua buona fede, ma forse siamo strumenti inconsapevoli di una logica a noi superiore, perché è l’unico modo in cui io riesco a leggere una vicenda così fuori dal sistema e dalla logica.

Dice sempre il G.U.P.: “Il provvedimento di sequestro adottato dal G.I.P. di Taranto era anche e – fra virgolette – soprattutto – anzi fra parentesi – motivato in ragione del mancato rispetto da parte di Ilva di quanto prescritto nell’ultima versione del BREF che costituisce il documento di riferimento sulle Migliori Tecniche Disponibili”, cioè anche il G.U.P. resta un po’ trasecolato che dice: “Avete fatto tutto questo pandemonio su un documento provvisorio che viene pubblicato poi mesi dopo e che dava...” perché la Direttiva – e lo vedremo – 2010/75 dell’Unione Europea prevedeva all’Articolo 21,

paragrafo 3, quattro anni di tempo per riesaminare le autorizzazioni ed adeguarsi e lo dice anche la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 85 del 2013, dice che i gestori avevano quattro anni di tempo per adeguarsi ed io nonostante il timing per noi non esiste, non esiste, non ti sei adeguato a qualcosa che verrà, avresti avuto anche quattro anni, no, non se ne parla proprio, nonostante tu rispetti i limiti di legge, nonostante tu rispetti l'AIA, nonostante rispetti i limiti nazionali e tutto quanto. Io francamente non ho veramente più parole.

Sentenza della Corte Costituzionale, viene riportato proprio un passaggio che in tema di AIA sarà per noi fondamentale perché dice la Corte Costituzionale in questa sentenza – che è proprio la sentenza nata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.I.P. di Taranto – “Il punto di equilibrio contenuto nell'AIA non è necessariamente il migliore in assoluto, essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti – vedete, il mondo è fatto a colori, non è o bianco o nero, come invece per cinque anni è stato in quest'aula – ma deve presumersi ragionevole avuto riguardo alle garanzie predisposte dall'ordinamento quanto all'intervento di organi tecnici e del personale competente, all'individuazione delle Migliori Tecnologie Disponibili, alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio ed alla pubblicità dell'iter formativo. È appena il caso di aggiungere che non rientra nelle attribuzioni del Giudice una sorta di riesame circa il merito dell'AIA, sul presupposto che le prescrizioni dettate dall'autorità competente siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro, in altre parole le opinioni del Giudice – questo lo dice la Corte Costituzionale – anche se fondate su particolare interpretazione dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell'amministrazione sulla tutela dell'ambiente rispetto alla futura attività di un'azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l'esercizio della stessa”. Ecco perché l'AIA in questo processo diventa fondamentale, ecco perché con quel capo di imputazione pp) che veramente non si comprende, poi cercheremo di leggerlo insieme, è assolutamente intellegibile ed abbiamo visto, capite la delicatezza del tema dell'AIA in questo processo? In mano a chi è stato dato? Non è lo smemorato di Collegno, magari! Io è l'unica discussione che ho sentito, ma non per presunzione, ma perché è un maestro – immaginavo – e mi lega anche una affezione proprio umana, l'Avvocato Della Valle, magari fosse lo smemorato di Collegno, questo non sapeva proprio nulla, non sapeva nulla! Cioè si è costruito questo processo che dovrebbe essere il processo più importante del dopo guerra che si è celebrato nel nostro paese, in cui il punto centrale è la legittimità o meno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ascoltando o spiando dal buco della serratura, senza leggere le carte e sapete cosa ha detto Di Noi? E

ve la indicherò la pagina: “Ma noi non abbiamo visto le carte, dato il tecnicismo della materia”, tecnicismo della materia! Tecnicismo della materia! Magari smemorato!

Questa sentenza, poi sulla posizione soggettiva dell'imputato Fabio Riva, chiudeva in maniera assolutamente lapidaria dicendo: “Appare francamente ardito – ardito, francamente – sostenere che vi sia stato un risparmio di costi ed una mancanza di investimenti da parte di una società che a partire dal 1995 e fino al 2012 ha sostenuto costi in materia di ambienti ammontanti ad oltre un miliardo di euro e di cui la maggior parte attuati a partire dal 2007 – quello che vi dicevo, quando il buon Fabio Riva conduceva lo stabilimento – proprio al fine di ottenere il rilascio dell'AIA”, guardate che parlano dello stesso stabilimento, eh! Cioè questa sentenza di Milano parla dello stabilimento sito alla via Appia a Taranto, non parla di un altro stabilimento, quello stesso stabilimento che vi è stato detto essere la casa di carta! Forse l'ha visto su Netflix il Pubblico Ministero. Ma qui non è una casa di carta, è una casa di sudore, di fatica, di impegno e di grande professionalità, a tutti i livelli, lo avete visto tutti gli imputati, giovani Ingegneri, persone assolutamente degne e dignitose che ancora ora sono preziosi, preziosi, risorse preziose all'interno di quello stabilimento e qui dipinti come delinquenti comuni!

Ancora deve ricordarsi che all'interno dello stabilimento – è sempre lo stesso stabilimento, via Appia, eh – erano stati impiegati, ancora prima che ne fosse prevista l'applicazione da parte della normativa comunitaria, processi tecnologici innovativi che avevano determinato l'inserimento dello stabilimento fra quelli *example plant* – perché lì forse era stato compreso cosa significava *example plant* – tutto ciò unitamente alla considerazione che nello stabilimento di Taranto sono stati investiti oltre 3 miliardi di euro per l'ammodernamento e costruzione di nuovi impianti e non consente di condividere l'ipotesi accusatoria circa le modalità di gestione di Ilva da parte di vertici aziendali tra cui l'odierno imputato”. Ed ancora, “La decisione della Commissione Europea 2012/135 UE...” poi su questo c'è un capitolo meraviglioso, perché veramente salvo che io non abbia mal interpretato le norme, anche i quattro anni per Ilva non valevano nella misura in cui dovevano valere, ma lo diremo, perché la direttiva poneva anche una disciplina transitoria molto importante, all'Articolo 80 della direttiva del 2010, stabiliva una disciplina transitoria facendo un distinguo fra gli stabilimenti che al 07 gennaio 2013 fossero già dotati di autorizzazioni – Ilva lo era – rispetto a quelli che non lo fossero, per i primi le norme valevano dal 07 gennaio 2014, quindi Ilva aveva tempo fino al 2018, fino ad avvantieri per adeguarsi alle BAT. Va boh! Andiamo avanti. La decisione della Commissione Europea 2012/135 dell'Unione Europea concedeva – dice il G.U.P. – agli stati membri il termine di 4 anni per l'adeguamento dei rispettivi

stabilimenti alle Migliori Tecnologie Disponibili”. La chiosa, “Non è dato ravvisare – alla fine – alcun sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni ambientali. Tale ultima considerazione assume un rilievo decisivo anche per valutare la condotta omissiva dei vertici della società rispetto all’AIA riesaminata del 26 ottobre 2012 che ha anticipato di 4 anni l’obbligo di adeguamento solo per Ilva”.

Francamente io come cittadino mi indigno perché poi devo leggere note dell’ANSA del 23 aprile, non di avantieri, di ieri, in cui – e questo non indigna nessuno, io resto senza parole – il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di Arcelor e ha concesso alla società siderurgica più tempo per la copertura dei nastri trasportatori. Cioè a noi ci avete buttati nel fuoco – nel fuoco! – avete chiesto l’ergastolo, il fine pena mai! Perché? “Eh, ma i nastri erano chiusi, i tubolari li avevate... erano chiusi, protetti”. Abbiamo ore, pagine di verbali, pagine di verbali ed il TAR del Lazio concede ulteriore termine ad Arcelor per la copertura dei nastri.

Questa sentenza impugnata davanti alla Corte d’Appello, due parole, perché la Corte d’Appello era quasi infastidita di questa impugnazione, perché è un’impugnazione e lo dice chiaramente – in maniera elegante, come vanno dette le cose – che l’appello era inammissibile, se l’avessi presentato io come difensore sarebbe stato dichiarato inammissibile, era presentato dal Dottor Civardi, non si sono potuti spingere a tanto, però lo scrivono, “Il P.M. non si è confrontato con l’esposta struttura argomentativa della sentenza impugnata, finendo così per proporre un atto di appello che rischia di presentare profili di inammissibilità ai sensi dell’Articolo 581”, cioè ti sei lasciato andare soltanto ad impropri. Ricordate quando ho esordito, riportando lo stralcio del Dottor Piffer, dice “accesa dialettica che travalica quella che è la dialettica processuale”, sono state soltanto accuse gratuite nei confronti del Giudice, che offrono e rappresentano un’accesa disistima, però quando ci si confronta sugli argomenti, io qualcosa un po’ replicato in quest’aula l’ho trovato, eh, qualche assonanza con un voler fuggire dagli argomenti – gli argomenti veri del processo – i punti fondamentali e nascondersi dietro alla retorica, dietro alle vostre pance, non mi è parso un esercizio assolutamente commendevole, perché i processi si fanno affrontando di petto gli argomenti, gli argomenti centrali, fondamentali di quella che è la dialettica e di quella che deve essere la dialettica, non fuggendo, accusando e svilendo il proprio avversario com’è stato fatto lì ed è stato fortemente censurato e com’è stato replicato anche interamente qui. Ed in modo lapidario il Presidente della Corte d’Appello di Milano dice: “Il contratto di servizi rispondeva alle esigenze di ristrutturazione dell’Ilva, dopo l’acquisizione da IRI – dallo Stato – e della sua successiva integrazione nel Gruppo Riva. Il contratto rientrava nell’ambito delle scelte discrezionali dell’imprenditore ed

aveva contribuito ai risultati positivi raggiunti da Ilva dopo la privatizzazione che aveva visto un relevantissimo incremento della produzione”. Quanto poi al tema degli investimenti la Corte d’Appello dice: “Guardate, è talmente assodato, cioè è un dato talmente incontestato ed incontestabile che vi sia stata questa massiccia attività di investimenti sullo stabilimento che è inutile proprio neanche affrontarlo, tant’è che siccome era stata sollevata una questione sulla inutilizzabilità dell’incidente probatorio che è un argomento che torna prepotentemente – è anche di attualità – in questo processo, la Corte d’Appello dice: “Tutto ciò rende superflua la valutazione di specifiche e fondate contestazioni prospettate dalla Difesa, quali ad esempio la non opponibilità all’imputato Fabio Riva della perizia svolta all’incidente probatorio svolto dall’Autorità Giudiziaria di Taranto, non confutate dal Pubblico Ministero” e così si conclude la vicenda di Milano, una vicenda con la quale in qualche modo vi dovrete confrontare, non a caso il nostro Codice di Procedura Penale prevede anche un principio che è rubricato nel 630 del Codice di rito, comma 1, lettera a), proprio in ipotesi di oggettiva incompatibilità tra fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto”. Qui, al netto della diversa qualificazione giuridica, quello che è stato prospettato dal Pubblico Ministero è una ricostruzione in fatto che è diametralmente opposta e sideralmente distante da quello che ormai è un giudicato cristallizzato nella sentenza del G.U.P. e della Corte d’Appello di Milano ed in questo senso sentenza Sezione VI 34927 del 2018.

Ed ancora, sentenza Sezione VI, 27 febbraio 2014, la 2220029, in cui viene affermato come il concetto della inconciliabilità tra sentenze irrevocabili di cui al 630 comma 1, lettera a), non deve essere intesa in termini di mero contrasto di principio fra le due sentenze, ma anche con riferimento ad un oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano e mi pare che da questo punto di vista l’inconciliabilità sia assolutamente evidente e tangibile perché quello che vi è stato narrato dal Pubblico Ministero è evidentemente un’altra storia, è una storia che non esiste, è una storia di fantasia, ma che non è quella che abbiamo cercato di rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime che nella medesima misura sono state rappresentate ad altri Giudici che hanno concluso in questo modo.

Un’ultima pronuncia è del 15 gennaio 2020, la 13777, in cui sempre in materia di 630, la inconciliabilità dei fatti storici può riferirsi anche all’elemento psicologico del reato, cioè tenete conto che lì erano operazioni dolose, qui è disastro doloso, lì è stato totalmente escluso un qualsiasi profilo proprio di sussistenza del fatto e di elemento soggettivo, quindi francamente riesce molto difficile riuscire a coniugare delle condotte,

un contegno che debba avere un sostegno di un dolo nella sua massima espressione, cioè del dolo intenzionale, rispetto a fattispecie dolose che sono state dichiarate palesemente insussistenti dal Tribunale di Milano. Io in questo senso ho concluso anche questo argomento. Passo oltre?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se...

AVVOCATO L. PERRONE – È un argomento abbastanza lungo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci aggiorniamo a domani? Di quanto avrà necessità?

AVVOCATO L. PERRONE – Io penso di sfiorare alla prima parte del pomeriggio, perché devo affrontare – le dico con estrema lealtà – un po' di allegato 1 appendice A dell'Ingegnere Valenzano, affrontare alcuni argomenti un po' random, concentrarmi sull'AIA e poi i reati contro la Pubblica Amministrazione e concluderei con il reato associativo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole iniziare una parte della discussione? L'Avvocato Garzone che ha detto che avrebbe contenuto in un paio di ore il suo intervento, Avvocato?

AVVOCATO A. LORETO – No, ecco, Presidente, per la verità non mi ha parlato di un paio di ore, ha detto che ne aveva per qualche ora, quindi... il Professor Di Nacci mi ha parlato di un'ora e mezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ce la dovremmo fare domani allora. Allora, ci aggiorniamo a domani, poi seguirà l'Avvocato Garzone, non so, Avvocato Loreto, se siete in contatto.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, sì, sono in contatto, lo avevo avvisato e lui sarà qui domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, diciamo che può stare qui anche alle 14:00. Grazie, a domani.

